Corte di Cassazione

Ricorso

di Dassatti Ricardo

contro

Specht Leopoldo e Ditta Graef di Vienna

Cartoleria e Tipografia F. Franciosi - Roma

ASSR

IN NOME DI SUA MAESTA' VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

La Corte d'Appello , Sezione di Trento, composta

deli Ill.mi Signori;

Botto Nicca Comm. Cesare	Presidente
Cetto, Cav.Uff. Germano	Consigliere
Paltrinieri Cav.Uff.Dino	"
Galassi Cav.Uff. Giuseppe	" est.
Mondini Cav. Uff. Alessandro	"

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nelle cause civili inscritte rispettivamente nel Ruolo Generale di spedizione sotto i Nri 78,102 dell'anno 1934 - e abbinate sotto il numero 78/34 R.Gen.promosse con atto di citazione in appello N.470 Repertorio Uff. giudiziario Cucci Michele in data 20 febbraio 1934 del Tribunale di Rovereto e N.700 Repertorio stesso ufficiale giudiziario in data 14 marzo 1934 XII°.=

da

SPECHT LEOPOLDO, DITTA GRAEF e STIFT di Vienna in persona del suo presidente signor Karl Graef, col procuratore e domicliatario avv.dott.Giusep= pe Stefenelli junior di Trento, Via Roma N.35

per delega in calce alla citazione,

appellante;

c o n t r o

BERTI LUIGI, DALPRA' GALLIANO, HOFER ANDREA, HORLZL GIOVANNI col procuratore e domiciliatario Avv. Luigi Balista in Trento, Via S.Trinità 14, per delega in calce alla citazione, appellanti e appel= lati

c o n t r o

DASSATI RICCARDO, domiciliato e residente in Riva ed elettivamente in Trento presso lo studio dell'Avv. Conte Eugenio Cesarini Sforza, quale procuratore e con l'Avv. Giuseppe Ferrandi per delega in calce alla citazione, appellato e appellante per incciden= te,

nonché: contro:

OSLER ELVIRA in DASSATI, col proc.dom. Avv. Eugenio conte Cesarini Sforza, via S.Pietro 14 in Trento, per delega in calce alla citazione, ap= pellata.

In punto:

Appello da sentenza 20 novembre 1933 del Tribunale di Rovereto

OGGETTO: Risarcimento danni e convalida sequestro conservativo.=

All'udienza dell'8 maggio 1934 in cui la causa fu assegnata a sentenza i procuratori delle parti presero le conclusioni quisotto riportate:

CONCLUSIONI DEGLI APPELLANTI.

SPECH,GRAEF E STIFT:

Piaccia alla Ecc.ma Corte,reietta ogni contraria istanza ~~di~~ eccezione e deduzione,ed in parziale riforma della sentenza 20 novembre = 30 dicembre 1933 XII del Tribunale di Rovereto :

G i u d i c a r e

Revocarsi il sequestro concesso ad istanza di Dassati Riccardo ~~xxxxx~~ in odio al signor Specht Leopoldo, e comunque respingersi la doanda di convalida del sequestro stesso, con condanna ai danni.

Ridurre in più equa misura l'indennizzo spettante al Dassati Riccardo.

Respingersi l'appello principale dei signori Berti Dalprà,Hofer, e Hoelzl nonché l'appello indicentale del Dassati.

Confermarsi nel resto l'appellata sentenza.

Col favore delle spese,funzioni di procuratore, ed onorari di avvocato.=

CONCLUSIONI DEGLI APPELLANTI BERTI E CONSORTI:

Piaccia alla Corte Ecc.ma,disattesa ogni contraria istanza,eccezione e deduzione ,giudicare:

In via pregiudiziale:

Unirsi la presente causa a quella iniziata dal signor Specht Leopoldo e dalla ditta Karl Graef e Stift con atto di appello 20 febbraio 1934.

In via principale.

Riformarsi l'appellata sentenza, dichiarando assolti i signori Berti; Dalprà, Hoelel, Hoffer dalle domande ~~tutt~~ tutte contro di essi spiegati nella precedente fase di giudizio.

Con la vittoria nelle spese.

In via del tutto subordinata: Ammettersi per interrogatorio e testi i capitoli di prova dedotti da noi nella precedente fase di giudizio e da aversi qui per letteralmente trascritti.

Ammettersi pure il seguente capitolo di prova per interrogatorio e testi:

1) Vero che il signor Berti si era fermato il solo il tempo strettamente necessario per lo scarico dei vitelli nel macello e che già stava avviandosi per ripartire ~~xxxxxx~~ sul suo camioncino allorchè avvenne il sinistro.

In via strettamente subordinata giudicare:

Ammettersi i seguenti capitoli di prova per interrogatorio e testi:

2) Vero che il giorno del sinistro i freni del

camioncino del Berti erano in perfetta efficenza ed assai otenti;

3) Vero che il camioncino del Berti fermo nel lato destro della strada,non ostruiva del tutto la visuale e quindi l'auto guidata dallo Specht doveva vedere il grosso camion proveniente in senso opposto

4) Vero che,quando avvenne l'urto; il grosso camion incrociante già aveva oltrepassato il camion= cino fermo.

CONCLUSIONI DEGLI APPELLATI DASSATI-OSLER

Per tutti i motivi fin qui esposti, il patrocinio degli appellati Dassati Carlo e Osler Elvira, chiede e conclude perché la Corte Ecc.ma vo= glia:

In principalità:

Per quel che riguarda la convalida del sequestro;

Confermare la sentenza impugnata.

Per quel che riguarda il risarcimento dei danni in fabore di Dassati Riccardo/

Respinto l'appello principale dei convenuti, acco= gliere l'appello incidentale di Dassati Riccardo e condannare i convenuti in solido al pagamento di L.70.000.= e quanto meno confermare la sentenza impugnata.

Con la condanna di tutti i convenuti nella rifusio=

ne delle spese ed onorari di causa.

In subordine:

Ammettere le prove per testi addotte in primo grado da Dassati Riccardo.

F A T T O

Il 19 ottobre 1932 verso le ore 12 in via Giacomo Cis sita alla periferia di Rova, avanti un edificio adibito ad abitazione del custode del pubblico macello situato alla destra della strada per chi guarda verso Riva e al centro di una leggera curva che ivi descrive la strada, sostava, rivolto verso Riva, un camioncino col quale il macellaio Berti Luigi aveva trasportato al macello due vitelli.

Il Berti, scaricate le bestie e dato i freni alla macchina, si era portato, per una apposita strada che si diparte dalla strada principale, alle stalle del macello situato ad un livello più basso della strada stessa. In quel momento vennero a passare un autocarro con rimorchio guidato da certo Manfredi Simeone proveniente da Riva e una automobile guidata dal suddito austriaco Specht Leopoldo, diretta verso Riva. Il primo passò liberamente, ma la seconda urtò contro lo spigolo posteriore sinistro del camioncino, il quale a seguito dell'urto avanzò per breve tratto andando con la parte anteriore a stri=

sciare contro il muro della casa, quivi malaugurata=
mente si trovava Dassati Amedeo ragazzo di nove anni
figlio del custode del macello Dassati Riccardo,il
quale uscito poco prima della casa, stava rasentan=
do il muro per portarsi ad un vicino orto.
Il povero ragazzo preso tra la macchina e il muro eb=
be la testa schiacciata e morì sull'istante.Per ta=
le fatto l'Arma dei RR CC. sporse denuncia per omici=
dio colposo contro i conducenti delle due macchina
Berti Luigi e Specht Leopoldo.
La stessa Arma procedette anche al sequestro dell'au=
tomobile dello Specht. Furono compiuti doversi atti
di istruttoria (visita di località,interrogatorio
di imputati, esami di testimoni),ma la sopravvenu=
ta amnistia di cui al R.D.5 novembre 1932 N.1403,
estinguendo il reato d'omicidio colposo,interruppe
il corso dell'azione penale.Allora il Dassati Ric=
cardo con ricorso al Presidente del Tribunale di Ro=
vereto,rilevando che lo svincolo del sequestro pe=
nale lo avrebbe messo nella quasi assoluta impossibi=
lità di conseguire il ristoro dei danni da parte del=
lo Specht"e di coloro che in presieguo risultassero
proprietari o comproprietari dell'automobile",chiese
sequestro conservativo sull'automobile stessa.
Il sequestro fu accordato con provvedimento 22 novem=

bre 1932,e con citazione 26 setto mese il Dassati conve ne lo Spechtavanti il Tribunale di Rovereto insitando per la sua conferma.Con altra citazione 11-13 febbraio 1933 lo stesso Dassati rilevando che anche i proprietari degli autoveicoli dovevano ri= spondere solidamente dei danni derivati dal luttuo= so evento asserendo che il camion= cino era di proprietà oltre che del Berti; anche di Dalprè Gulliano, Hofer Andrea e Roelzl Giovanni tutti di Riva, e che l'automobile era di proprietà della Ditta Graef e Stift di Vienna,convenne tutti costoro avanti lo stesso Tribunale di Rovere= to chiedendone la condanna solidale al risarcimen= to dei danni che proponeva nella somma di L.70.000.= o in quella diversa che il Tribunale,attese le ri= sultanze di causa avrebbe voluto fissare.Con altra citazione di pari data anche la moglie del Dassa= ti,Osler Elvira,asserendo che a seguito del tra= gico evento essa era stata colpita da grave malat= tia nervosa e da gravi disturbi fisici dei quali non era ancora guarita e in conseguenza dei quali aveva già subito un danno di L.10.000.=, con= venne le stesse parti avanti lo stesso Tribunale chiedendone la condanna solidale al pagamento dei danni nella somma di L.10.000.= o in quell'altra

che il Tribunale avrebbe voluto fissare. Le tre cau=
se furono riunite con provvedimento 8 novembre 1933,
Il Dassati chiese quindi con comparsa 27 novembre
1933 la conferma del sequestro "contro che di ra=
gione".Ne merito sostenne esservi stata colpa da
parte di entrambi i conducenti ed insistette nella
richiesta dei danni che riferì a tre titoli:1.dan=
niemergenti costituiti dalle spese già incontrate
di mantenimento,educazione ed istruzione del fi=
glio e che la morte di questi aveva resi inutili.
2.Lucro cessante indipendenza dell'utilitià eco=
nomica che avrebbe potuto conseguire dall'opera del=
figlio,ove questi fosse giunto nella possibilità
di lavorare e guadagnare.3. Danni morali.=
La signora Osler a sua volta fece presente che i
disturbi persistevano e che a causa degli stessi
aveva anche dovuto subire l'interruzione di una
gravidanza e difficilmente avrebbe potuto condurne
a termine una nuova.=
Dedusse all'uopo prove per testi e perizia e conchiu=
se che la somma chiesta in citazione doveva essere
ampliata in quell'altra da stabilirsi a istrutto=
ria e perizia eseguite.=
Ognuna delle parti convenute contestò la colpa del
conducente del proprio autevicolo,cercando di ri=

versarla sul conducente dell'altro. Quanto ai danni, il Berti e consorti contestarono il fondamento di quelli reclamati dal Dassati. Lo Specht e ditta Graef e Stift riconobbero solo quelli dovuti per danno emergente da valutarsi però con molta discrezione e tenuto conto del loro carattere futuro ed incerto, e delle presuntive spese che sarebbero state necessarie per portare il figlio all'età utile. Tutte le parti furono poi concordi nel rilevare la necessità della dimostrazione che lo stato morboso della Oslor Elvira, l'interruzione della gravidanza ed ogni altra complicazione furono originati soltanto dallo choc patito e non ebbero cause preesistenti.

In particolare lo Specht si oppose alla domanda di convalida del sequestro rilevando che l'automobile era di esclusiva proprietà della ditta e che il sequestro era stato concesso contro di lui e non contro la ditta proprietaria. Il Tribunale con sentenza 20 novembre 1933 confermò il sequestro, e, accertata la colpa di entrambi i conducenti, riconobbe al Dassati il diritto ai danni inerenti a quell'utilità patrimoniale che lo stesso poteva ripromettersi dal figlio, ove fosse vissuto, ed ai danni morali e gli uni e gli altri liquidò nella somma complessiva

di Lire 10.000.=;ed ammise le prove per testi offer= te dall'Osler;e,opportunamente modificata in modo da rispondere alle osservazioni delle controparti, la perizia.

Contro tale sentenza sporsero appello con atti di ci= tazione 20 febbraio e 14 marzo 1 34 lo Specht Leopol= do e ditta Graef e Stift e Berti Luigi e consorti.

Appellò indicentalmente anche il Dassati,lagnandosi del mancato riconoscimento dei danni inerenti alle spese da lui già incontrate per l'allevamento del figlio.

Le parti assunsero le conclusioni sopra trascritte e venne quindi la causa chiusa a sentenza.

IN DIRITTO.

Sulla questione del sequestro rileva la Corte che l'appello su questo punto é stato proposto (come é detto esplicitamente nella comparsa di Specht e ditta) dal solo Specht,il quale é infatti colui che in primo giudizio si era opposto alla con= valida del sequestro. Basterebbe questo rilievo per la reiezione dell'appello,in quanto proposto da per= sona che,non essendo la proprietaria della cosa gra= vata dal sequestro, non aveva nessun interesse ad opporsi alla convalida ed ad impugnare la sentenza che la convalida aveva invece accordato.Ma l'appel=

lo é da respingere anche per ragioni sostanziali. Appunto perché la ditta Graef e Stift é la proprie= taria dell'automobile e come tale tenuta solidalmen= te col conducente Specht al risarcimento dei danni, é legittima la richiesta nei suoi confronti di con= valida del sequestro ottenuto ed eseguito sulla au= tomobile.=

Non può escludersi che siano state violate le norme che riflettono la proposizione di una domanda in giu= dizio per essere la domanda di convalida di cui in citazione 26 novembre 1932 stata proposta nei con= fronti del solo Specht, dal momento che dopo la riu= nione delle tre cause, il Dassati con la comparsa 27 novembre 1933 chiese la convalida del sequestro non più soltanto contro lo Specht, ma "contro chi di ragione". Avrebbe potuto il Dassati, una volta venuto a cognizione che proprietaria della automobile era la ditta, provocare l'intervento di questa a sensi dell'art. 203 C.P.C. nella causa di convalida. Ma avvenuta l'unione (richiesta dalla stessa ditta "per la evidente connessione della materia") di que= sta causa con le altre, e stabilitosi quindi tra tut= te le parti un solo vincolo processuale, la ditta, senza necessità di provocarne l'intervento, era da considerarsi parte anche nella causa di convalida e

in grado di proporre anche in questa le sue difese contro la domanda di conferma del sequestro che; con la comparsa 27 novembre 1933 e in armonia con la ri= chiesta di sequestro che era stata fatta per tutela= re un credito che il Dassati vantava non solo contro lo Specht,ma anche contro coloro che in seguito sa= rebbero risultati proprietari dell'automobile,era stata estesa anche nei suoi confronti.
Quanto più all'opportunità del sequestro che lo Specht pure contesta sul riflesso che come ebbe ad ammettere lo stesso Dassati la ditta Graef e Stift costituisce uno dei più potenti organismi austriaci,ritiene la Corte che a giustificare il provvedimento valga per sé sola la circostanza che la ditta ha la sua sede all'estero dove più difficile sarebbe per il Dassati il rintraccio dei beni da sottoporre ad eventuali ese= cuzioni, e più facile per la ditta la possibilità di eludere le ricerche del Dassati.=
Passando all'indagine sulla sussistenza di elementi di colpa a carico dei conducenti,osserva la Corte che lo Specht e Ditta non contestano più in questa sede la colpa dello Specht la quale d'altronde appa= re evidente a titolo di imperizia dalla circostanza, emersa dai rilievi e dalle risultanze dell'istrut= toria penale,che avendo lo Specht rallentato la

velocità della sua macchina per permettere il pas= saggio del camion che veniva in direzione opposta, iniziò il movimento di conversione verso sinistra per oltrepassare il camioncino fermo quando lo spa= zio lasciato dal camion appena passato non era suf= ficente alla manovra e andò così a urtare contro il camioncino. Lo Specht e ditta sostengono però in questo d'accordo con gli appellati, la colpa con= corrente del Berti. La tesi é giustificata. La Corte infatti ravvisa un elmento di cola a ti = tolo di inosservanza di norme regolamentari, non in alcune omissioni rilevate dalle controparti e anche dal Tribunale e riflettenti la mancata ado= zione, in aggiunta alla chiusura dei freni , di ulteriori ostacoli alle ruote che nessuna di= sposizione di legge impone e che solo l'impossi= bile previsione dello straordinario evento che si é poi verificato avrebbe consigliato; o l'aban= dono momentaneo dell'autoveicolo che é vietato a condizione che siano prese le opportune cau= tele per prevenire gli incidenti (art.23 Cap. 4 e 31 Cap.3 Regolamento stradale), o l'omesso acco= stamento del camioncino a contatto del muro della casa, ma nel fatto di aver lasciato senza giusti= ficato motivo fermo il camioncino di quel tratto

della pubblica strada. Infatti la circol azione sulle strade d'uso pubblico deve essere libera e a nessuno é lecito porvi in qualsiasi modo impedimento(art. 22 e 23 Regolamento stradale).Eccezionalmente é con= cessa per motivi giustificati (art.23) e per ragio= ni di necessità (art.31) la sosta di veicoli.
Ne consegue che colui che senza giustificati moti= vi e senza necessità fà sostare un veicolo sulla pubblica strada commette una violazione delle ora indicate norme.Questo é quanto ha fatto il Berti, che, potendo e dovendo condurre il suo camioncino alle stalle del macello a mezzo della apposta via come é pacifico, congiunge la pubblica strada alle stalle stesse,preferì, evidentemente,per sua comodità scaricare i vitelli sulla strada e quivi lasciare l'autoveicolo mentre egli procedeva a piedi accompagnando le bestie alle stalle. La durata della sosta é particolare irrelevante, ed é pertanto inu= tile la prova al riguardo dedotta dagli appellanti, come anche ogni altra prova riflettente le circostan= ze del fatto le quali non sono oggetto di contestazio= ne. E' poi evidente la connessione di causa a effetto fra la violazione regolamentare commessa dal Berti e l'evento dannoso perché se il Berti non avesse ingombrata buona parte della strada che,come risul=

ta, é larga solo sei metri e permette l'incorcio di s lo due veicoli e non avesse reso in tal modo più disagevole il passaggio di altri veicoli, anche l'automobile dello Specht sarebbe liberamente pas= sata e nulla sarebbe avvenuto.=

La colpa del Berti e quella dello Specht si equi= valgono e l'uno e l'altro (e con essi anche gli al= tri proprietari delle macchine per l'art.122 Re= golamento stradale) sono tenuti solidamente (art. 1156 Cod. civ.) al risarcimento dei danni da essi cagionati.=

E venendo all'esame della isura del risarcimento nei confronti del Dassati, anche la Corte ritiene che non siano dovuti i danni in dipendenza delle spese di allevamento. Queste infatti non si sono verificate in causa dell'evento,ma erano già sta= te incontrate in obbedienza ad un obbligo naturale e civile incombente ai genitori. Ad es e quindi non é applicabile il concetto di danno che implica una ingiusta diminuzione di patrimonio.= Il Das= sati fa presente,a conforto della sua domanda, la considerazione, che , a seguito della prematura mor= te del figlio,le spese già fatte si sarebbero re= se inutili. Ma il conce to di inutilità non ri = sponde alle verità delle cose perché,come si espri=

me una sentenza della suprema Corte richiama a dagli appellanti le spese di alimentazione, istruzione, ed educazione vengono raggiungendo il loro scopo giorno per giorno a mano a mano che l'alimentato protrae la sua vita ed accresce la sua educazione "Comunque la sopravvenuta inutilità non potrebbe avere l'efficacia di /fare attribuire retroattivamen= te carattere di ingiusta diminuzione di patrimonio e quindi di danno risarcibile alle doverose spese già fatte.

Ma la Corte ritiene che nelle spese non sia dovuto alcun indennizzo nemeno a titolo di lucro cessante in ragione del profitto che il padre poteva ripromettersi ove la vita del figlio non fosse stata precocemente troncata, e lo stesso fosse giun= to all'età da atto/lavoro. E' questa materia alla quale non sono adattabili criteri rigidi e uniformi. La soluzione deve dipendere dalle particolarità del caso. Ammette la Corte la risarcibilità, come conse= guenza del delitto o quasi delitto, del danno futuro" del cui avverarsi si possa avere la certezza morale sulla base di un processo induttivo che tenga conto delle possibilità in relazione al corso ordinario de= gli eventi".=

Ma quando, come nella specie, si tratta di un ragaz=

Ad un simile novello destinato, nell'intenzione del pa= dre ad essere avviato a una libera professione, a una forma d'attività quindi che solo dopo molti anni di studi dispendiosi si sarebbe reso proficua, e quando si rifletta che normalmente da una famiglia agiata quale il Dassati sembrerebbe essere la sua si procura di dare una professione ai figli non già nel a spettativa per i genitori di un proprio vantaggio; ma per porre ai figli la possibilità di provvedere a se stessi e di fare una famiglia, si deve concludere che l'utilità economica che il Dassati poteva ripromettersi dal figlio ove questi fosse giunto nella possibilità di lavorare e guadagnare era così lontana, incerta e anzi poco probabile da non poter essere ragionevolmente valutata quale elemento di danno. Sono invece indubbiamente dovuti, in applicazione dell'art.198 Cp. e quale conseguenza del reato di omicidio colposo che lo Spaent e il Serri ebbero a commettere a titolo, come si disse, di imperizia il primo, e di inosservanza di norme regolamentari il secondo, i danni morali.=Non importa che la sopravvenuta amnistia abbia impedito la rivalutazione di colpevolezza di ambedue in sede di giudizio penale. In simili casi deve essere consentito al Giudice civile di accertare egli stesso al fine dell'applicazione

delle sanzioni civili previste dagli art.135 e se= guenti Cod.Pen., la sussistenza di una penale re= sponsabilità. Altrimenti il successivo articolo 198 che nel caso di estinzione del reato e delle pene, fa salve le obbligazioni civili derivanti dal reato non avrebbe pratica attuazione. Alla valutazione di tali danni non possono necessariamente presiedere che criteri discrezionali.=

Certo nessuna somma può compensare il dolore di un padre che perde in circostanze così tragiche il proprio figlio,ma appunto perciò il ri= conoscimento del danno ha un contenuto più simbolico che pecuniario. Nella specie, è tenuto anche conto della presumibile capacità di pagamento degli obbli= gati,stimasi equo determinarlo nella somma di Lire 20.000.=

Quanto ai danni reclamati dalla signora Oaler la sentenza del Tribunale,che, facendo luogo ai giusti rilievi dei convenuti,ha ammesso prove e formulate parimie in termini tali da permettere la dimostrazione che i disturbi psichici e fisici e ogni altra complicazione lamentati dalla Oaler fu= rono la conseguenza del tragico avvenimento, e con= tro la quale non furono d'altronde dedotte dagli ap= pellanti specifiche lagnanze, deve essere confermata

Circa le spese ,quelle sostenute nel pre= sente giudizio dal Dassati che risulta vittorioso nella questione del sequestro, e si vede confermato sebbene in minore misura, il diritto al risarcimento dei danni vengono poste, insieme a quelle della presente, a carico degli appellanti. La pronuncia su tutte le altre spese è rimessa al Tribunale al quale la causa viene restituita per il suo corso ulteriore.

P. Q. M.

La Corte

Reietta ogni altra istanza, eccezione e de= duzione,

In parziale riforma dell'appellata sentenza

Condanna in solido lo Specht Leopoldo, la Ditta Graef e Stift, Berti Luigi, Delgrò Gulliano, Hofer Andrea, e Hoelzl Giovanni a rifondere al Dassati Ric= cardi i soli danni morali che liquida nella somma di L. 20.000.=

Si condanna pure in solido a rifondere al Dassati le spese del presente giudizio che liqui= da in L. 2440.70 in esse comprese L.180 .= per onorari d'avvocato, e a pagare quella della pre= sente e sua registrazione.=

Conferma nel resto l'impugnata sentenza

e rimette la causa per la pronuncia sulla domanda proposta dalla signora Osler Elvira e su tutte le altre spese al Tribunale di Rovereto.=

Trento, 29 maggio 1934 XII

Fti Botto-Micca, Oetto, Paltrinieri, Galassi estem= sore, Mondini

Il Cancelliere

Fto Bottx

Pubblicata all'udienza del 19 giugno 1934 XII nei mo= di legge in assenza delle parti.=

Il Cancelliere

fto R. Cristanelli

Registrata a Trento il 29 giugno 1934 XII al N° 2370 Atti Giudiziari Vol.20 Esatte Lire 75.10

Il Procuratore

fto Olivieri (L.S.)

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad ese= cuzione la presente, al Ministero Pubblico di darvi assistenza, a tutti i comandanti ed ufficiali della for= za pubblica di concorrervi con essa, quando ne siano legalmente richiesti.=

Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta del signor Avv.Co.Eugenio Cesarini Sfora nell'inte= resse di Dassati Riccardo in forma esecutiva

Cancelleria della sez. di Corte d'Appello di Trento

li 1 lug.1934 Anno XII E.F.

Il Cancelliere

fto Dott (L.S.)

Relazione di notifica

L'anno millenovecentotrentaquattro addì 2 del me= se di luglio in Trento.=

A richiesta dei signori Cassetti Riccardo e Osler Elvira di Riva s/Garda elettivamente domicilia= ti in Trento, Via S.Pietro 19,presso lo studio del loro procuratore avv.Conte Eugenio Cesarini Sforza; io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alla Regia Corte di Appello ho notificato copia autenti= ca spedita in forma esecutiva dell'inatiestesa senten= za ai signori;1) Specht Leopoldo nel suo domicilio eletto presso lo studio dell'Avv.Giuseppe Stefenel= li junior in Trento, ivi consegnandola a mani del medesimo domiciliatario per l'assenza del domicilia= to.=

2) al signor Karl Graef quale titolare della Ditta Graef e Stift di Vienna nel suo domicilio eletto in Trent to presso lo studio dell'avv.Giuseppe Ste enelli junior ivi consegnandola a mani del mesesimo domi= ciliatario per l'assenza del domicixliato.=

3) al signor Berti Luigi, nel domicilio eletto in Trento presso lo studio dell'avv.Luigi Balista ivi consegnandola a mani del medesimo domiciliatario per l'assenza del domiciliato.=

4) al signor Dalprà Galliano nel domicilio eletto in Trento presso lo studio dell'avvLUigi Balista ivi consegnandola a mani del medesimo domiciliata= rio per l'assenza del domiciliato.=

5) al signor Hofer Andrea nel domicilio eletto in Trento presso lo studio dell'Avv.Luigi Balista ivi consegnandola a mani del medesimo domiciliata= rio per l'assenza del domiciliato.=

6) al signor Hoelzl Giovanni nel domicilio eletto in Trento presso lo studio dell'Avv.Luigi Balista ivi consegnandola a mani del medesimo domiciliata= rio per l'assenza del domiciliato.=

Trento, li due luglio 1934 XII

Ufficiale Giudiziario della Corte d'Appello

Sezione di Trento

fto Guglielmo Baglioni (L.S.)

IN NOME DI SUA MAESTA' VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

La Corte d'Appello , Sezione di Trento, composta

deli Ill.mi Signori;

Botto Micca Comm. Cesare	Presidente
Cetto, Cav.Uff. Germano	Consigliere
Paltrinieri Cav.Uff.Dino	"
Galassi Cav.Uff. Giuseppe	" est.
Mondini Cav. Uff. Alessandro	"

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nelle cause civili inscritte rispettivamente nel Ruolo Generale di spedizione sotto i Nri 78,102 dell'anno 1934 - e abbinate sotto il numero 78/34 R.Gen.promosse con atto di citazione in appello N.470 Repertorio Uff. giudiziario Cucci Michele in data 20 febbraio 1934 del Tribunale di Rovereto e N.700 Repertorio stesso ufficiale giudiziario in data 14 marzo 1934 XII°.=

da

SPECHT LEOPOLDO, DITTA GRAEF e STIFT di Vienna in persona del suo presidente signor Karl Graef, col procuratore e domicliatario avv.dott.Giusep= pe Stefenelli junior di Trento, Via Roma N.35

In via pregiudiziale:

Unirsi la presente causa a quella iniziata dal signor Specht Leopoldo e dalla ditta Karl Graef e Stift con atto di appello 20 febbraio 1934.

In via principale.

Riformarsi l'appellata sentenza, dichiarando assolti i signori Berti; Dalprà, Noel, Hoffer dalle domande tutte contro di essi spiegati nella precedente fase di giudizio.

Con la vittoria nelle spese.

In via del tutto subordinata: Ammettersi per interrogatorio e testi i capitoli di prova dedotti da noi nella precedente fase di giudizio e da aversi qui per letteralmente trascritti.

Ammettersi pure il seguente capitolo di prova per interrogatorio e testi:

1) Vero che il signor Berti si era fermato il solo il tempo strettamente necessario per lo scarico dei vitelli nel macello e che già stava avviandosi per ripartire sul suo camioncino allorché avvenne il sinistro.

In via strettamente subordinata giudicare:

Ammettersi i seguenti capitoli di prova per interrogatorio e testi:

2) Vero che il giorno del sinistro i freni del

camioncino del Berti erano in perfetta efficenza ed assai potenti;

3) Vero che il camioncino del Berti fermo nel lato destro della strada,non ostruiva del tutto la visuale e quindi l'auto guidata dallo Specht doveva vedere il gorsso camion proveniente in senso opposto

4) Vero che,quando avvenne l'urto; il grosso camion incrociante già aveva oltrepassato il camion= cino fermo.

CONCLUSIONI DEGLI APPELLATI DASSATI OSLER

Per tutti i motivi fin qui esposti, il patrocinio degli appellati Dassati Carlo e Osler Elvira, chiede e conclude perohé la Corte Ecc.ma vo= glia:

In principalità:

Per quel che riguarda la convalida del sequestro;

Confermare la sentenza impugnata.

Per quel che riguarda il risarcimento dei danni in fabore di Dassati Riccardo/

Respinto l'appello principale dei convenuti, acco= gliere l'appello incidentale di Dassati Riccardo e condannare i convenuti in solido al pagamento di L.70.000.= e quanto meno confermare la sentenza impugnata.

Con la condanna di tutti i convenuti nella rifusio=

bre 1932,e con citazione 26 setto mese il Dassati conve ne lo Spechtavanti il Tribunale di Rovereto insitando per la sua conferma.Con altra citazione 11-13 febbraio 1933 lo stesso Dassati rilevando che anche i proprietari degli autoveicoli dovevano ri= spondere solidamente dei danni derivati dal luttuo= so evento asserendo che il camion= cino era di proprietà oltre che del Berti; anche di Dalprà Gulliano, Hofer Andrea e Hoelzl Giovanni tutti di Riva, e che l'automobile era di proprietà della Ditta Graef e Stift di Vienna ,convenne tutti costoro avanti lo stesso Tribunale di Rovere= to chiedendone la condanna solidale al risarcimen= to dei danni che proponeva nella somma di L.70.000.= o in quella diversa che il Tribunale,attese le ri= sultanze di causa avrebbe voluto fissare.Con altra citazione di pari data anche la moglie del Dassa= ti,Osler Elvira,asserendo che a seguito del tra= gico evento essa era stata colpita da grave malat= tia nervosa e da gravi disturbi fisici dei quali non era ancora guarita e in conseguenza dei quali aveva già subito un danno di L.10.000.=, con= venne le stesse parti avanti lo stesso Tribunale chiedendone la condanna solidale al pagamento dei danni nella somma di L.10.000.= o in quell'altra

che il Tribunale avrebbe voluto fissare. Le tre cau=
se furono riunite con provvedimento 8 novembre 1933,
Il Dassati chiese quindi con comparsa 27 novembre
1933 la conferma del sequestro "contro che di ra=
gione".Ne merito sostenne esservi stata colpa da
parte di entrambi i conducenti ed insistette nella
richiesta dei danni che riferì a tre titoli:1.dan=
niemergenti costituiti dalle spese già incontrate
di mantenimento,educazione ed istruzione dei fi=
glio e che la morte di questi aveva resi inutili.
2.Lucro cessante indipendenza dell'utilitià eco=
nomica che avrebbe potuto conseguire dall'opera del=
figlio,ove questi fosse giunto nella possibilità
di lavorare e guadagnare.3. Danni morali.=
La signora Osler a sua volta fece presente che i
disturbi persistevano e che a causa degli stessi
aveva anche dovuto subire l'interruzione di una
gravidanza e difficilmente avrebbe potuto condurne
a termine una nuova.=
Dedusse all'uopo prove per testi e perizia e opnchiu=
se che la somma chiesta in citazione doveva essere
appliata in quell'altra da stailirsi a istrutto=
ria e perizia eseguite.=
Ognuna delle parti convenute contestò la colpa del
conducente del proprio autevicolo,cercando di ri=

versarla sul conducente dell'altro. Quanto ai dan= ni, il Berti e consorti contestarono il fondamento di quelli reclamati dal Dassati. Lo Specht e ditta Graef e Stift riconobbero solo quelli dovuti per danno emergente da valutarsi però con molta di= screzione e tenuto conto del loro carattere futuro ed incerto, e delle presuntive spese che sarebbero state necessarie per portare il figlio all'età uti= le.Tutte le parti furono poi concordi nel rilevare la necessità della dimostrazione che lo stato morbo= so della Osler Elvira,l'interruzione della gravidan= za ed ogni altra complicazione furono originati sol= tanto dallo choc patito e non ebbero cause preesisten= ti.

In particolare loSpecht si oppose alla domanda di convalida del sequestro rilevando che l'automobile era di esclusiva proprietà della ditta e che il se= questro era stato concesso contro di lui e non contro la ditta proprietaria.Il Tribunale con sentenza 20 novembre1933 confermò il sequestro, e, accerta= ta la colpa di entrambi i conducenti,riconobbe al Dassati il diritto ai danni inerenti a quell'utili= tà patrimpniale che lo stesso poteva ripromettersi dal figlio,ove fosse vissuto,ed ai danni morali e gli uni e gli altri liquidò nella somma complessiva

di Lire 40.000.=;ed ammise le prove per testi offer= te dall'Osler;e,opportunamente modificata in modo da rispondere alle osservazioni delle controparti, la perizia.

Contro tale sentenza sporsero appello con atti di ci= tazione 20 febbraio e 14 marzo 1934 lo Specht Leopol= do e ditta Graef e Stift e Berti Luigi e consorti. Appellò indicentalmente anche il Dassati,lagnandosi del mancato riconoscimento dei danni inerenti alle spese da lui già incontrate per l'allevamento del figlio.

Le parti assunsero le conclusioni sopra trascritte e venne quindi la causa chiusa a sentenza.

IN DIRITTO.

Sulla questione del sequestro rileva la Corte che l'appello su questo punto é stato proposto (come é detto esplicitamente nella comparsa di Specht e ditta) dal solo Specht,il quale é infatti colui che in primo giudizio si era opposto alla con= valida del sequestro. Basterebbe questo rilievo per la reiezione dell'appello,in quanto proposto da per= sona che,non essendo la proprietaria della cosa gra= vata dal sequestro, non aveva nessun interesse ad opporsi alla convalida ed ad impugnare la sentenza che la convalida aveva invece accordato.Ma l'appel=

lo é da respingere anche per ragioni sostanziali. Appunto perché la ditta Graef e Stift é la proprie= taria dell'automobile e come tale tenuta solidamen= te col conducente Specht al risarcimento dei danni, é legittima la richiesta nei suoi confronti di con= valida del sequestro ottenuto ed eseguito sulla au= tomobile.=

Né può eccepirsi che siano state violate le norme che riflettono la proposizione di una domanda in giu= dizio per essere la domanda di convalda di cui in citazione 26 novembre 1932 stata proposta nei con= fronti del solo Specht,dal momento che dopo la riu= nione delle tre cuase,il Dassati con la comparsa 27 novembre 1933 chiese la convalida del sequestro non più soltanto contro lo Specht,ma"contro chi di ragione".Avrebbe potuto il Dassati,una volta venuto a cognizione che proprietaria della automobile era la ditta,provocare l'intervento di questa a sensi dell'art.203 C.P.C. nella causa di convalida. Ma avvenuta l'unione (richiesta dalla stessa ditta "per la evidente connessione della materia")di que= sta causa con le altre, e stabilitosi quindi tra tut= te le parti un solo vincolo processuale,la ditta, senza necessità di provocarne l'intervento,era da considerarsi parte anche nella causa di convalida e

in grado di proporre anche in questa le sue difese contro la domanda di conferma del sequestro che; con la comparsa 27 novembre 1933 e in armonia con la ri= chiesta di sequestro che era stata fatta per tutela= re un credito che il Dassati vantava non solo contro lo Specht,ma anche contro coloro che in seguito sa= rebbero risultati proprietari dell'automobile,era stata estesa anche nei suoi confronti.
Quanto più all'opportunità del sequestro che lo Specht pure contesta sul riflesso che come ebbe ad ammettere lo stesso Dassati la ditta Graef e Stift costituisce uno dei più potenti organismi austriaci,ritiene la Corte che a giustificare il provvedimento valga per sé sola la circostanza che la ditta ha la sua sede all'estero dove più difficile sarebbe per il Dassati il rintraccio dei beni da sottoporre ad eventuali ese= cuzione, e più facile per la ditta la possibilità di eludere le ricerche del Dassati.=
Passando all'indagine sulla sussistenza di elementi di colpa a carico dei conducenti,osserva la Corte che lo Specht E Ditta non contestano più in questa sede la colpa dello Specht la quale d'altronde appa= re evidente a titolo di imperizia dalla circostanza, emersa dai rilievi e dalle risultanze dell'istrut= toria penale,che avendo lo Specht rallentato la

velocità della sua macchina per permettere il pas= saggio del camion che veniva in direzione opposta, iniziò il movimento di conversione verso sinistra per oltrepassare il camioncino fermo quando lo spa= zio lasciato dal camion appena passato non era suf= ficente alla manovra e andò così a urtare contro il camioncino. Lo Specht e ditta sostengono però in questo d'accordo con gli appellati, la colpa con= corrente del Berti. La tesi é giustificata. La Corte infatti ravvisa un elmento di cola a ti = tolo di inosservanza di norme regolamentari, non in alcune omissioni rilevate dalle controparti e anche dal Tribunale e riflettenti la mancata ado= zione, in aggiunta alla chiusura dei freni , di ulteriori ostacoli alle ruote che nessuna di= sposizione di legge impone e che solo l'impossi= bile previsione dello straordinario evento che si é poi verificato avrebbe consigliato; o l'abban= dono momentaneo dell'autoveicolo che é vietato a condizione che siano prese le opportune cau= tele per prevenire gli incidenti (art.23 Cap. 4 e 31 Cap.3 Regolamento stradale), o l'omesso acco= stamento del camioncino a contatto del muro della casa, ma nel fatto di aver lasciato senza giusti= ficato motivo fermo il camioncino di quel tratto

della pubblica strada. Infatti la circolazione sulle strade d'uso pubblico deve essere libera e a nessuno é lecito porvi in qualsiasi modo impedimento(art. 22 e 23 Regolamento stradale).Eccezionalmente é con= cessa per motivi giustificati (art.23) e per ragio= ni di necessità (art.31) la sosta di veicoli.
Ne consegue che colui che senza giustificati moti= vi e senza necessità fà sostare un veicolo sulla pubblica strada commette una violazione delle ora indicate norme.Questo é quanto ha fatto il Berti, che, potendo e dovendo condurre il suo camioncino alle stalle del macello a mezzo della apposta via come é pacifico, congiunge la pubblica strada alle stalle stesse,preferì, evidentemente,per sua comodità scaricare i vitelli sulla strada e quivi lasciare l'autoveicolo mentre egli procedeva a piedi accompagnando le bestie alle stalle. La durata della sosta é particolare irrelevante, ed é pertanto inu= tile la prova al riguardo dedotta dagli appellanti, come anche ogni altra prova riflettente le circostan= ze del fatto le quali non sono oggetto di contestazio= ne. E' poi evidente la connessione di causa a effetto fra la violazione regolamentare commessa dal Berti e l'evento dannoso perché se il Berti non avesse ingombrata buona parte della strada che,come risul=

ta, é larga solo sei metri e permette l'incorcio di solo due veicoli e non avesse reso in tal modo più disagevole il passaggio di altri veicoli, anche l'automobile dello Specht sarebbe liberamente pas= sata e nulla sarebbe avvenuto.=

La colpa del Berti e quella dello Specht si equi= valgono e l'uno e l'altro (e con essi anche gli al= tri proprietari delle macchine per l'art.122 Re= golamento stradale) sono tenuti solidamente (art. 1156 Cod. civ.) al risarcimento dei danni da essi cagionati.=

E venendo all'esame della misura del risarcimento nei confronti del Dassati, anche la Corte ritiene che non siano dovuti i danni in dipendenza delle spese di allevamento. Queste infatti non si sono verificate in causa dell'evento,ma erano già sta= te incontrate in obbedienza ad un obbligo natur ale e civile incombente ai genitori. Ad esse quindi non é applicabile il concetto di danno che implica una ingiusta diminuzione di patrimonio.= Il Das= sati fa presente,a conforto della sua domanda, la considerazione, che , a seguito della prematura mor= te del figlio,le spese già fatte si sarebbero re= se inutili. Ma il concetto di inutilità non ri = sponde alle verità delle cose perché,come si espri=

me una sentenza della suprema Corte richiamata dagli appellanti le spese di alimentazione, istruzione, ed educazione vengono rafggiungendo il loro scopo giorno per giorno a mano a mano che l'alimentato protrae la sua vita ed accresce la sua educazione "Comunque la sopravvenuta inutlità non potrebbe avere l'efficacia di fare attribuire retroattivamen= te carattere di ingiusta diminuzione di patrimonio e quindi di danno risarcibile alle doverose spese già fatte.

Ma la Corte ritiene che nella spese non sia dovuto alcun indennizzo nemmeno a titolo di lucro cessante in ragione del profitto che il padre poteva ripromettersi ove la vita del figlio non fosse stata precocemente troncata, e lo stesso fosse giun= to all'età di utile lavoro.E' questa materia alla quale non sono adattabili criteri rigidi e uniformi. La soluzione deve dipendere dalle particolarità del caso. Ammette la Corte la risarcibilità,come conse= guenza del delitto o quasi delitto, del danno futuro" del cui avverarsi si possa avere la certezza morale sulla base di un processo induttivo che tenga conto delle possibilità in relazione al corso ordinario de= gli eventi".=

Ma quando,come nella specie, si tratta di un ragaz=

zo appena novenne destinato, nell'intenzione del pa= dre ad essere avviato a una libera professione ,a una forma d'attività quindi che solo dopo molti anni di studi dispendiosi si sarebbe reso profficua, e quan= do si rifletta che normalmente da una famiglia agia= ta quale il Dassati assumere essere la sua si procu= ra di dare una professione ai figli non già nella apsettativa per i genitori di un proprio vantaggio; ma per dari ai figli la possibilità di provvedere a sé stessi e di farsi una famiglia, si deve conchiu= dere che l'utilità economica che il Dassati poteva ripromettzrsi dal figlio ove questi fosse giunto nel= la pobbissibilità di lavorare e guadagnare era così lon= tana,incerta e anzi poco probabile da non poter es= sere ragionevolmente valutata quale motivo di danno.

Sono invece indubbiamente dovuti, in applicazione dell'art.198 Cp. e quale conseguenza del reato di omicidio colposo che lo Specht e il Berti ebbero a comettere a titolo, come si disse, di imperizia il prima, e di inosservanza di norme regolamentari il secondo, i danni morali.=Non importa che la soprav= venuta amnistia abbia impedita la dichiarazione di colpevolezza di ambedue in sede di giudizio penale. In simili casi deve essere consentito al Giudice civi= le di accertare egli stesso al fine dell'applicazione

delle sanzioni civili previste dagli art.185 e se= guenti Cod.Pen., la sussistenza di una penale re= sponsabilità. Altrimenti il successivo articolo 198 che nel caso di estinzione del reato e delle pene, fa salve le obbligazioni civili derivanti dal reato non avrebbe pratica attuazione. Alla valutazione di tali danni non possono necessariamente presiedere che criteri discrezionali.=

Certo nessuna somma può compensare il dolore di un padre che perde in circostanze così tragiche il proprio figlio,ma appunto perciò il ri= conoscimento del danno ha un contenuto più simbolico che pecuniario. Nella specie, é tenuto anche conto della presumbile capacità di pagamento degli obbli= gati,stimasi equo determinarlo nella somma di Lire 20.000.=

Quanto ai danni reclamati dalla signora Osler la sentenza del Tribunale,che, facendo luogo ai giusti rilievi dei convenuti,ha ammesso prove e formulate perizie in termini tali da permettere la dimostrazione che i disturbi psichici e fisici e ogni altra complicazione lamentati dalla Osler fu= rono la conseguenza del tragico avvenimento, è con= tro la quale non furono d'altronde dedotte dagli ap= pellanti specifiche lagnanze, deve essere confermata

Circa le spese ,quelle sostenute nel pre= sente giudizio dal Dassati che rimane vittorioso nella questione del sequestro, e si vede confermato sebbene in minore misura, il diritto al risarcimento dei danni vengono poste, insieme a quelle della presente, a carico degli appellanti. La pronuncia su tutte le altre spese é rimessa al Tribunale al quale la causa viene restituita per il suo corso ulteriore.

P. Q. M.

La Corte

Reietta ogni altra istanza, eccezione e de= duzione,

In parziale riforma dell'appellata sentenza

Condanna in solido lo Specht Leopoldo, la Ditta Graef e Stift,Berti Luigi,Dalprà Gallinno, Hofer Andrea, e Hoelzl Giovanni e rifondere al Dassati Ric= cardi i soli danni morali che liquida nella somma di L. 20.000.=

Si condanna pure in solido a rifondere al Dassati le spese del presente giudizio che liqui= da in L.2440.70 in esse comprese L.1800.= per onoraP ri d'avvocato, e a pagare quella della pre= sente e sua registrazione.=

Conferma nel resto l'impugnata sentenza

e rimeytte la causa per la pronuncia sulla domanda proposta dalla signora Osler Elvira e su tutte le altre epse al Tribunale di Rovereto.=

Trento, 29 maggio 1934 XII

Fti Botto-Micca, Cetto, Paltrinieri, Galassi esten= sore, Mondini

Il Cancelliere

Fto Lotto

Pubblicata all'udienza del 19 giugno 1934 XII nei mo= di Legger in assenza delle parti.=

Il Cancelliere

fto R. Cristanelli

Registrata a Trento il 29 giugno 1934 XII al N° 2370 Atti Giudiziari Vol.20 Esatte Lire 75.10

Il Procuratore

fto Olivieri (L.S.)

Comandiamo a tutti gli ufficiale giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad ese= cuzione la presente,al Ministero Pubblico di darvi assistenza,a tutti i comandanti ed ufficiali della for= za pubblica di concorrervi con essa,quando ne siano legalmente richiesti.=

Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta del signor Avv.Co.Eugenio Cesarini Sfora nell'inte= resse di Dassati Riccardo in forma esecutiva

Cancelleria della sez. di Corte d'Appello di Trento

li 1 lug.1934 Anno Xii E.F.

Il Cannelliere

fto Lott (L.S.)

Relazione di notifica

L'anno millenovecentotrentaquattro addì 2 del me= se di luglio in Trento.=

A richiesta dei signori Dassati Riccardo e Osler Elvira di Riva s/Garda elettivamente domicilia= ti in Trento, Via S.Pietro 19,presso lo studio del loro procuratore avv.Conte Eugenio Cesarini Sforza; io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alla Regia Corte di Appello ho notificata copia autenti= ca spedita in forma esecutiva dell'inatiestesa senten= za ai signori;1) Specht Leopoldo nel suo domicilio eletto presso lo studio dell'Avv.Giuseppe Stefenel= li junior in Trento, ivi consegnandola a mani del medesimo domiciliatario per l'assenza del domicilia= to.=

2) al signor Karl Graef quale titolare della Ditta Graef e Stift di Vienne nel suo domicilio eletto in Trento presso lo studio dell'avv.Giuseppe Stefenelli junior ivi consegnandola a mani del mesesimo domi= ciliatario per l'assenza del domiciliato.=

3) al signor Berti Luigi, nel domicilio eletto in Trento presso lo studio dell'avv.Luigi Balista ivi consegnandola a mani del mesedimo domiciliatario per l'assenza del domiciliato.=

4) al signor Dalprà Galliano nel domicilio eletto in Trento presso lo studio dell'avvLUigi Balista ivi consegnandola a mani del medesimo domiciliata= rio per l'assenza del domiciliato.=

5) al signor Hoffer Andrea nel domicilio eletto in Trento presso lo studio dell'Avv.Luigi Balista ivi consegnandola a mani del medesimo domiciliata= rio per l'assenza del domiciliato.=

6) al signor Hoelzl Giovanni nel domicilio eletto in Trento presso lo studio dell'Avv.Luigi Balista ivi consegnandola a mani del medesimo domiciliata= rio per l'assenza del domiciliato.=

Trento, li due luglio 1934 XII

Ufficiale Giudiziario della Corte d'Appello

Sezione di Trento

fto Guglielmo Baglioni (L.S.)

IN NOME DI SUA MAESTA' VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

La Corte d'Appello , Sezione di Trento, composta

deli Ill.mi Signori;

Botto Micca Comm. Cesare	Presidente
Cetto, Cav.Uff. Germano	Consigliere
Paltrinieri Cav.Uff.Dino	"
Galassi Cav.Uff. Giuseppe	" est.
Mondini Cav. Uff. Alessandro	"

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nelle cause civili inscritte rispettivamente nel Ruolo Generale di spedizione sotto i Nri 78,102 dell'anno 1934 - e abbinate sotto il numero 78/34 R.Gen.promosse con atto di citazione in appello N.470 Repertorio Uff. giudiziario Cucci Michele in data 20 febbraio 1934 del Tribunale di Rovereto e N.700 Repertorio stesso ufficiale giudiziario in data 14 marzo 1934 XII°.=

da

SPECHT LEOPOLDO, DITTA GRAEF e STIFT di Vienna in persona del suo presidente signor Karl Graef, col procuratore e domiciliatario avv.dott.Giusep= pe Stefenelli junior di Trento, Via Roma N.35

per delega in calce alla citazione,

appellante;

c o n t r o

BERTI LUIGI, DALPRA' GALLIANO,HOFER ANDREA,HOELZL GIOVANNI col procuratore e domiciliatario Avv. Luigi Balista in Trento,Via S.Trinità 14, per delega in calce alla citazione,appellanti e appel= lati

c o n t r p

DASSATI RICCARDO,domiciliato e residente in Riva ed elettivamente in Trento presso lo studio dell'Avv. Conte Eugenio Cesarini Sforza,quale procuratore e con l'Avv.Giuseppe Ferrandi per delega in calce alla citazione,appellato e appellante per indiden= te,

nonché:contro:

OSLER ELVIRA in DASSATI, col proc.dom. Avv. Eugenio conte Cesarini Sforza, via S.Pietro 14 in Trento, per delega in calce alla citazione,ap= pellata.

In punto:

Appello da sentenza 20 novembre 1933 del Tribunale di Rovereto

OGGETTO:Risarcimento danni e convalida sequestro conservativo.=

All'udienza dell'8 maggio 1934 in cui la causa fu assegnata a sentenza i procuratori delle parti presero le conclusioni quisotto riportate:

CONCLUSIONI DEGLI APPELLANTI.

SPECH,GRAEF E STIFT:

Piaccia alla Ecc.ma Corte,reietta ogni contraria istanza ~~ed~~ eccezione e deduzione,ed in parziale riforma della sentenza 20 novembre = 30 dicembre 1933 XII del Tribunale di Rovereto :

G i u d i c a r e

Revocarsi il sequestro concesso ad istanza di Dassati Riccardo ~~xxxxx~~ in odio al signor Specht Leopoldo, e comunque respingersi la doanda di convalida del sequestro stesso, con condanna ai danni.

Ridurre in più equa misura l'indennizzo spettante al Dassati Riccardo.

Respingersi l'appello principale dei Signori Berti Dalprà,Hofer, e Hoelzl nonché l'appello indicentale del Dassati.

Confermarsi nel resto l'appellata sentenza.

Col favore delle spese,funzioni di procuratore. ed onorari di avvocato.=

CONCLUSIONI DEGLI APPELLANTI BERTI E CONSORTI:

Piaccia alla Corte Ecc.ma,disattesa ogni contraria istanza,eccezinne e deduzione ,giudicare:

In via pregiudiziale:

Unirsi la presente causa a quella iniziata dal signor Specht Leopoldo e dalla ditta Karl Graef e Stift con atto di appello 20 febbraio 1934.

In via principale.

Riformarsi l'appellata sentenza, dichiarando assolti i signori Berti; Dalprà, Noel, Hoffer dalle domande tutte contro di essi spiegati nella precedente fase di giudizio.

Con la vittoria nelle spese.

In via del tutto subordinata: Ammettersi per interrogatorio e testi i capitoli di prova dedotti da noi nella precedente fase di giudizio e da aversi qui per letteralmente trascritti.

Ammettersi pure il seguente capitolo di prova per interrogatorio e testi:

1) Vero che il signor Berti si era fermato il solo il tempo strettamente necessario per lo scarico dei vitelli nel macello e che già stava avviandosi per ripartire sul suo camioncino allorché avvenne il sinistro.

In via strettamente subordinata giudicare:

Ammettersi i seguenti capitoli di prova per interrogatorio e testi:

2) Vero che il giorno del sinistro i freni del

camioncino del Brti erano in perfetta efficenza ed assai potenti;

3) Vero che il camioncino del Berti fermo nel lato destro della strada,non ostruiva del tutto la visuale e quindi l'auto guidata dallo Specht doveva vedere il gorsso camion proveniente in senso opposto

4) Vero che,quando avvenne l'urto; il grosso camion incrociante già aveva oltrepassato il camion= cino fermo.

CONCLUSIONI DEGLI APPELLATI DASSATI OSLER

Per tutti i motivi fin qui esposti, il patrocinio degli appellati Dassati Carlo e Osler Elvira, chiede e conclude perché la Corte Ecc.ma vo= glia:

In principalità:

Per quel che riguarda la convalida del sequestro;

Confermare la sentenza impugnata.

Per quel che riguarda il risarcimento dei danni in fabore di Dassati Riccardo/

Respinto l'appello principale dei convenuti, acco= gliere l'appello incidentale di Dassati Riccardo e condannare i convenuti in solido al pagamento di L.70.000.= e quanto meno confermare la sentenza impugnata.

Con la condanna di tutti i convenuti nella rifusio=

ne delle spese ed onorari di causa.

In subordine:

Ammettere le prove per testi addotte in primo grado da Dassati Riccardo.

F A T T O

Il 19 ottobre 1932 verso le ore 12 in via Giacomo Cis sita alla periferia di Ruva, avanti un edificio adibito ad abitazione del custode del pubblico macello situato alla destra della strada per chi guarda verso Riva e al centro di una leggera curva che ivi descrive la strada, sostava, rivolto verso Riva, un camioncino col quale il macellaio Berti Luigi aveva trasportato al macello due vitelli.

Il Berti, scaricate le bestie e dato i freni alla macchina, si era portato, per una apposita strada che si diparte dalla strada principale, alle stalle del macello situato ad un livello più basso della strada stessa. In quel momento vennero a passare un autocarro con rimorchio quidato da certo Manfredi Simeone proveniente da Riva e una automobile guidata dal suddito austriaco Specht Leopoldo, diretto verso Riva. Il primo passò liberamente, ma la seconda urtò contro lo spigolo posteriore sinistro del camioncino, il quale a seguito dell'urto avanzò per breve tratto andando con la parte anteriore a stri=

sciare contro il muro della casa, quivi malaugurata=
mente si trovava Dassati Amedeo ragazzo di nove anni
figlio del custode del macello Dassati Riccardo,il
quale uscito poco prima dalla casa, stava rasentan=
do il muro per portarsi ad un vicino orto.
Il povero ragazzo preso tra la macchina e il muro eb=
be la testa schiacciata e morì sull'istante.Per ta=
le fatto l'Arma dei RR CC. sporse denuncia per omici=
dio colposo contro i conducenti delle due macchina
Berti Luigi e Specht Leopoldo.
La stessa Arma procedette anche al sequestro dell'au=
toobile dello Specht. Furono compiuti doversi atti
di istruttoria (visita di località,interrogatorio
di imputati, esami di testimoni),ma la sopravvenu=
ta amnistia di cui al R.D.5 novembre 1932 N.1403,
estinguendo il reato d'omicidio colposo,interruppe
il corso dell'azione penale.Allora il Dassati Ric=
cardo con ricorso al Presidente del Tribunale di Ro=
vereto,rilevando che lo svincolo del sequestro pe=
nale lo avrebbe messo nella quasi assoluta impossibi=
lità di conseguire il ristoro dei danni da parte del=
lo Specht"e di coloro che in presieguo risultassero
proprietari o comproprietari dell'automobile",chiese
sequestro conservativo sull'automobile stessa.
Il sequestro fu accordato con provvedimento 22 novem=

bre 1932,e con citazione 26 setto mese il Dassati conve ne lo Spechtavanti il Tribunale di Rovereto insitando per la sua conferma.Con altra citazione 11-13 febbraio 1933 lo stesso Dassati rilevando che anche i proprietari degli autoveicoli dovevano ri= spondere solidamente dei danni derivati dal luttuo= so evento asserendo che il camion= cino era di proprietà oltre che del Berti; anche di Dalprà Guilliano, Hofer Andrea e Hoelzl Giovanni tutti di Riva, e che l'automobile era di proprietà della Ditta Graef e Stift di Vienna,convenne tutti costoro avanti lo stesso Tribunale di Rovere= to chiedendone la condanna solidale al risarcimen= to dei danni che proponeva nella somma di L.70.000.= o in quella diversa che il Tribunale,attese le ri= sultanze di causa avrebbe voluto fissare.Con altra citazione di pari data anche la moglie del Dassa= ti,Osler Elvira,asserendo che a seguito del tra= gico evento essa era stata colpita da grave malat= tia nervosa e da gravi disturbi fisici dei quali non era ancora guarita e in conseguenza dei quali aveva già subito un danno di L.10.000.=, con= venne le stesse parti avanti lo stesso Tribunale chiedendone la condanna solidale al pagamento dei danni nella somma di L.10.000.= o in quell'altra

che il Tribunale avrebbe voluto fissare. Le tre cau=
se furono riunite con provvedimento 8 novembre 1933,
Il Dassati chiese quindi con comparsa 27 novembre
1933 la conferma del sequestro "contro che di ra=
gione".Ne merito sostenne esservi stata colpa da
parte di entrambi i conducenti ed insistette nella
richiesta dei danni che riferì a tre titoli:1.dan=
niemergenti costituiti dalle spese già incontrate
di mantenimento,educazione ed istruzione dei fi=
glio e che la morte di questi aveva resi inutili.
2.Lucro cessante indipendenza dell'utilitià eco=
nomica che avrebbe potuto conseguire dall'opera del=
figlio,ove questi fosse giunto nella possibilità
di lavorare e guadagnare.3. Danni morali.=
La signora Osler a sua volta fece presente che i
disturbi persistevano e che a causa degli stessi
aveva anche dovuto subire l'interruzione di una
gravidanza e difficilmente avrebbe potuto condurne
a termine una nuova.=
Dedusse all'uopo prove per testi e perizia e conchiu=
se che la somma chiesta in citazione doveva essere
ampliata in quell'altra da stailirsi a istrutto=
ria e perizia eseguite.=
Ognuna delle parti convenute contestò la colpa del
conducente del proprio autevicolo,cercando di ri=

versarla sul conducente dell'altro. Quanto ai dan= ni, il Berti e consorti contestarono il fondamento di quelli reclamati dal Dassati. Lo Specht e ditta Graef e Stift riconobbero solo quelli dovuti per danno emergente da valutarsi però con molta di= screzione e tenuto conto del loro carattere futuro ed incerto, e delle presuntive spese che sarebbero state necessarie per portare il figlio all'età uti= le.Tutte le parti furono poi concordi nel rilevare la necessità della dimostrazione che lo stato morbo= so della Osler Elvira,l'interruzione della gravidan= za ed ogni altra complicazione furono originati sol= tanto dallo choc patito e non ebbero cause preesisten= ti.

In particolare loSpecht si oppose alla domanda di convalida del sequestro rilevando che l'automobile era di esclusiva proprietà della ditta e che il se= questro era stato concesso contro di lui e non contro la ditta proprietaria.Il Tribunale con sentenza 20 novembre1933 confermò il sequestro, e, accerta= ta la colpa di entrambi i conducenti,riconobbe al Dassati il diritto ai danni inerenti a quell'utili= tà patrimpniale che lo stesso poteva ripromettersi dal figlio,ove fosse vissuto,ed ai danni morali e gli uni e gli altri liquidò nella somma complessiva

di Lire 40.000.=;ed ammise le prove per testi offer= te dall'Osler;e,opportunamente modificata in modo da rispondere alle osservazioni delle controparti, la perizia.

Contro tale sentenza sporsero appello con atti di ci= tazione 20 febbraio e 14 marzo 1934 lo Specht Leopol= do e ditta Graef e Stift e Berti Luigi e consorti. Appellò indicentalmente anche il Dassati,lagnandosi del mancato riconoscimento dei danni inerenti alle spese da lui già incontrate per l'allevamento del figlio.

Le parti assunsero le conclusioni sopra trascritte e venne quindi la causa chiusa a sentenza.

IN DIRITTO.

Sulla questione del sequestro rileva la Corte che l'appello su questo punto é stato proposto (come é detto esplicitamente nella comparsa di Specht e ditta) dal solo Specht,il quale é infatti colui che in primo giudizio si era opposto alla con= valida del sequestro. Basterebbe questo rilievo per la reiezione dell'appello,in quanto proposto da per= sona che,non essendo la proprietaria della cosa gra= vata dal sequestro, non aveva nessun interesse ad opporsi alla convalida ed ad impugnare la sentenza che la convalida aveva invece accordato.Ma l'appel=

lo é da respingere anche per ragioni sostanziali.
Appunto perché la ditta Graef e Stift é la proprie=
taria dell'automobile e come tale tenuta solidamen=
te col conducente Specht al risarcimento dei danni,
é legittima la richiesta nei suoi confronti di con=
valida del sequestro ottenuto ed eseguito sulla au=
tomobile.=
Né può eccepirsi che siano state violate le norme
che riflettono la proposizione di una domanda in giu=
dizio per essere la domanda di convalda di cui in
citazione 26 novembre 1932 stata proposta nei con=
fronti del solo Specht,dal momento che dopo la riu=
nione delle tre cuase,il Dassati con la comparsa
27 novembre 1933 chiese la convalida del sequestro
non più soltanto contro lo Specht,ma"contro chi
di ragione".Avrebbe potuto il Dassati,una volta
venuto a cognizione che proprietaria della automobile
era la ditta,provocare l'intervento di questa a
sensi dell'art.203 C.P.C. nella causa di convalida.
Ma avvenuta l'unione (richiesta dalla stessa ditta
"per la evidente connessione della materia")di que=
sta causa con le altre, e stabilitosi quindi tra tut=
te le parti un solo vincolo processuale,la ditta,
senza necessità di provocarne l'intervento,era da
considerarsi parte anche nella causa di convalida e

in grado di proporre anche in questa le sue difese contro la domanda di conferma del sequestro che; con la comparsa 27 novembre 1933 e in ar/monia con la ri= chiesta di sequestro che era stata fatta per tutela= re un credito che il Dassati vantava non solo contro lo Specht,ma anche contro coloro che in seguito sa= rebbero risultati proprietari dell'automobile,era stata estesa anche nei suoi confronti.
Quanto più all(opportunità del sequestro che lo Specht pure contesta sul riflesso che come ebbe ad ammettere lo stesso Dassati la ditta Graef e Stift costituisce uno dei più potenti organismi austriaci,ritiene la Corte che a giustificare il provvedimento valga per sé sola la circostanza che la ditta ha la sua sede all'estero dove più difficile sarebbe per il Dassati il rintraccio dei beni da sottoporre ad eventuali ese= cuzione, e più facile per la ditta la possibilità di eludere le ricerche del Dassati.=
Passando all'indagine sulla sussistenza di elementi di colpa a carico dei conducenti,osserva la Corte che lo Specht e Ditta non contestano più in questa sede la colpa dello Specht la quale d'altronde appa= re evidente a titolo di imperizia dalla circostanza, emersa dai rilievi e dalle risultanze dell'istrut= toria penale,che avendo lo Specht rallentato la

velocità della sua macchina per permettere il pas= saggio del camion che veniva in direzione opposta, iniziò il movimento di conversione verso sinistra per oltrepassare il camioncino fermo quando lo spa= zio lasciato dal camion appena passato non era suf= ficente alla manovra e andò così a urtare contro il camioncino.Lo Specht e ditta sostengono però in questo d'accordo con gli appellati, la colpa con= corrente del Berti. La tesi é giustificata. La Corte infatti ravvisa un elmento di cola a ti = tolo di inosservanza di norme regolamentari, non in alcune omissioni rilevate dalle controparti e anche dal Tribunale e riflettenti la mancata ado= zione,in aggiunta alla chiusura dei freni , di ulteriori ostacoli alle ruote che nessuna di= sposizione di legge impone e che solo l'impossi= bile previsione dello straordinario evento che si é poi verificato avrebbe consigliato; o l'aban= dono momentaneo dell'autoveicolo che é vietato a condizione che siano prese le opportune cau= tele per prevenire gli incidenti (art.23 Cap. 4 e 31 Cap.3 Regolamento stradale), o l'omesso acco= stamento del camioncino a contatto del muro della casa, ma nel fatto di aver lasciato senza giusti= ficato motivo fermo il camioncino di quel tratto

della pubblica strada. Infatti la circol azione sulle strade d'uso pubblico deve essere libera e a nessuno é lecito porvi in qualsiasi modo impedimento(art. 22 e 23 Regolamento stradale).Eccezionalmente é con= cessa per motivi giustificati (art.23) e per ragio= ni di necessità (art.31) la sosta di veicoli.
Ne consegue che colui che senza giustificati moti= vi e senza necessità fà sostare un veicolo sulla pubblica strada commette una violazione delle ora indicate norme.Questo é quanto ha fatto il Berti, che, potendo e dovendo condurre il suo camioncino alle stalle del macello a mezzo della apposta via come é pacifico, congiunge la pubblica strada alle stalle stesse,preferì, evidentemente,per sua comodità scaricare i vitelli sulla strada e quivi lasciare l'autoveicolo mentre egli procedeva a piedi accompagnando le bestie alle stalle. La durata della sosta é particolare irrelevante, ed é pertanto inu= tile la prova al riguardo dedotta dagli appellanti, come anche ogni altra prova riflettente le circostan= ze del fatto le quali non sono oggetto di contestazio= ne. E' pòi evidente la connessione di causa a effetto fra la violazione regolamentare commessa dal Berti e l'evento dannoso perché se il Berti non avesse ingombrata buona parte della strada che,come risul=

ta, é larga solo sei metri e permette l'incorcio di solo due veicoli e non avesse reso in tal modo più disagevole il passaggio di altri veicoli, anche l'automobile dello Specht sarebbe liberamente pas= sata e nulla sarebbe avvenuto.=

La colpa del Berti e quella dello Specht si equi= valgono e l'uno e l'altro (e con essi anche gli al= tri proprietari delle macchine per l'art.122 Re= golamento stradale) sono tenuti solidamente (art. 1156 Cod. civ.) al risarcimento dei danni da essi cagionati.=

E venendo all'esame della misura del risarcimento nei confronti del Dassati, anche la Corte ritiene che non siano dovuti i danni in dipendenza delle spese di allevamento. Queste infatti non si sono verificate in causa dell'evento,ma erano già sta= te incontrate in obbedienza ad un obbligo natur ale e civile incombente ai genitori. Ad esse quindi non é applicabile il concetto di danno che implica una ingiusta diminuzione di patrimonio.= Il Das= sati fa presente,a conforto della sua domanda, la considerazione, che , a seguito della prematura mor= te del figlio,le spese già fatte si sarebbero re= se inutili. Ma il concetto di inutilità non ri = sponde alle verità delle cose perché,come si espri=

me una sentenza della suprema Corte richiamata dagli appellanti le spese di alimentazione, istruzione, ed educazione vengono rafggiungendo il loro scopo giorno per giorno a mano a mano che l'alimentato protrae la sua vita ed accresce la sua educazione "Comunque la sopravvenuta inutlità non potrebbe avere l'efficacia di fare attribuire retroattivamen= te carattere di ingiusta diminuzione di patrimonio e quindi di danno risarcibile alle doverose spese già fatte.

Ma la Corte ritiene che nella spese non sia dovuto alcun indennizzo nemeno a titolo di lucro cessante in ragione del profitto che il padre poteva ripromettersi ove la vita del figlio non fosse stata precocemente troncata, e lo stesso fosse giun= to all'età di utile lavoro.E' questa materia alla quale non sono adattabili criteri rigidi e uniformi. La soluzione deve dipendere dalle particolarità del caso. Ammette la Corte la risarcibilità,come conse= guenza del delitto o quasi delitto, del danno futuro" del cui avverarsi si possa avere la certezza morale sulla base di un processo induttivo che tenga conto delle possibilità in relazione al corso ordinario de= gli eventi".=

Ma quando,come nella specie, si tratta di un ragaz=

zo appena novenne destinato, nell'intenzione del pa= dre ad essere avviato a una libera professione ,a una forma d'attività quindi che solo dopo molti anni di studi dispendiosi si sarebbe reso profficua, e quan= do si rifletta che normalmente da una famiglia agia= ta quale il Dassati assumere essere la sua si procu= ra di dare una professione ai figli non già nella apsettativa per i genitori di un proprio vantaggio; ma per dari ai figli la possibilità di provvedere a sé stessi e di farsi una famiglia, si deve conchiu= dere che l'utilità economica che il Dassati poteva ripromettzrsi dal figlio ove questi fosse giunto nel= la pobbissibilità di lavorare e guadagnare era così lon= tana,incerta e anzi poco probabile da non poter es= sere ragionevolmente valutata quale motivo di danno.

Sono invece indubbiamente dovuti, in aplicazione dell'art.198 Cp. e quale conseguenza del reato di omicidio colposo che lo Specht e il Berti ebbero a comettere a titolo, come si disse, di imperizia il prima, e di inosservanza di norme regolamentari il secondo, i danni morali.=Non importa che la soprav= venuta amnistia abbia impedita la dichiarazione di colpevolezza di ambedue in sede di giudizio penale. In simili casi deve essere consentito al Giudice civi= le di accertare egli stesso al fine dell'applicazione

delle sanzioni civili previste dagli art.185 e se= guenti Cod.Pen., la sussistenza di una penale re= sponsabilità. Altrimenti il successivo articolo 198 che nel caso di estinzione del reato e delle pene, fa salve le obbligazioni civili derivanti dal reato non avrebbe pratica attuazione. Alla valutazione di tali danni non possono necessariamente presiedere che criteri discrezionali.=

Certo nessuna somma può compensare il dolore di un padre che perde in circostanze così tragiche il proprio figlio,ma appunto perciò il ri= conoscimento del danno ha un contenuto più simbolico che pecuniario. Nella specie, é tenuto anche conto della presumbile capacità di pagamento degli obbli= gati,stimasi equo determinarlo nella somma di Lire 20.000.=

Quanto ai danni reclamati dalla signora Osler la sentenza del Tribunale,che, facendo luogo ai giusti rilievi dei convenuti,ha ammesso prove e formulate perizie in termini tali da permettere la dimostrazione che i disturbi psichici e fisici e ogni altra complicazione lamentati dalla Osler fu= rono la conseguenza del tragico avvenimento, e con= tro la quale non furono d'altronde dedotte dagli ap= pellanti specifiche lagnanze, deve essere confermata

Circa le spese ,quelle sostenute nel pre= sente giudizio dal Dassati che rimane vittorioso nella questione del sequestro, e si vede confermato sebbene in minore misura, il diritto al risarcimento dei danni vengono poste, insieme a quelle della presente, a carico degli appellanti. La pronuncia su tutte le altre spese é rimessa al Tribunale al quale la causa viene restituita per il suo corso ulteriore.

P. Q. M.

La Corte

Reietta ogni altra istanza, eccezione e de= duzione,

In parziale riforma dell'appellata sentenza

Condanna in solido lo Specht Leopoldo, la Ditta Graef e Stift,Berti Luigi,Dalprà Galliano, Hofer Andrea, e Hoelzl Giovanni e rifondere al Dassati Ric= cardi i soli danni morali che liquida nella somma di L. 20.000.=

Si condanna pure in solido a rifondere al Dassati le spese del presente giudizio che liqui= da in L.2440.70 in esse comprese L.1800.= per onorar ri d'avvocato, e a pagare quella della pre= sente e sua registrazione.=

Conferma nel resto l'impugnata sentenza

e rimette la causa per la pronuncia sulla domanda proposta dalla signora Osler Elvira e su tutte le altre epse al Tribunale di Rovereto.=

Trento, 29 maggio 1934 XII

Fti Botto-Micca, Cetto, Paltrinieri, Galassi estensore, Mondini

Il Cancelliere

Fto Lotta

Pubblicata all'udienza del 19 giugno 1934 XII nei modi Legger in assenza delle parti.=

Il Cancelliere

fto R. Cristanelli

Registrata a Trento il 29 giugno 1934 XII al N° 2370 Atti Giudiziari Vol.20 Esatte Lire 75.10

Il Procuratore

fto Olivieri (L.S.)

Comandiamo a tutti gli ufficiale giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione la presente,al Ministero Pubblico di darvi assistenza,a tutti i comandanti ed ufficiali della forza pubblica di concorrervi con essa,quando ne siano legalmente richiesti.=

Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta del signor Avv.Co.Eugenio Cesarini Sfora nell'interesse di Dassati Riccardo in forma esecutiva

Cancelleria della sez. di Corte d'Appello di Trento

li 1 lug.1934 Anno XII E.F.

Il Cancelliere

fto Lott (L.S.)

Relazione di notifica

L'anno millenovecentotrentaquattro addì 2 del me= se di luglio in Trento.=

A richiesta dei signori Dassati Riccardo e Osler Elvira di Riva s/Garda elettivamente domicilia= ti in Trento, Via S.Pietro 19,presso lo studio del loro procuratore avv.Conte Eugenio Cesarini Sforza; io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alla Regia Corte di Appello ho notificata copia autenti= ca spedita in forma esecutiva dell'instiestesa senten= za ai signori;1) Specht Leopoldo nel suo domicilio eletto presso lo studio dell'Avv.Giuseppe Stefenel= li junior in Trento, ivi consegnandola a mani del medesimo domiciliatario per l'assenza del domicilia= to.=

2) al signor Karl Graef quale titolare della Ditta Graef e Stift di Vienna nel suo domicilio eletto in Trento presso lo studio dell'avv.Giuseppe Stefenelli junior ivi consegnandola a mani del mesesimo domi= ciliatario per l'assenza del domiciliato.=

3) al signor Berti Luigi, nel domicilio eletto in Trento presso lo studio dell'avv.Luigi Balista ivi consegnandola a mani del mesedimo domiciliatario per l'assenza del domiciliato.=

4) al signor Dalprà Galliano nel domicilio eletto in Trento presso lo studio dell'avvLUigi Balista ivi consegnandola a mani del medesimo domiciliata= rio per l'assenza del domiciliato.=

5) al signor Hoffer Andrea nel domicilio eletto in Trento presso lo studio dell'Avv.Luigi Balista ivi consengandola a mani del medesimo domiciliata= rio per l'assenza del domiciliato.=

6) al signor Hoelzl Giovanni nel domicilio eletto in Trento presso lo studio dell'Avv.Luigi Balista ivi consegnandola a mani del medesimo domiciliata= rio per l'assenza del domiciliato.=

Trento, li due luglio 1934 XII

Ufficiale Giudiziario della Corte d'Appello

Sezione di Trento

fto Guglielmo Baglioni (L.S.)

IN NOME DI SUA MAESTA' VITTORIO EMANUELE III° N° 78/34 R.Gen.

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

La Corte d'Appello, Sezione di Trento, composta degli Ill.mi Signori:

Botto Micca Comm.Cesare	Presidente
Cetto CavUff. Germano	Consigliere
Paltrinieri Cav.Uff. Dino	" rel.
Galassi Cav. Uff. Giuseppe	" est.
Mondini Cav.Uff.Alessandro	"

ha pronunziato la seguente

S E N T E N Z A

nelle cause civili inscritte rispettivamente nel Ruolo Generale di spedizione sotto i Nri:78,102 dell'anno 1934 - e abbinate sotto il numero 78/34 R.Gen. promosse con atto di citazione in appello N.470 Repertorio Uff. Giudiziario Cucci Michele in data 20 febbraio 1934 del Tribunale di Rovereto e N° 700 Repertorio stesso ufficiale giudiziario in data 14 marzo 1934 - XII°.-

da

SPECHT LEOPOLDO, DITTA GRAEF e STIFT di Vienna, in persona del suo presidente signor Karl Graef, col procuratore e domiciliatario avv.dott.Giuseppe Stefenelli junior di Trento, Via Roma N. 35

per delega in calce alla citazione,

appellante;

c o n t r o

DALPRA'

BERTI LUIGI, ~~xxxxxxxx~~ GALLIANO, Hoffer ANDREA, HOELZL GIOVANNI col procuratore e domiciliatario Avv. Luigi Balista in Trento, Via S.Trinità 14, per delega in calce alla citazione, appellanti e appellati

c o n t r o

DASSATI RICCARDO, domiciliatario e residente in Riva ed elettivamente in Trento presso lo studio dell'Avv. Conte Eugenio Cesarini Sforza, quale procuratore e con l'Avv. Giuseppe Ferrandi per delega in calce alla citazione, appellato e appellante per incidente,

nonché: contro:

OSLER ELVIRA in DASSATI, col proc. e dom. avv. Eugenio conte Cesarini Sforza, Via S.Pietro 14 in Trento, per delega in calce alla citazione, appellata

In punto :

Appello da sentenza 20 novembre 1933 del Tribunale di Rovereto

OGGETTO: Risarcimento danni e convalida sequestro conservativo.

All'udienza dell'8 maggio 1934 in cui la causa fu assegnata a sentenza i procuratori delle parti presero le conclusioni qui sotto riportate:

CONCLUSIONI DEGLI APPELLANTI

Specht, Graef e Stift:

Piaccia alla Ecc.ma Corte, reietta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, edin parziale riforma della sentenza 20 Novembre - 30 dicemnre 1933 XII del Tribunale di Rovereto:

G i u d i c a r e

Revocare il sequestrò concesso ed istanza di Dassati Riccardo in odio al signor Specht Leopoldo, e comunques respingersi la domanda di convalida del sequestro stesso, con condanna ai danni.

Ridurre in più equa misura l'indennizzo spettante al Dassati Riccardo.

Respingersi l'appello principale dei Signori Berti, Dalprà, Hoffer, eHoelzl nonchè lx'appello incidentale del Dassati.

Confermarsi nel resto l'appellata sentenza.

Col favore delle spese, funzioni di procuratore ed onorari di avvocato.

CONCLUSIONI DEGLI APPELLANTI BERTI E CONSORTI:

Piaccia alla Corte Ecc.ma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, giudicare:

In via pregiudiziale:

Unirsi la presente causa a quella iniziata dal signor Specht Leopoldo e dalla Ditta Karl Graef e Stift con atto di appello 20 febbraio 1934.

In via principale :

Riformarsi l'appellata sentenza, dichiarando assolti i Signori Berti, Dalprà, Hoesl Hoffer dalle domande tutte contro di essi spiegati nella precedente fase di giudizio.

Con la vittoria delle spese.

In via del tutto subordinata: Ammettersi per interrogatorio e testi i capitoli di prova da noi dedotti nella precedente fase di giudizio e da aversi qui per letteralmente trascritti.

Ammettersi pure il seguente capitolo di prova per interrogatorio e testi:

1. Vero che il signor Berti si era fermato il solo tempo strettamente necessario per lo scarico dei vitelli nel macello e che già stava avviandosi per ripartire sul suo camioncino allorché avvenne il sinistro.=

In via strettamente subordinata giudicare:

Ammettersi i seguenti capitoli di prova per interrogatorio e testi:

2) Vero che il giorno del sinistro i freni del

camioncino del Berti erano in perfetta efficenza ed assai potenti;

3) Vero che il camioncino del Berti fermo nel lato destro della strada, non ostruiva del tutto la visuale e quindi l'auto guidata dallo Specht doveva vedere il grosso camion proveniente in senso opposto;

4) Vero che, quando avvenne l'urto, il grosso camion incrociante già aveva oltrepassato il camion= cino fermo.

CONCLUSIONI DEGLI APPELLATI DASSATI E OSLER

Per tutti i motivi fin qui esposti, il patrocinio degli appellati Dassati Carlo e Osler Elvira, chiede e conclude perché la Corte Ecc.ma voglia:

In principalità:

Per quel che riguarda la convalida del sequestro:

Confermare la sentenza impugnata.

Per quel che riguarda il risarcimento dei danni in favore di Dassati Riccardo:

Respinto l'appello principale dei convenuti, acco= gliere l'appello incidentale di Dassati Riccardo e condannare i convenuti in solido al pagamento di L.70.000.= o quanto meno confermare la sentenza impugnata.

Con la condanna di tutti i convenuti nella rifusio=

ne delle spese ed onorari di causa.

In subordine:

Ammettere le prove per testi addotte in primo grado da Dassati Riccardo.

F A T T O

Il 19 ottobre 1932 verso le ore 12 in via Giacomo Cis sita alla periferia di Riva avanti un edificio adibito ad abitazione del custode del pubblico macello situato alla destra della strada per chi guardaverso Riva e al centro di una leggera curva che ivi descrive la strada,sostava,rivolto verso Riva, un camioncino col quale il macellaio Berti Luigi aveva trasportato due vitelli.

Il Berti,scaricate le bestie e dato i freni alla macchina,si era portato, per una apposita strada che si diparte dalla strada principale,alle stalle del macello situato ad un livello più basso della strada stessa.In quel momento vennero a passare un autocarro con rimorchio guidato da Certo Manfredi Simeone proveniente da Riva e una automobile guidata dal suddito austriaco Specht Leopoldo,diretta verso Riva.Il primo passò liberamente,ma la seconda urtò contro lo spigolo posteriore sinistro del camioncino,il quale in seguito dell'urto avanzò per breve tratto andando con la parte anteriore a stri=

sciare contro il muro della casa,quivi malaugurata=
mente si trovava Dassati Amedeo ragazzo di nove anni,
figlio del custode del macello Dassati Riccardo,il
quale,uscito poco prima della casa,stava rasentan=
do il muro per portarsi vicino a un orto.=
Il povero ragazzo preso tra la macchina e il muro eb=
be la testa schiacciata e morì sull'istante.Per ta=
le fatto l'Arma dei RR.CC. sporse denuncia per omici=
dio colposo contro i conducenti delle due macchine
Berti Luigi e Specht Leopoldo.
La stessa Arma procedette anche al sequestro dell'au=
tomobile dello Specht.Furono compiuti diversi atti
di istruttoria (visita di località,interrogatorio
di imputati,esame testimoni), ma la sopravvenu=
ta amnistia di cui al R.D.5 novembre 1932 N° 1403,
estinguendo il reato d'omicidio colposo,interruppe
il corso dell'azione penale.Allora il Dassati Ric=
cardo con ricorso al Presidente del Tribunale di Ro=
vereto,rilevando che lo svincolo del sequestro pe=
nale lo avrebbe messo nella quasi assoluta impossibi=
lità di conseguire il ristoro dei danni da parte del=
lo Specht "e di coloro che in prosieguo risultassero
proprietari o comproprietari dell'automobile",chiese
sequestro conservativo sull'automobile stessa.=
Il sequestro fu accordato con provvedimento 22 novem=

bre 1932,e con citazione 26 dello stesso mese il Dassati convenne lo Specht avanti il Tribunale di Rovereto insitando per la sua conferma.Con altra citazione 11=13 febbraio 1932 lo stesso Dassati rilevando che anche i proprietari degli autoveicoli dovevano ri= spondere solidamente dei danni derivati dal lutto= so evento e asserendo che wxwxwxwww il camion= cino era di proprietà oltre che del Berti , anche di Dalprà Galliano,Hofer Andrea, e Hoelzl Giovanni tutti di Riva, e che l'automobile era di proprietà della Ditta Graef e Stift di Vienne,convenne tutti costoro avanti lo stesso Tribunale di Rovere= to chiedendone la condanna solidale al risarcimen= to dei danni che proponeva nella somma di L.70.000.= o in quella diversa che il Tribunale,attese le ri= sultanze di causa avrebbe voluto fissare.Con altra citazione di pari data anche la moglie del Dassa= ti,Osler Elvira,asserendo che a seguito del tra= gico evento essa era stata colpita da grave malat= tia nervosa e da gravi disturbi fisici dei quali non era ancora guarita e in conseguenza dei quali aveva già subito un danno di L.10.000.= con= venne le stesse parti avanti lo stesso Tribunale chiedendone la condanna solidale al pagamento dei danni nella somma di L.10.000.= o in quell'altra

che il Tribunale avrebbe voluto fissare.Le tre cau=
se furono riunite con provvedimento 8 novembre 1933
Il Dassati chiese quindi con comparsa 27 novembre
1933 la conferma del sequestro "contro chi di ra=
gione".Ne merito sostenne esservi stata colpa da
parte di entrambi i conducenti ed insistette nella
richiesta dei danni che riferì a tre titoli:1.dan=
ni emergenti costituiti dalle spesegià incontrate
di mantenimento, educazione e istruzione del fi=
glio e che la morte di questo aveva reso inutili.
2.Lucro cessante indipendente dell'utilità eco=
nomica che avrebbe potuto conseguire dall'opera del=
figlio,ove questi fosse giunto nella possibilità
di lavorare e guadagnare. 3.Danni morali.=
La signora Osler a sua volta fece presente che i
disturbi persistevano e che a causa degli stessi
aveva anche dovuto subire l'interruzione di una gra=
vidanza e difficilmente avrebbe potuto condurne
a termine una nuova.=
deduesse all'uopo prove per testi e perizia e conchiu=
se che la somma richiesta in citazione doveva essere
ampliata in quell'altra da stabilirsi a istrutto=
ria e perizia eseguite.=
Ognuna delle parti convenute contestò la colpa del
conducente del proprio autoveicolo,cercando di ri=

versarla sul conducente dell'altro. Quanto ai danni, il Berti e consorti contestarono il fondamento di quelli reclamati dal Dassati.Lo Specht e ditta Graef e Stift riconobbero solo quelli dovuti per danno mergente da valutarsi però con molta discrezione e tenuto conto del loro carattere futuro ed incerto, e delle presuntive spese che sarebbero state necessarie per portare il figlio all'età utile.Tutte le parti furono poi concordi nel rilevare la necessità della dimostrazione che lo stato morboso della Osler Elvira, l'interruzione della gravidanza ed ogni altra complicazione furono originati soltanto dallo choc patito e non ebbero cause preesistenti.=

In particolare lo Specht si oppose alla domanda di convalida del sequestro rilevando che l'automobile era di esclusiva proprietà della ditta e che il sequestro era stato concesso contro di lui e non contro la ditta proprietaria.Il Tribunale con sentenza 20 novembre 1933 confermò il sequestro,e, accertata la colpa di entrambi i conducenti, riconobbe al Dassati il diritto ai danni inerenti a quell'utilità patrimoniale che lo stesso poteva ripromettersi dal figlio,ove fosse vissuto, ed ai danni morali e gli uni e gli altri liquidò nella somma complessiva

di Lire 40.000.=;ed ammise le prove per testi offer=
te dall'Osler,e , opportunamente modoficata in modo
da rispondere alle osservazioni delle controparti,
la perizia.
Contro tale sentenza sporsero appello con atti di ci=
tazione 20 febbraio e 14 marzo 1934 lo Specht Leopol=
do e ditta Graef e Stift e Berti Luigi e consorti.
Appellò incidentalmente anche il Dassati,lagnandosi
del mancato riconoscimento dei danni inerenti alle
spese da lui già incontrate per l'allevamento del
figlio.=
Le parti assunsero le conclusioni sopra trascritte
e venne quindi la causa chiusa a sentenza.=

IN DIRITTO

Sulla questione del sequestro rileva la
Corte che l'appello su questo punto è stato proposto
(come è detto esplicitamente nella comparsa di
Specht e ditta) dal solo Spchet,il quale è infatti
colui che in primo giudizio si era opposto alla con=
valida del sequestro.Basterebbe questo rilievo per
la reiezione dell'appello,in quanto proposto da per
sona che,non essendo la proprietaria della cosa gra=
vata del sequestro,non aveva nessun interesse ad
opporsi alla convalida ed ad impugnare la sentenza
che la convalida aveva invece accordato. Ma l'appel=

lo é da respingere anche per ragioni sostanziali
Appunto perché la ditta Graef e Stift é la proprietaria dell'automobile e come tale tenuta solidamente col conducente Specht al risarcimento dei danni, é legittima la richiesta nei suoi confronti di convalida del sequestro ottenuto ed eseguito sulla automobile.=
Né può eccepirsi che siano state violate le norme che riflettono la proposizione di una domanda in giudizio per essere la domanda di convalida di cui in citazione 26 novembre 1932 stata proposta nei confronti del solo Specht, dal momento che dopo la riunione delle tre cause,il Dassati con la comparsa 27 novembre 1933 chiese la convalida del sequestro non più soltanto contro lo Specht,ma"contro chi di ragione". Avrebbe potuto il Dassati una volta venuto a cognizione che proprietaria della automobile era la ditta,provocare l'intervento di questa a sensi dell'art.203 C.P.C. nella causa di convalida.=
Ma avvenuta l'unione (richiesta dalla stessa ditta "per la evidente connessione della materia") di questa causa con le altre, e stabilitosi quindi tra tutte le parti un solo vincolo processuale,la ditta, senza necessità di provocarne l'intervento,era da considerarsi parte anch nella causa di convalida e

in grado di proporre anche in questa le sue difese contro la domanda di conferma del sequestro che,con la comparsa ~~del~~ 27 novembre 1933 e in armonia con la richiesta di sequestro che era stata fatta per tutelare un credito che il Dassati vantava non solo contro lo Specht,ma anche contro coloro che in seguito sarebbero risultati proprietari dell'automobile, era stata estesa anche nei suoi confronti.=

Quanto poi all'opportunità del sequestro che lo Specht pure contesta sul riflesso che come ebbe ad ammettere lo stesso Dassati la ditta Graef e Stift costituisce uno dei più potenti organismi austriaci,ritiene la Corte che a giustificarne il provvedimento valga per sé sola la circostanza che la ditta ha la sua sede all'estero dove più difficile sarebbe per il Dassati il rintraccio di beni da sottporre ad eventuali esecuzioni, e più facile per la ditta la possibilità di eludere le richieste del Dassati.=

Passando all'indagine sulla sussistenza di elementi di colpa a carico dei conducenti,osserva la Corte che lo Specht e ditta non contestanò più in questa sede la colpa dello Specht la quale d'altronde appare evidente a titolo di imperizia dalla circostanza emersa dai rilievi e dalle risultanze dell'istruttoria penale,che avendo lo Specht rallentato la

velocità della sua macchina per permettere il passaggio del camion che veniva in direzione opposta iniziò il movimento di conversione verso sinistra per oltrepassare il camioncino fermo quando lo spazio lasciato dal camion appena passato non era sufficente alla manovra e andò così a urtare contro il camioncino. Lo Specht e ditta sostengono però in questo d'accordo con gli appellati, la colpa concorrente del Berti, La tesi é giustificata. La Corte infatti ravvisa un elemento di colpa a titolo di inosservanza di norme regolamentari, non in alcune omissioni rilevate dalle controparti e anche il Tribunale e riflettenti la mancata adozione, in aggiunta alla chiusura dei freni, di ulteriori ostacoli alle ruote che nessuna disposizione di legge impone e che solo l'impossibile previsione dello straordinario evento che si é poi verificato avrebbe consigliato; o l'abbandono momentaneo dell' autoveicolo che non é vietato a condizione che siano prese le opportune cautele per prevenire gli incidenti (art.23 Cap.4 e 31 Cap.3 Regolamento stradale), o l'omesso accostamento del camioncino a contatto del muro della casa, ma nel fatto di aver lasciato senza giustificato motivo fermo il camioncino in quel tratto

della pubblica strada. Infatti la circolazione sulle strade d'uso pubblico dove essere libera e a nessuno é lecito porvi in qualsiasi modo impedimento (art. 22 e 23 Regolamento stradale).Eccezionalmente é concessa per motivi giustificati (art.23) e per ragioni di necessità (art.31) la sosta di veicoli.=
Ne consegue che colui che senza giustificati motivi e senza necessità fa sostare un veicolo sulla pubblica strada commette una violazione delle ora indicate norme. Questo é quanto ha fatto il Berti, che,potendo e dovendo condurre il suo casioncino alle stalle del macello a mezzo della apposita via che come é pacifico, congiunge la pubblica strada alle stalle annesse,preferì,evidentemente, per sua comodità scaricare i vitelli sulla strada e quivi lasciare l'autoveicolo mentre egli procedeva a piedi accompagnando le bestie alle stalle.La durata della sosta é particolare irrilevante, ed é pertanto inutile la prova al riguardo dedotta dagli appellanti, anche come ogni altra prova riflettente le circostanze del fatto le quali non sono oggetto di contestazione.E' poi evidente la connessione di causa a effetto fra la violazione regolamentare commessa dal Berti e l'evento dannoso perché se il Berti non avesse ingombrata buona parte della strada che, come risul=

ta,é larga solo sei metri e permette l'incrocio di solo due veicoli e non avesse reso in tal modo più disagevole il passaggio di al tri veicoli, anche l'automobile dello Specht sarebbe liberamente passata e nulla sarebbe avvenuto.=

La colpa del Berti e quello dello Specht si equivalgono e l'uno e l'altro (e con essi anche gli altri proprietari delle macchine per l'art122 Regolamento stradale) sono tenuti solidamente (art. 1156 Cod. Civ.) al risarcimento dei danni da essi cagionati.

E venendo all'esame della misura del risarcimento nei confronti del Dassati,anche la Corte ritiene che non siano dovuti i danni in dipendenza delle spese di allevamento.Queste infatti non si sono verificate in causa dell'evento,ma erano già state incontrate in obbedienza a un obbligo naturale e civile incombente ai genitori.Ad esse quindi non é applicabile il concetto di danno che implica una ingiusta diminuzione di patrimonio. Il Dassati fa presente,a confronto della sua domanda, la considerazione,che ,a seguito della prematura morte del figlio, le spese già fatte si sarebbero rese inutili.Ma il concetto di inutilità non risponde alla verità delle cose perché, come si espri=

me una sentenza della Suprema Corte richiamata dagli appellanti le spese di alimentazione,istruzioxx ne ed educazione vengono raggiungendo il loro scopo giorno per giorno a mano a mano che l'alimentato protrae la sua vita, ed accresce la sua educazione "Comunque la sopravvenuta inutilità non potrebbe avere l'efficacia di fare attribuire retroattivamente carattere di ingiusta diminuzione di patromonio e quindi di danno risarcibile alle doverose spese già fatte.

Ma la Corte ritiene che nella specie non sia dovuto alcun indennizzo nemmeno a titolo di lucro cessante in ragione di profitto che il padre po= xxxxxx teva ripromettersi ove la vita del figlio non fosse stata precocemente troncata, e lo stesso fosse giun= to all'età di utile lavoro.E' questa materia alla quale non sono adattabili criteri rigidi e uniformi. La soluzione deve dipendere dalle particolarità del caso.Ammette la Corte la risarcibilità,come conse= guenza di delitto o quasi delitto,del danno futuro" dal cui avverarsi si possa avere la certezza morale sulla base di un precesso induttivo che tenga conto delle probabilità in relazione al corso ordinario de= gli eventi".=

Ma quando,come nella specie, si tratta di un ragaz=

zo appenna novenne,destinato,nell'intenzione del pa=
dre ad essere avviato a una libera professione,a una
forma d'attività quindi che solo dopo molti anni di
studi dispendiosi si sarebbe resa profficua,e quan=
do si riflette che normalmente da una famiglia agia=
ta quale il Dassati assume essere la sua si procu=
ra di dare una professione ai figli non già nella
aspettativa per i genitori di un proprio vantaggio
ma per dare ai figli la possibilità di provvedere
a se stessi e di farsi una famiglia,si deve conchiu=
dere che l'utilità economica del Dassati poteva
ripromettersi dal figlio ove questi fosse giunto nel=
la ~~w~~possibilità di lavorare e guadagnare era così lon=
tana,incerta e anzi poco probabile da non poter es=
sere ragionevolmente valutata quale motivo di danno.
Son invece indubbiamente dovuti, in applicazione
dell'art.198 Cp.e quale conseguenza del reato di
omicidio colposo che lo Specht e il Berti ebbero a
commettere a titolo, come si disse, di imperizia il
primo, e di inosservanza di norme regolamentari il
secondo, i danni morali. Non importa che la soprav=
venuta amnistia abbia impedita la dichiarazione di
colpevolezza di ambedue in sede di giudizio penale.
In simili casi deve essere consentito al Giudice Civi=
le di accertare egli stesso al fine dell'applicazione

delle sanzioni civili previste dagli art.185 e se= guenti Cod.Pen.,la sussistenza di una penale re= sponsabilità.Altrimenti il successivo articolo 198 che nel caso di estinzione del reato e delle pene, fa salve le obbligazioni civili derivanti dal reato non avrebbe pratica attuazione.Alla valutazione di tali danni non possono necessariamente prendere che criteri discrezionali.=

Certo nessuna somma può compensare il doloro di un padre che perde in circostanze così tragiche il proprio figlio, ma appunto perciò il ri= conoscimento del danno ha un contenuto più simbolico che pecuniario. Nella specie, é tenuto conto anche della presumibile capacità di pagamento degli obbli= gati, stimasi equo determinarlo nella somma di Lire 20.000.=

Quanto ai danni reclamati dalla signora Osler la sentenza del Tribunale,che,facendo luogo ai giusti rilievi dei convenuti ,ha ammesso prove e formulate perizie in termini tali da permettere la dimostrazione che i disturbi psichici e fisici e ogni altra complicazione lamentati dalla Osler fu= rono conseguenza del tragico avvenimento, e con= tro la quale non furono d'altronde dedotte dagli ap= pellanti specifiche lagnanze,deve essere confermato

Circa le spese, quelle sostenute nel pre= sente giudizio dal Dassati che rimane vittorioso nella questione del sequestro, e si vede confermato sebbene in minore misura, il diritto al risarcimento dei danni vengono poste,insieme con quelle della prosente, a carico degli appellanti .La pronuncia su tutte le altrespese é rimessa al Tribunale al quale la causa viene restituita per il suo corso ulteriore.=

P.Q.M.

La Corte.

Reietta ogni altra istanza,eccezione e de= duzione.

In parziale riforma dell'appellata sentenza.

Condanna in solido Specht Leopoldo,la Ditta Graef e Stift,Berti Luifi,Dalprà Galliano, Hofer Andrea, Hoelzl Giovanni a rifondere a Dassati Ric= cardo i soli danni morali che liquida nella somma di L.20.000.=

Si condanna pure in solido a rifondere al Dassati le spese del presenre giudizio che liqui= da in L.2440.70 in esso comprese L.1800.= per ono= rari d'avvocato, e a pagare quelle della pre = sente e sua registrazione.=

Conferma nel resto l'impugnata sentenza

e rimette la causa per la pronuncia sulla domanda proposta dalla signora Caler Elvira e su tutte le altre spese al Tribunale di Rovereto.-

Trento, 29 maggio 1934 - XII°

Fti Botto-Micca,Cetto, Paltrinieri, Calassi estensore, Mondini.-

Il Cancelliere

fto Lott

Pubblicata all'udienza 19 giugno 1934-XII° nei modi di Legge in assenza delle parti.-

Il Cancelliere

fto. E. Cristanelli

Registrata a Trento il 28 giugno 1943 XXI al N° 2730 Atti Giudiziari Vol.20 Esatte Lire 75.10

Il Procuratore

fto Olivieri (L.S.)

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione la presente,al Ministero pubblico di darvi assistenza,a tutti i comandanti ed ufficiali della forza pubblica di concorrervi con essa,quando ne siano legalmente richiesti.

Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta del sig.Avv.Co.Cesarini Sforza nell'interesse di Dassati Riccardo in forma esecutiva.

Cancelleria della sez.di Corte d'Appello di Trento

li 1 luglio 1934 Anno XII E.F.

Il Cancelliere

fto Lott (L.S.)

Relazione di notifica.

L'anno millenovecentotrenta quattro addì 2 del mese di luglio in Trento.

A richiesta dei signori Dassati Riccardo e Osler Elvira di Riva s/Garda elettivamente domiciliati in Trento,Via S.Pietro 19,presso lo studio del loro procuratore Avv?Conte Eugenzio Cesarini Sforza; io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alla Regia Corte di Appello ho notificata copia autentica spedita in forma esecutiva dell'antiestesa sentenza ai signori :1) Specht Leopoldo nel suo domicilio eletto presso lo studio dell'avv.Giuseppe Stefenelli junior di Trento,ivi consegnandola a mani del medesimo domiciliatario per l'assenza del domiciliato.

2) al signor Karl Graef quale titolare della Ditta Graef e Stift di Vienna nel domicilio eletto in Trento presso lo studio dell'Avv.Giuseppe Stefenelli junior ivi consegnandola a mani del medesimo

domiciliatario per l'assenza del domiciliato.

3) al signor Berti Luigi, nel domicilio eletto in Trento presso lo studio dell'Avv.Luigi Balista ivi consegnandola a mani del medesimo domiciliatario per l'assenza del domiciliato.=

4) al signor Delprà Galliano nel domicilio eletto in Trento presso lo studio dell'Avv. Luigi Balista ivi consegnandola a mani del medesimo domiciliatario per l'assenza del domiciliato.=

5) al signor Hoffer Andrea nel domicilio eletto in Trento, presso lo studio dell'Avv.Luigi Balista ivi consegnandola a mani del medesimo domiciliatario per l'assenza del domiciliato.=

6) al signor Hoelzl Giovanni neldomicilio eletto in Trento presso lo stdio dell'Avv.Luigi Balista ivi consegnandola a mani del medesimo domiciliatario per l'assenza del domiciliato.=

Trento,li due luglio 1934 XII.=

Ufficiale Giudiziario della Corte d'Apello

Sezione di Trento

fto Guglielmo Bagioni

IN NOME DI SUA MAESTA' VITTORIO EMANUELE III N° 78/34 R.Gen.

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

La Corte d'Appello, Sezione di Trento, composta degli Ill.mi Signori:

Botto Micca Comm.Cesare	Presidente
Cetto CavUff. Germano	Consigliere
Paltrinieri Cav.Uff. Dino	" rel.
Galassi Cav. Uff. Giuseppe	" est.
Mondini Cav.Uff.Alessandro	"

ha pronunziato la seguente

S E N T E N Z A

nelle cause civili inscritte rispettivamente nel Ruolo Generale di spedizione sotto i Nri:78,102 dell'anno 1934 - e abbinate sotto il numero 78/34 R.Gen. promosse con atto di citazione in appello N.470 Repertorio Uff. Giudiziario Cucci Michele in data 20 febbraio 1934 del Tribunale di Rovereto e N° 700 Repertorio stesso ufficiale giudiziario in data 14 marzo 1934 = XII°.=

da

SPECHT LEOPOLDO, DITTA GRAEF e STIFT di Vienna, in persona del suo presidente signor Karl Graef, col procuratore e domiciliatario avv.dott.Giuseppe Stefenelli junior di Trento, Via Roma N. 35

per delega in calce alla citazione,

appellante;

c o n t r o

DALPRA'

BERTI LUIGI, ~~xxxxxxxx~~ GALLIANO, Hoffer ANDREA, HORLEL GIOVANNI col procuratore e domiciliatario Avv. Luigi Balista in Trento, Via S.Trinità 14, per delega in calce alla citazione, appellanti e appellati

c o n t r o

DASSATI RICCARDO, domiciliatario e residente in Riva ed elettivamente in Trento presso lo studio dell'Avv. Conte Eugenio Cesarini Sforza, quale procuratore e con l'Avv. Giuseppe Ferrandi per delega in calce alla citazione, appellato e appellante per incidente,

nonchè: contro:

OSLER ELVIRA in DASSATI, col proc. e dom. avv. Eugenio conte Cesarini Sforza, Via S.Pietro 14 in Trento, per delega in calce alla citazione, appellata

In punto :

Appello da sentenza 20 novembre 1933 del Tribunale di Rovereto

OGGETTO: Risarcimento danni e convalida sequestro conservativo.

All'udienza dell'8 maggio 1934 in cui la causa fu assegnata a sentenza i procuratori delle parti presero le conclusioni qui sotto riportate:

CONCLUSIONI DEGLI APPELLANTI

Specht, Graef e Stift:

Piaccia alla Ecc.ma Corte, reietta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, edin parziale riforma della sentenza 20 Novembre - 30 dicemnre 1933 XII del Tribunale di Rovereto:

G i u d i c a r e

Revocare il sequestrò concesso ed istanza di Dassati Riccardo in odio al signor Specht Leopoldo, e comunques respingersi la domanda di convalida del sequestro stesso, con condanna ai danni.

Ridurre in più equa misura l'indennizzo spettante al Dassati Riccardo.

Respingersi l'appello principale dei Signori Berti, Dalprà, Hoffer, eHoelzl nonchè lx'appello incidentale del Dassati.

Confermarsi nel resto l'appellata sentenza.

Col favore delle spese, funzioni di procuratore ed onorari di avvocato.

CONCLUSIONI DEGLI APPELLANTI BERTI E CONSORTI:

Piaccia alla Corte Ecc.ma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, giudicare:

In via pregiudiziale:

Unirsi la presente causa a quella iniziata dal signor Specht Leopoldo e dalla Ditta Karl Graef e Stift con atto di appello 20 febbraio 1934.

In via principale:

Riformarsi l'appellata sentenza, dichiarando assolti i Signori Berti, Dalprà, Hoelzl Hoffer dalle domande tutte contro di essi spiegati nella precedente fase di giudizio.

Con la vittoria delle spese.

In via del tutto subordinata: Ammettersi per interrogatorio e testi i capitoli di prova da noi dedotti nella precedente fase di giudizio e da aversi qui per letteralmente trascritti.

Ammettersi pure il seguente capitolo di prova per interrogatorio e testi:

1. Vero che il signor Berti si era fermato il solo tempo strettamente necessario per lo scarico dei vitelli nel macello e che già stava avviandosi per ripartire sul suo camioncino allorché avvenne il sinistro.=

In via strettamente subordinata giudicare:

Ammettersi i seguenti capitoli di prova per interrogatorio e testi:

2) Vero che il giorno del sinistro i freni del

camioncino del Berti erano in perfetta efficenza ed assai potenti;

3) Vero che il camioncino del Berti fermo nel lato destro della strada,non ostruiva del tutto la visuale e quindi l'auto guidata dallo Specht doveva vedere il grosso camion proveniente in senso opposto;

4) Vero che,quando avvenne l'urto, il grosso camion incrociante già aveva oltrepassato il camion= cino fermo.

CONCLUSIONI DEGLI APPELLATI DASSATI E OSLER

Per tutti i motivi fin qui esposti, il patrocinio degli appellati Dassati Carlo e Osler Elvira,chiede e conclude perché la Corte Ecc.ma voglia:

In principalità:

Per quel che riguarda la convalida del sequestro:

Confermare la sentenza impugnata.

Per quel che riguarda il risarcimento dei danni in favore di Dassati Riccardo:

Respinto l'appello principale dei convenuti, acco= gliere l'appello incidentale di Dassati Riccardo e condannare i convenuti in solido al pagamento di L.70.000.= o quanto meno confermare la sentenza impugnata.

Con la condanna di tutti i convenuti nella rifusio=

ne delle spese ed onorari di causa.

In subordine:

Ammettere le prove per testi addotte in primo grado da Dassati Riccardo.

F A T T O

Il 19 ottobre 1932 verso le ore 12 in via Giacomo Cis cita alla periferia di Riva avanti un edificio adibito ad abitazione del custode del pubblico macello situato alla destra della strada per chi guardaverso Riva e al centro di una leggera curva che ivi descrive la strada, sostava, rivolto verso Riva, un camioncino col quale il macellaio Berti Luigi aveva trasportato due vitelli.

Il Berti, scaricate le bestie e dato i freni alla macchina, si era portato, per una apposita strada che si diparte dalla strada principale, alle stalle del macello situato ad un livello più basso della strada stessa. In quel momento vennero a passare un autocarro con rimorchio guidato da Certo Manfredi Simeone proveniente da Riva e una automobile guidata dal suddito austriaco Specht Leopoldo, diretta verso Riva. Il primo passò liberamente, ma la seconda urtò contro lo spigolo posteriore sinistro del camiocino, il quale in seguito dell'urto avanzò per breve tratto andando con la parte anteriore a stri=

sciare contro il muro della casa,quivi malaugurata=
mente si trovava Dassati Amedeo ragazzo di nove anni,
figlio del custode del macello Dassati Riccardo,il
quale,uscito poco prima della casa,stava rasentan=
do il muro per portarsi vicino a un orto.=
Il povero ragazzo preso tra la macchina e il muro eb=
be la testa schiacciata e morì sull'istante.Per ta=
le fatto l'Arma dei RR.CC. sporse denuncia per omici=
dio colposo contro i conducenti delle due macchine
Berti Luigi e Specht Leopoldo.
La stessa Arma procedette anche al sequestro dell'au=
tomobile dello Specht.Furono compiuti diversi atti
di istruttoria (visita di località,interrogatorio
di imputati,esame testimoni), ma la sopravvenu=
ta amnistia di cui al R.D.5 novembre 1932 N° 1403,
estinguendo il reato d'omicidio colposo,interruppe
il corso dell'azione penale.Allora il Dassati Ric=
cardo con ricorso al Presidente del Tribunale di Ro=
vereto,rilevando che lo svincolo del sequestro pe=
nale lo avrebbe messo nella quasi assoluta impossibi=
lità di conseguire il ristoro dei danni da parte del=
lo Specht "e di coloro che in prosieguo risultassero
proprietari o comproprietari dell'automobile",chiese
sequestro conservativo sull'automobile stessa.=
Il sequestro fu accordato con provvedimento 22 novem=

bre 1932, e con citazione 26 dello stesso mese il Dassati convenne lo Spechta vanti il Tribunale di Rovereto insitando per la sua conferma. Con altra citazione 11=13 febbraio 1932 lo stesso Dassati rilevando che anche i proprietari degli autoveicoli dovevano ri= spondere solidamente dei danni derivati dal lutto= so evento e asserendo che wxwxwxwww il camion= cino era di proprietà oltre che del Berti, anche di Delprà Galliano, Hofer Andrea, e Hoelzl Giovanni tutti di Riva, e che l'automobile era di proprietà della Ditta Graef e Stift di Vienne, convenne tutti costoro avanti lo stesso Tribunale di Rovere= to chiedendone la condanna solidale al risarcimen= to dei danni che proponeva nella somma di L.70.000.= o in quella diversa che il Tribunale, attese le ri= sultanze di causa avrebbe voluto fissare. Con altra citazione di pari data anche la moglie del Dassa= ti, Osler Elvira, asserendo che a seguito del tra= gico evento essa era stata colpita da grave malat= e da gravi disturbi fisici tia nervosa wxxwxxxxwxxxxxxxxxxx dei quali non era ancora guarita e in conseguenza dei quali aveva già subito un danno di L.10.000.= con= venne le stesse parti avanti lo stesso Tribunale chiedendone la condanna solidale al pagamento dei danni nella somma di L.10.000.= o in quell'altra

che il Tribunale avrebbe voluto fissare.Le tre cau=
se furono riunite con provvedimento 8 novembre 1933
Il Dasenti chiese quindi con comparsa 27 novembre
1933 la conferma del sequestro "contro chi di ra=
gione".Ne merito sostenne esservi stata colpa da
parte di entrambi i conducenti ed insistette nella
richiesta dei danni che riferì a tre titoli:1.dan=
ni emergenti costituiti dalle spesegià incontrate
di mantenimento, educazione e istruzione del fi=
glio e che la sorte di questo aveva reso inutili.
2.Lucro cessante indipendente dell'utilità eco=
nomica che avrebbe potuto conseguire dall'opera del=
figlio,ove questi fosse giunto nella possibilità
di lavorare e guadagnare. 3.Danni morali.=
La signora Osler a sua volta fece presente che i
disturbi persistevano e che a causa degli stessi
aveva anche dovuto subire l'interruzione di una gra=
vidanza e difficilmente avrebbe potuto condurne
a termine una nuova.=
dedusse all'uopo prove per testi e perizia e conchiu=
se che la somma richiesta in citazione doveva essere
ampliata in quell'altra da stabilirsi a istrutto=
ria e perizia eseguite.=
Ognuna delle parti convenute contestò la colpa del
conducente del proprio autoveicolo,cercando di ri=

versarla sul conducente dell'altro. Quanto ai danni, il Berti e consorti contestarono il fondamento di quelli reclamati dal Dassati.Lo Specht e ditta Graef e Stift riconobbero solo quelli dovuti per danno sorgente da valutarsi però con molta discrezione e tenuto conto del loro carattere futuro ed incerto, e delle presuntive spese che sarebbero state necessarie per portare il figlio all'età utile.Tutte le parti furono poi concordi nel rilevare la necessità della dimostrazione che lo stato morboso della Osler Elvira, l'interruzione della gravidanza ed ogni altra complicazione furono originati soltanto dallo choc patito e non ebbero cause preesistenti.=

In particolare lo Specht si oppose alla domanda di convalida del sequestro rilevando che l'automobile era di esclusiva proprietà della ditta e che il sequestro era stato concesso contro di lui e non contro la ditta proprietaria.Il Tribunale con sentenza 20 novembre 1933 confermò il sequestro,e, accertata la colpa di entrambi i conducenti, riconobbe al Dassati il diritto ai danni inerenti a quell'utilità patrimoniale che lo stesso poteva ripromettersi dal figlio,ove fosse vissuto, ed ai danni morali e gli uni e gli altri liquidò nella somma complessiva

di Lire 40.000.=;ed ammise le prove per testi offerto dall'Osler,e , opportunamente modificata in modo da rispondere alle osservazioni delle controparti, la perizia.

Contro tale sentenza sporsero appello con atti di citazione 20 febbraio e 14 marzo 1934 lo Specht Leopoldo e ditta Graef e Stift e Berti Luigi e consorti. Appellò incidentalmente anche il Dacosti,lagnandosi del mancato riconoscimento dei danni inerenti alle spese da lui già incontrate per l'allevamento del figlio.=

Le parti assunsero le conclusioni sopra trascritte e venne quindi la causa chiusa a sentenza.=

IN DIRITTO

Sulla questione del sequestro rileva la Corte che l'appello su questo punto è stato proposto (come é detto esplicitamente nella comparsa di Specht e ditta) dal solo Spchet,il quale é infatti colui che in primo giudizio si era opposto alla convalida del sequestro.Basterebbe questo rilievo per la reiezione dell'appello,in quanto proposto da persona che,non essendo la proprietaria della cosa gravata del sequestro,non aveva nessun interesse ad opporsi alla convalida ed ad impugnare la sentenza che la convalida aveva invece accordato. Ma l'appel=

lo é da respingere anche per ragioni sostanziali appunto perchè la ditta Graef e Stift é la proprietaria dell'automobile e come tale tenuta solidamente col conducente Specht al risarcimento dei danni, é legittima la richiesta nei suoi confronti di convalida del sequestro ottenuto ed eseguito sulla automobile.-

Né può eccepirsi che siano state violate le norme che riflettono la proposizione di una domanda in giudizio per essere la domanda di convalida di cui in citazione 26 novembre 1932 stata proposta nei confronti del solo Specht, dal momento che dopo la riunione delle tre cause, il Dassati con la comparsa 27 novembre 1933 chiese la convalida del sequestro non più soltanto contro lo Specht, ma "contro chi di ragione". Avrebbe potuto il Dassati una volta venuto a cognizione che proprietaria della automobile era la ditta, provocare l'intervento di questa a sensi dell'art.203 C.P.C. nella causa di convalida.-

Ma avvenuta l'unione (richiesta dalla stessa ditta "per la evidente connessione della materia") di questa causa con le altre, e stabilitosi quindi tra tutte le parti un solo vincolo processuale, la ditta, senza necessità di provocarne l'intervento, era da considerarsi parte anch nella causa di convalida e

in grado di proporre anche in questa le sue difese contro la domanda di conferma del sequestro che,con la la comparsa dal 27 novembre 1933 e in armonia con la richiesta di sequestro che era stata fatta per tutelare un credito che il Dassati vantava non solo contro lo Specht,ma anche contro coloro che in seguito sarebbero risultati proprietari dell'automobile, era stata estesa anche nei suoi confronti.=

Quanto poi all'opportunità del sequestro che lo Specht pure contesta sul riflesso che come ebbe ad ammettere lo stesso Dassati la ditta Graef e Stift costituisce uno dei più potenti organismi austriaci,ritiene la Corte che a giustificarne il provvedimento valga per sé sola la circostanza che la ditta ha la sua sede all'estero dove più difficile sarebbe per il Dassati il rintraccio di beni da sottporre ad eventuali esecuzioni, e più facile per la ditta la possibilità di eludere la richiesta del Dassati.=

Passando all'indagine sulla sussistenza di elementi di colpa a carico dei conducenti,osserva la Corte che lo Specht e ditta non contestanb più in questa sede la colpa dello Specht la quale d'altronde appare evidente a titolo di imperizia dalla circostanza emersa dai rilievi e dalle risultanze dell'istruttoria penale,che avendo lo Specht rallentato la

velocità della sua macchina per permettere il passaggio del camion che veniva in direzione opposta iniziò il movimento di conversione verso sinistra per oltrepassare il camioncino fermo quando lo spazio lasciato dal camion appena passato non era sufficente alla manovra e andò così a urtare contro il camioncino.Lo Specht e ditta sostengono però in questo d'accordo con gli appellati,la colpa concorrente del Berti,La tesi é giustificata.La Corte infatti ravvisa un elemento di colpa a titolo di inosservenza di norme regolamentari, non in alcune omissioni rilevate dalle controparti e anche il Tribunale e riflettenti la mancata adozione, in aggiunta alla chiusura dei freni, di ulteriori ostacoli alle ruote che nessuna disposizione di legge impone e che solo l'impossibile previsione dello straordinario evento che si é poi verificato avrebbe consigliato; o l'abbandono momenteneo dell'autoveicolo che non é vietato a condizione che siano prese le opportune cautele per prevenire gli incidenti (art.23 Cap.4 e 31 Cap.3 Regolamento stradale), o l'omesso accostamento del camioncino a contatto del muro della casa, ma nel fatto di aver lasciato senza giustificato motivo fermo il camioncino in quel tratto

della pubblica strada. Infatti la circolazione sulle strade d'uso pubblico dove essere libera e a nessuno é lecito porvi in qualsiasi modo impedimento (art. 22 e 23 Regolamento stradale).Eccezionalmente é concessa per motivi giustificati (art.23) e per ragioni di necessità (art.31) la sosta di veicoli.=
Ne consegue che colui che senza giustificati motivi e senza necessità fa sostare un veicolo sulla pubblica strada commette una violazione delle ora indicate norme. Questo é quanto ha fatto il Berti, che,potendo e dovendo condurre il suo casioncino alle stalle del macello a mezzo della apposita via che come é pacifico, congiunge la pubblica strada alle stalle annesse,preferì,evidentemente, per sua comodità scaricare i vitelli sulla strada e quivi lasciare l'autoveicolo mentre egli procedeva a piedi accompagnando le bestie alle stalle.La durata della sosta é particolare irrilevante, ed é pertanto inutile la prova al riguardo dedotta dagli appellanti, anche come ogni altra prova riflettente le circostanze del fatto le quali non sono oggetto di contestazione.E' poi evidente la connessione di causa a effetto fra la violazione regolamentare commessa dal Berti e l'evento dannoso perché se il Berti non avesse ingombrata buona parte della strada che, come risul=

ta,é larga solo sei metri e permette l'incrocio di solo due veicoli e non avesse reso in tal modo più disagevole il passaggio di al tri veicoli, anche l'automobile dello Specht sarebbe liberamente passata e nulla sarebbe avvenuto.-

La colpa del Berti e quello dello Specht si equivalgono e l'uno e l'altro (e con essi anche gli altri proprietari delle macchine per l'art122 Regolamento stradale) sono tenuti solidamente (art. 1156 Cod. Civ.) al risarcimento dei danni da essi cagionati.

E venendo all'esame della misura del risarcimento nei confronti del Dassati,anche la Corte ritiene che non siano dovuti i danni in dipendenza delle spese di allevamento.Queste infatti non si sono verificate in causa dell'evento,ma erano già state incontrate in obbedienza a un obbligo naturale e civile incombente ai genitori.Ad esse quindi non é applicabile il concetto di danno che implica una ingiusta diminuzione di patrimonio. Il Dassati fa presente,a confronto della sua domanda, la considerazione,che ,a seguito della prematura morte del figlio, le spese già fatte si sarebbero rese inutili.Ma il concetto di inutilità non risponde alla verità delle cose perché, come si espri-

me una sentenza della Suprema Corte richiamata dagli appellanti le spese di alimentazione,istruzioxm ne ed educazione vengono raggiungendo il loro scopo giorno per giorno a mano a mano che l'alimentato protrae la sua vita, ed accresce la sua educazione "Comunque la sopravvenuta inutilità non potrebbe avere l'efficacia di fare attribuire retroattivamente carattere di ingiusta diminuzione di patromonio e quindi di danno risarcibile alle doverose spese già fatte.

Ma la Corte ritiene che nella specie non sia dovuto alcun indennizzo nemmeno a titolo di lucro cessante in ragione di profitto che il padre po= xxxxxx teva ripromettersi ove la vita del figlio non fosse stata precocemente troncata, e lo stesso fosse giun= to all'età di utile lavoro.E' questa materia alla quale non sono adattabili criteri rigidi e uniformi. La soluzione deve dipendere dalle particolarità del caso.Ammette la Corte la risarcibilità,come conse= guenza di delitto o quasi delitto,del danno futuro" dal cui avverarsi si possa avere la certezza morale sulla base di un precesso induttivo che tenga conto delle probabilità in relazione al corso ordinario de= gli eventi".=

Ma quando,come nella specie, si tratta di un ragaz=

zo appenna novenne,destinato,nell'intenzi ne del padre ad essere avviato a una libera professione,a una forma d'attività quindi che solo dopo molti anni di studi dispendiosi si sarebbe resa profficua,e quando si riflette che normalmente da una famiglia agiata quale il Dassati assume essere la sua si procura di dare una professione ai figli non già nella aspettativa per i genitori di un proprio vantaggio ma per dare ai figli la possibilità di provvedere a se stessi e di farsi una famiglia,si deve conchiudere che l'utilità economica del Dassati poteva riprometterei dal figlio ove questi fosse giunto nella ~~w~~possibilità di lavorare e guadagnare era così lontana,incerta e anzi poco probabile da non poter essere ragionevolmente valutata quale motivo di danno. Son invece indubbiamente~~x~~ dovuti, in applicazione dell'art.198 Cp.e quale conseguenza del reato di omicidio colposo che lo Specht e il Berti ebbero a commettere a titolo, come si disse, di imperizia il primo, e di inosservanza di norme regolamentari il secondo, i danni morali. Non importa che la sopravvenuta amnistia abbia impedita la dichiarazione di colpevolezza di ambedue in sede di giudizio penale. In simili casi deve essere consentito al Giudice Civile di accertare egli stesso al fine dell'applicazione

delle sanzioni civili previste dagli art.185 e seguenti Cod.Pen.,la sussistenza di una penale responsabilità.Altrimenti il successivo articolo 198 che nel caso di estinzione del reato e delle pene, fa salve le obbligazioni civili derivanti dal reato non avrebbe pratica attuazione.Alla valutazione di tali danni non possono necessariamente prendere che criteri discrezionali.=

Certo nessuna somma può compensare il dolore di un padre che perde in circostanze così tragiche il proprio figlio, ma appunto perciò il riconoscimento del danno ha un contenuto più simbolico che pecuniario. Nella specie, é tenuto conto anche della presumibile capacità di pagamento degli obbligati, stimasi equo determinarlo nella somma di Lire 20.000.=

Quanto ai danni reclamati dalla signora Osler la sentenza del Tribunale,che,facendo luogo ai giusti rilievi dei convenuti ,ha ammesso prove e formulate perizie in termini tali da permettere la dimostrazione che i disturbi psichici e fisici e ogni altra complicazione lamentati dalla Osler furono conseguenza del tragico avvenimento, e contro la quale non furono d'altronde dedotte dagli appellanti specifiche lagnanze,deve essere confermato

Circa le spese, quelle sostenute nel presente giudizio dal Dassati che rimane vittorioso nella questione del sequestro, e si vede confermato sebbene in minore misura, il diritto al risarcimento dei danni vengono poste,insieme con quelle della prosente, a carico degli appellanti.La pronuncia su tutte le altrespese é rimessa al Tribunale al quale la causa viene restituita per il suo corso ulteriore.=

P.Q.M.

La Corte.

Reietta ogni altra istanza,eccezione e deduzione.

In parziale riforma dell'appellata sentenza.

Condanna in solido Specht Leopoldo,la Ditta Graef e Stift,Berti Luifi,Dalprà Galliano, Hofer Andrea, Hoelzl Giovanni a rifondere a Dassati Riccardo i soli danni morali che liquida nella somma di L.20.000.=

Si condanna pure in solido a rifondere al Dassati le spese del presenre giudizio che liquida in L.2440.70 in esso comprese L.1800.= per onorari d'avvocato, e a pagare quelle della presente e sua registrazione.=

Conferma nel resto l'impugnata sentenza

e rimette la causa per la pronuncia sulla domanda proposta dalla signora Caler Elvira e su tutte le altre spese al Tribunale di Rovereto.=

Trento, 29 maggio 1934 = XII°

Fti Botto-Micca,Cetto, Paltrinieri, Galassi estensore, Mondini.=

Il Cancelliere

fto Lott

Pubblicata all'udienza 19 giugno 1934=XII° nei modi di Legge in assenza delle parti.=

Il Cancelliere

fto. E. Cristanelli

Registrata a Trento il 28 giugno 1943 XII al N° 2730 Atti Giudiziari Vol.20 Esatte Lire 75.10

Il Procuratore

fto Olivieri (L.S.)

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione la presente,al Ministero pubblico di darvi assistenza,a tutti i comandanti ed ufficiali della forza pubblica di concorrervi con essa,quando ne siano legalmente richiesti.

Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta del sig.Avv.Co.Cesarini Sforza nell'interesse di Dassati Riccardo in forma esecutiva.

Cancelleria della sez.di Corte d'Appello di Trento

li 1 luglio 1934 Anno XII E.F.

Il Cancelliere

fto Lott (L.S.)

Relazione di notifica.

L'anno millenovecentotrenta uattro addì 2 del me= se di luglio in Trento.

A richiesta dei signori Dassati Riccardo e Osler Elvira di Riva s/Garda elettivamente domiciliati in Trento,Via S.Pietro 19,presso lo studio del loro procuratore Avv?Conte Eugenzio Cesarini Sforza; io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alla Regia Corte di Appello ho notificata copia autentica spedita in forma esecutiva dell'antiestesa sentenza ai signori :1) Specht Leopoldo nel suo domicilio eletto presso lo studio dell'avv.Giuseppe Stefenelli junior di Trento,ivi consegnandola a mani del medesimo domiciliatario per l'assenza del domiciliato.

2) al signor Karl Graef quale titolare della Ditta Graef e Stift di Vienna nel domicilio eletto in Trento presso lo studio dell'Avv.Giuseppe Stefenelli junior ivi consegnandola a mani del medesimo

domiciliatario per l'assenza del domiciliato.

3) al signor Berti Luigi, nel domicilio eletto in Trento presso lo studio dell'Avv.Luigi Balista ivi consegnandola a mani del medesimo domiciliatario per l'assenza del domiciliato.=

4) al signor Dalprà Galliano nel domicilio eletto in Trento presso lo studio dell'Avv. Luigi Balista ivi consegnandola a mani del medesimo domiciliatario per l'assenza del domiciliato.=

5) al signor Hoffer Andrea nel domicilio eletto in Trento, presso lo studio dell'Avv.Luigi Balista ivi consegnandola a mani del medesimo domiciliatario per l'assenza del domiciliato.=

6) al signor Hoelzl Giovanni nel domicilio eletto in Trento presso lo stdio dell'Avv.Luigi Balista ivi consegnandola a mani del medesimo domiciliatario per l'assenza del domiciliato.=

Trento,li due luglio 1934 XII.=

Ufficiale Giudiziario della Corte d'Apello

Sezione di Trento

fto Guglielmo Baglioni

IN NOME DI SUA MAESTA' VITTORIO EMANUELE III N° 78/34 R.Gen.

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

La Corte d'Appello, Sezione di Trento, composta degli Ill.mi Signori:

Botto Micca Comm.Cesare Presidente

Cetto CavUff. Germano Consigliere

Paltrinieri Cav.Uff. Dino " xxx.

Galassi Cav. Uff. Giuseppe " est.

Mondini Cav.Uff.Alessandro "

ha pronunziato la seguente

S E N T E N Z A

nelle cause civili inscritte rispettivamente nel Ruolo Generale di spedizione sotto i Nri:78,102 dell'anno 1934 - e abbinate sotto il numero 78/34 R.Gen. promosse con atto di citazione in appello N.470 Repertorio Uff. Giudiziario Cucci Michele in data 20 febbraio 1934 del Tribunale di Rovereto e N° 700 Repertorio stesso ufficiale giudiziario in data 14 marzo 1934 = XII°.=

da

SPECHT LEOPOLDO,DITTA GRAEF e STIFT di Vienne, in persona del suo presidente signor Karl Graef, col procuratore e domiciliatario avv.dott.Giuseppe Stefenelli junior di Trento, Via Roma N. 35

per delega in calce alla citazione,

appellante;

c o n t r o

BERTI LUIGI, DALPRA' GALLIANO, Hoffer ANDREA, HOELZL GIOVANNI col procuratore e domiciliatario Avv. Luigi Balista in Trento, Via S.Trinità 14, per delega in calce alla citazione, appellanti e appellati

c o n t r o

DASSATI RICCARDO, domiciliatario e residente in Riva ed elettivamente in Trento presso lo studio dell'Avv. Conte Eugenio Cesarini Sforza, quale procuratore e con l'Avv. Giuseppe Ferrandi per delega in calce alla citazione, appellato e appellante per incidente,

nonché: contro:

OSLER ELVIRA in DASSATI, col proc. e dom. avv. Eugenio conte Cesarini Sforza, Via S.Pietro 14 in Trento, per delega in calce alla citazione, appellata

In punto :

Appello da sentenza 20 novembre 1933 del Tribunale di Rovereto

OGGETTO: Risarcimento danni e convalida sequestro conservativo.

All'udienza dell'8 maggio 1934 in cui la causa fu assegnata a sentenza i procuratori delle parti presero le conclusioni qui sotto riportate:

CONCLUSIONI DEGLI APPELLANTI

Specht, Graef e Stift:

Piaccia alla Ecc.ma Corte, reietta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, edin parziale riforma della sentenza 20 Novembre - 30 dicemnre 1933 XII del Tribunale di Rovereto:

G i u d i c a r e

Revocare il sequestro concesso ad istanza di Dassati Riccardo in odio al signor Specht Leopoldo, e comunques respingersi la domanda di convalida del sequestro stesso, con condanna ai danni.

Ridurre in più equa misura l'indennizzo spettante al Dassati Riccardo.

Respingersi l'appello principale dei Signori Berti, Dalprà, Hoffer, eHoelzl nonchè lx'appello incidentale del Dassati.

Confermarsi nel resto l'appellata sentenza.

Col favore delle spese, funzioni di procuratore ed onorari di avvocato.

CONCLUSIONI DEGLI APPELLANTI BERTI E CONSORTI:

Piaccia alla Corte Ecc.ma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, giudicare:

In via pregiudiziale:

Unirsi la presente causa a quella iniziata dal signor Specht Leopoldo e dalla Ditta Karl Graef e Stift con atto di appello 20 febbraio 1934.

In via principale :

Riformarsi l'appellata sentenza, dichiarando assolti i Signori Berti, Dalprà, Hoelzl Hoffer dalle domande tutte contro di essi spiegati nella precedente fase di giudizio.

Con la vittoria delle spese.

In via del tutto subordinata: Ammettersi per interrogatorio e testi i capitoli di prova da noi dedotti nella precedente fase di giudizio e da aversi qui per letteralmente trascritti.

Ammettersi pure il seguente capitolo di prova per interrogatorio e testi:

1. Vero che il signor Berti si era fermato il solo tempo strettamente necessario per lo scarico dei vitelli nel macello e che già stava avviandosi per ripartire sul suo camioncino allorché avvenne il sinistro.=

In via strettamente subordinata giudicare:

Ammettersi i seguenti capitoli di prova per interrogatorio e testi:

2) Vero che il giorno del sinistro i freni del

camioncino del Berti erano in perfetta efficenza ed assai potenti;

3) Vero che il camioncino del Berti fermo nel lato destro della strada, non ostruiva del tutto la visuale e quindi l'auto guidata dallo Specht doveva vedere il grosso camion proveniente in senso opposto;

4) Vero che, quando avvenne l'urto, il grosso camion incrociante già aveva oltrepassato il camion= cino fermo.

CONCLUSIONI DEGLI APPELLATI DASSATI E OSLER

Per tutti i motivi fin qui esposti, il patrocinio degli appellati Dassati Carlo e Osler Elvira, chiede e conclude perché la Corte Ecc.ma voglia:

In principalità:

Per quel che riguarda la convalida del sequestro:

Confermare la sentenza impugnata.

Per quel che riguarda il risarcimento dei danni in favore di Dassati Riccardo:

Respinto l'appello principale dei convenuti, acco= gliere l'appello incidentale di Dassati Riccardo e condannare i convenuti in solido al pagamento di L.70.000.= o quanto meno confermare la sentenza impugnata.

Con la condanna di tutti i convenuti nella rifusio=

ne delle spese ed onorari di causa.

In subordine:

Ammettere le prove per testi oddotte in primo grado da Dassati Riccardo.

F A T T O

Il 19 ottobre 1932 verso le ore 12 in via Giacomo Cis sita alla periferia di Riva avanti un edificio adibito ad abitazione del custode del pubblico macello situato alla destra della strada per chi guardaverso Riva e al centro di una leggera curva che ivi descrive la strada, sostava, rivolto verso Riva, un camioncino col quale il macellaio Berti Luigi aveva trasportato due vitelli.

Il Berti, scaricate le bestie e dato i freni alla macchina, si era portato, per una apposita strada che si diparte dalla strada principale, alle stalle del macello situato ad un livello più basso della strada stessa. In quel momento vennero a passare un autocarro con rimorchio guidato da Certo Manfredi Simeone proveniente da Riva e una automobile guidata dal suddito austriaco Specht Leopoldo, diretta verso Riva. Il primo passò liberamente, ma la seconda urtò contro lo spigolo posteriore sinistro del camiocino, il quale in seguito dell'urto avanzò per breve tratto andando con la parte anteriore a stri=

sciare contro il muro della casa,quivi malaugurata=
mente si trovava Dassati Amedeo ragazzo di nove anni,
figlio del custode del macello Dassati Riccardo,il
quale,uscito poco prima della casa,stava rasentan=
do il muro per portarsi vicino a un orto.=
Il povero ragazzo preso tra la macchina e il muro eb=
be la testa schiacciata e morì sull'istante.Per ta=
le fatto l'Arma dei RR.CC. sporse denuncia per omici=
dio colposo contro i conducenti delle due macchine
Berti Luigi e Specht Leopoldo.
La stessa Arma procedette anche al sequestro dell'au=
tomobile dello Specht.Furono compiuti diversi atti
di istruttoria (visita di località,interrogatorio
di imputati,esame testimoni), ma la sopravvenu=
ta amnistia di cui al R.D.5 novembre 1932 N° 1403,
estinguendo il reato d'omicidio colposo,interruppe
il corso dell'azione penale.Allora il Dassati Ric=
cardo con ricorso al Presidente del Tribunale di Ro=
vereto,rilevando che lo svincolo del sequestro pe=
nale lo avrebbe messo nella quasi assoluta impossibi=
lità di conseguire il ristoro dei danni da parte del=
lo Specht "e di coloro che in prosieguo risultassero
proprietari o comproprietari dell'automobile",chiese
sequestro conservativo sull'automobile stessa.=
Il sequestro fu accordato con provvedimento 22 novem=

bre 1932, e con citazione 26 dello stesso mese il Dassati convenne lo Spechta, anti il Tribunale di Rovereto insitando per la sua conferma. Con altra citazione 11-13 febbraio 1932 lo stesso Dassati rilevando che anche i proprietari degli autoveicoli dovevano rispondere solidamente dei danni derivati dal luttoso evento e asserendo che wxwxwxwww il camioncino era di proprietà oltre che del Berti, anche di Dalprà Galliano, Hofer Andrea, e Hoelzl Giovanni tutti di Riva, e che l'automobile era di proprietà della Ditta Graef e Stift di Vienne, convenne tutti costoro avanti lo stesso Tribunale di Rovereto chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei danni che proponeva nella somma di L.70.000.- o in quella diversa che il Tribunale, attese le risultanze di causa avrebbe voluto fissare. Con altra citazione di pari data anche la moglie del Dassati, Osler Elvira, asserendo che a seguito del tragico evento essa era stata colpita da grave malattia nervosa e da gravi disturbi fisici ~~wxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~ dei quali non era ancora guarita e in conseguenza dei quali aveva già subito un danno di L.10.000.- convenne le stesse parti avanti lo stesso Tribunale chiedendone la condanna solidale al pagamento dei danni nella somma di L.10.000.- o in quell'altra

che il Tribunale avrebbe voluto fissare.Le tre cau=
se furono riunite con provvedimento 8 novembre 1933
Il Dassati chiese quindi con comparsa 27 novembre
1933 la conferma del sequestro "contro chi di ra=
gione".Ne merito sostenne esservi stata colpa da
parte di entrambi i conducenti ed insistette nella
richiesta dei danni che riferì a tre titoli:1.dan=
ni emergenti costituiti dalle spesegià incontrate
di mantenimento, educazione e istruzione del fi=
glio e che la morte di questo aveva reso inutili.
2.Lucro cessante indipendente dell'utilità eco=
nomica che avrebbe potuto conseguire dall'opera del=
figlio,ove questi fosse giunto nella possibilità
di lavorare e guadagnare. 3.Danni morali.=
La signora Osler a sua volta fece presente che i
disturbi persistevano e che a causa degli stessi
aveva anche dovuto subire l'interruzione di una gra=
vidanza e difficilmente avrebbe potuto condurne
a termine una nuova.=
dedusse all'uopo prove per testi e perizia e conchiu=
se che la somma richiesta in citazione doveva essere
ampliata in quell'altra da stabilirsi a istrutto=
ria e perizia eseguite.=
Ognuna delle parti convenute contestò la colpa del
conducente del proprio autoveicolo,cercando di ri=

versarla sul conducente dell'altro. Quanto ai danni, il Berti e consorti contestarono il fondamento di quelli reclamati dal Dassati.Lo Specht e ditta Graef e Stift riconobbero solo quelli dovuti per danno mergente da valutarsi però con molta discrezione e tenuto conto del loro carattere futuro ed incerto, e delle presuntive spese che sarebbero state necessarie per portare il figlio all'età utile.Tutte le parti furono poi concordi nel rilevare la necessità della dimostrazione che lo stato morboso della Osler Elvira, l'interruzione della gravidanza ed ogni altra complicazione furono originati soltanto dallo choc patito e non ebbero cause preesistenti.=

In particolare lo Specht si oppose alla domanda di convalida del sequestro rilevando che l'automobile era di esclusiva proprietà della ditta e che il sequestro era stato concesso contro di lui e non contro la ditta proprietaria.Il Tribunale con sentenza 20 novembre 1933 confermò il sequestro,e, accertata la colpa di entrambi i conducenti, riconobbe al Dassati il diritto ai danni inerenti a quell'utilità patrimoniale che lo stesso poteva riprometterei dal figlio,ove fosse vissuto, ed ai danni morali e gli uni e gli altri liquidò nella somma complessiva

di Lire 40.000.=;ed ammise le prove per testi offer= te dall'Osler,e , opportunamente modoficata in modo da rispondere alle osservazioni delle controparti, la perizia.

Contro tale sentenza sporsero appello con atti di ci= tazione 20 febbraio e 14 marzo 1934 lo Specht Leopol= do e ditta Graef e Stift e Berti Luigi e consorti. Appellò incidentalmente anche il Dassati,lagnandosi del mancato riconoscimento dei danni inerenti alle spese da lui già incontrate per l'allevamento del figlio.=

Le parti assunsero le conclusioni sopra trascritte e venne quindi la causa chiusa a sentenza.=

IN DIRITTO

Sulla questione del sequestro rileva la Corte che l'appello su questo punto è stato proposto (come é detto esplicitamente nella comparsa di Specht e ditta) dal solo Spchet,il quale é infatti colui che in primo giudizio si era opposto alla con= valida del sequestro.Basterebbe questo rilievo per la reiezione dell'appello,in quanto proposto da per sona che,non essendo la proprietaria della cosa gra= vata del sequestro,non aveva nessun interesse ad opporsi alla convalida ed ad impugnare la sentenza che la convalida aveva invece accordato. Ma l'appel=

lo é da respingere anche per ragioni sostanziali
Appunto perché la ditta Graef e Stift é la proprie=
taria dell'automobile e come tale tenuta solidamen=
te col conducente Specht al risarcimento dei danni,
é legittima la richiesta nei suoi confronti di con=
valida del sequestro ottenuto ed eseguito sulla au=
tomobile.=
Né può eccepirsi che siano state violate le norme
che riflettono la proposizione di una domanda in giu=
dizio per essere la domanda di convalida di cui in
citazione 26 novembre 1932 stata proposta nei con=
fronti del solo Specht, dal momento che dopo la riu=
nione delle tre cause,il Dassati con la comparsa
27 novembre 1933 chiese la convalida del sequestro
non più soltanto contro lo Specht,ma"contro chi
di ragione". Avrebbe potuto il Dassati una volta
venuto a cognizione che proprietaria della automobile
era la ditta,provocare l'intervento di questa a
sensi dell'art.203 C.P.C. nella causa di convalida.=
Ma avvenuta l'unione (richiesta dalla stessa ditta
"per la evidente connessione della materia") di que=
sta causa con le altre, e stabilitosi quindi tra tut=
te le parti un solo vincolo processuale,la ditta,
senza necessità di provocarne l'intervento,era da
considerarsi parte anch nella causa di convalida e

in grado di proporre anche in questa le sue difese contro la domanda di conferma del sequestro che,con la comparsa del 27 novembre 1933 e in armonia con la richiesta di sequestro che era stata fatta per tutelare un credito che il Dassati vantava non solo contro lo Specht,ma anche contro coloro che in seguito sarebbero risultati proprietari dell'automobile, era stata estesa anche nei suoi confronti.=

Quanto poi all'opportunità del sequestro che lo Specht pure contesta sul riflesso che come ebbe ad ammettere lo stesso Dassati la ditta Graef e Stift costituisce uno dei più potenti organismi austriaci,ritiene la Corte che a giustificarne il provvedimento valga per sé sola la circostanza che la ditta ha la sua sede all'estero dove più difficile sarebbe per il Dassati il rintraccio di beni da sottporre ad eventuali esecuzioni, e più facile per la ditta la possibilità di eludere le richieste del Dassati.=

Passando all'indagine sulla sussistenza di elementi di colpa a carico dei conducenti,osserva la Corte che lo Specht e ditta non contestando più in questa sede la colpa dello Specht la quale d'altronde appare evidente a titolo di imperizia dalla circostanza emersa dai rilievi e dalle risultanze dell'istruttoria penale,che avendo lo Specht rallentato la

velovità della sua macchina per permettere il pas= saggio del camion che veniva in direzione opposta iniziò il movimento di conversione verso sinistra per oltrepassare il camioncino fermo quando lo spa= zio lasciato dal camion appena passato non era suf= ficente alla manovra e andò così a urtare contro il camioncino.Lo Specht e ditta sostengono però in questo d'accordo con gli appellati,la colpa con= corrente del Berti,La tesi é giustificata.La Corte infatti ravvisa un elemento di colpa a ti= tolo di inosservanza di norme regolamentari, non in alcune omissioni rilevate dalle controparti e anche il Tribunale e riflettenti la mancata ado= zione, in aggiunta alla chiusura dei freni, di alteriori ostacoli alle ruote che nessuna di = sposizione di legge impone e che solo l'impossi= bile previsione dello straordinario evento che si é poi verificato avrebbe consigliato; o l'abban= dono momenteneo dell' autoveicolo che non é vieta= to a condizione che siano prese le opportune cau= tele per prevenire gli incidenti (art.23 Cap.4 e 31 Cap.3 Regolamento stradale), o l'omesso acco= stamento del camioncino a contatto del muro della casa, ma nel fatto di aver lasciato senza giusti= ficato motivo fermo il camioncino in quel tratto

della pubblica strada. Infatti la circolazione sulle strade d'uso pubblico dove essere libera e a nessuno é lecito porvi in qualsiasi modo impedimento (art. 22 e 23 Regolamento stradale).Eccezionalmente é concessa per motivi giustificati (art.23) e per ragioni di necessità (art.31) la sosta di veicoli.=
Ne consegue che colui che senza giustificati motivi e senza necessità fa sostare un veicolo sulla pubblica strada commette una violazione delle ora indicate norme. Questo é quanto ha fatto il Berti, che,potendo e dovendo condurre il suo camioncino alle stalle del macello a mezzo della apposita via che come é pacifico, congiunge la pubblica strada alle stalle annesse,preferì,evidentemente, per sua comodità scaricare i vitelli sulla strada e quivi lasciare l'autoveicolo mentre egli procedeva a piedi accompagnando le bestie alle stalle.La durata della sosta é particolare irrilevante, ed é pertanto inutile la prova al riguardo dedotta dagli appellanti, anche come ogni altra prova riflettente le circostanze del fatto le quali non sono oggetto di contestazione.E' poi evidente la connessione di causa a effetto fra la violazione regolamentare commessa dal Berti e l'evento dannoso perché se il Berti non avesse ingombrata buona parte della strada che, come risul=

ta,é larga solo sei metri e permette l'incrocio di solo due veicoli e non avesse reso in tal modo più disagevole il passaggio di al tri veicoli, anche l'automobile dello Specht sarebbe liberamente passata e nulla sarebbe avvenuto.=

La colpa del Berti e quello dello Specht si equivalgono e l'uno e l'altro (e con essi anche gli altri proprietari delle macchine per l'art122 Regolamento stradale) sono tenuti solidamente (art. 1156 Cod. Civ.) al risarcimento dei danni da essi cagionati.

E venendo all'esame della misura del risarcimento nei confronti del Dassati,anche la Corte ritiene che non siano dovuti i danni in dipendenza delle spese di allevamento.Queste infatti non si sono verificate in causa dell'evento,ma erano già state incontrate in obbedienza a un obbligo naturale e civile incombente ai genitori.Ad esse quindi non é applicabile il concetto di danno che implica una ingiusta diminuzione di patrimonio. Il Dassati fa presente,a confronto della sua domanda, la considerazione,che ,a seguito della prematura morte del figlio, le spese già fatte si sarebbero rese inutili.Ma il concetto di inutilità non risponde alla verità delle cose perché, come si espri=

me una sentenza della Suprema Corte richiamata dagli appellanti le spese di alimentazione, istruzione ne ed educazione vengono raggiungendo il loro scopo giorno per giorno a mano a mano che l'alimentato protrae la sua vita, ed accresce la sua educazione "Comunque la sopravvenuta inutilità non potrebbe avere l'efficacia di fare attribuire retroattivamente carattere di ingiusta diminuzione di patrimonio e quindi di danno risarcibile alle doverose spese già fatte.

Ma la Corte ritiene che nella specie non sia dovuto alcun indennizzo nemmeno a titolo di lucro cessante in ragione di profitto che il padre po= xxxxxx teva ripromettersi ove la vita del figlio non fosse stata precocemente troncata, e lo stesso fosse giunto all'età di utile lavoro. E' questa materia alla quale non sono adattabili criteri rigidi e uniformi. La soluzione deve dipendere dalle particolarità del caso. Ammette la Corte la risarcibilità, come conseguenza di delitto o quasi delitto, del danno futuro" dal cui avverarsi si possa avere la certezza morale sulla base di un processo induttivo che tenga conto delle probabilità in relazione al corso ordinario degli eventi".=

Ma quando, come nella specie, si tratta di un ragaz=

so appenna novenne, destinato, nell'intenzione del padre ad essere avviato a una libera professione, a una forma d'attività quindi che solo dopo molti anni di studi dispendiosi si sarebbe resa profficua, e quando si riflette che normalmente da una famiglia agiata quale il Dassati assume essere la sua si procura di dare una professione ai figli non già nella aspettativa per i genitori di un proprio vantaggio ma per dare ai figli la possibilità di provvedere a se stessi e di farsi una famiglia, si deve conchiudere che l'utilità economica del Dassati poteva riprometterai dal figlio ove questi fosse giunto nella ~~x~~possibilità di lavorare e guadagnare era così lontana, incerta e anzi poco probabile da non poter essere ragionevolmente valutata quale motivo di danno. Son invece indubbiamente~~x~~ dovuti, in applicazione dell'art.198 Cp. e quale conseguenza del reato di omicidio colposo che lo Specht e il Berti ebbero a commettere a titolo, come si disse, di imperizia il primo, e di inosservanza di norme regolamentari il secondo, i danni morali. Non importa che la sopravvenuta amnistia abbia impedita la dichiarazione di colpevolezza di ambedue in sede di giudizio penale. In simili casi deve essere consentito al Giudice Civile di accertare egli stesso al fine dell'applicazione

delle sanzioni civili previste dagli art.185 e seguenti Cod.Pen.,la sussistenza di una penale responsabilità.Altrimenti il successivo articolo 198 che nel caso di estinzione del reato e delle pene, fa salve le obbligazioni civili derivanti dal reato non avrebbe pratica attuazione.Alla valutazione di tali danni non possono necessariamente prendere che criteri discrezionali.=

Certo nessuna somma può compensare il dolore di un padre che perde in circostanze così tragiche il proprio figlio, ma appunto perciò il riconoscimento del danno ha un contenuto più simbolico che pecuniario. Nella specie, é tenuto conto anche della presumibile capacità di pagamento degli obbligati, stimasi equo determinarlo nella somma di Lire 20.000.=

Quanto ai danni reclamati dalla signora Osler la sentenza del Tribunale,che,facendo luogo ai giusti rilievi dei convenuti ,ha ammesso prove e formulate perizie in termini tali da permettere la dimostrazione che i disturbi psichici e fisici e ogni altra complicazione lamentati dalla Osler furono conseguenza del tragico avvenimento, e contro la quale non furono d'altronde dedotte dagli appellanti specifiche lagnanze,deve essere confermato

Circa le spese, quelle sostenute nel presente giudizio dal Dassati che rimane vittorioso nella questione del sequestro, e si vede confermato sebbene in minore misura, il diritto al risarcimento dei danni vengono poste,insieme con quelle della prosente, a carico degli appellanti.La pronuncia su tutte le altrespese é rimessa al Tribunale al quale la causa viene restituita per il suo corso ulteriore.=

P.Q.M.

La Corte.

Reietta ogni altra istanza,eccezione e deduzione.

In parziale riforma dell'appellata sentenza.

Condanna in solido Specht Leopoldo,la Ditta Graef e Stift,Berti Luifi,Dalprà Galliano, Hofer Andrea, Hoelzl Giovanni a rifondere a Dassati Riccardo i soli danni morali che liquida nella somma di L.20.000.=

Si condanna pure in solido a rifondere al Dassati le spese del presenre giudizio che liquida in L.2440.70 in esso comprese L.1800.= per onorari d'avvocato, e a pagare quelle della presente e sua registrazione.=

Conferma nel resto l'impugnata sentenza

e rimette la causa per la pronuncia sulla domanda proposta dalla signora Osler Elvira e su tutte le altre spese al Tribunale di Rovereto.=

Trento, 29 maggio 1934 = XII°

Fti Botto-Micca,Cetto, Paltrinieri, Galassi estensore, Mondini.=

Il Cancelliere

fto Lott

Pubblicata all'udienza 19 giugno 1934=XII° nei modi di Legge in assensa delle parti.=

Il Cancelliere

fto. E. Cristanelli

Registrata a Trento il 28 giugno 1943 XII al N° 2730 Atti Giudiziari Vol.20 Esatte Lire 75.10

Il Procuratore

fto Olivieri (L.S.)

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione la presente,al Ministero pubblico di darvi assistenza,a tutti i comandanti ed ufficiali della forza pubblica di concorrervi con essa,quando ne siano legalmente richiesti.

Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta del sig.Avv.Co.Cesarini Sforza nell'interesse di Dassati Riccardo in forma esecutiva.

Cancelleria della sez.di Corte d'Appello di Trento

li 1 luglio 1934 Anno XII E.F.

Il Cancelliere

fto Lott (L.S.)

Relazione di notifica.

L'anno millenovecentotrenta uattro addì 2 del me= se di luglio in Trento.

A richiesta dei signori Dassati Riccardo e Osler Elvira di Riva s/Garda elettivamente domicilia= ti in Trento,Via S.Pietro 19,presso lo studio del loro procuratore Avv?Conte Eugenzio Cesarini Sforza; io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alla Regia Corte di Appello ho notificata copia autenti= ca spedita in forma esecutiva dell'antiestesa senten= za ai signori :1) Specht Leopoldo nel suo domicilio eletto presso lo studio dell'avv.Giuseppe Stefenelli junior di Trento,ivi consegnandola a mani del medesimo domiciliatario per l'assenza del domi= ciliato.

2) al signor Karl Graef quale titolare della Ditta Graef e Stift di Vienna nel domicilio eletto in Trento presso lo studio dell'Avv.Giuseppe Stefenelli junior ivi consegnandola a mani del medesimo

domiciliatario per l'assenza del domiciliato.

3) al signor Berti Luigi, nel domicilio eletto in Trento presso lo studio dell'Avv.Luigi Balista ivi consegnandola a mani del medesimo domiciliatario per l'assenza del domiciliato.=

4) al signor Dalprà Galliano nel domicilio eletto in Trento presso lo studio dell'Avv. Luigi Balista ivi consegnandola a mani del medesimo domiciliatario per l'assenza del domiciliato.=

5) al signor Hoffer Andrea nel domicilio eletto in Trento, presso lo studio dell'Avv.Luigi Balista ivi consegnandola a mani del medesimo domiciliatario per l'assenza del domiciliato.=

6) al signor Hoelzl Giovanni neldomicilio eletto in Trento presso lo stdio dell'Avv.Luigi Balista ivi consegnandola a mani del medesimo domiciliatario per l'assenza del domiciliato.=

Trento,li due luglio 1934 XII.=

Ufficiale Giudiziario della Corte d'Apello

Sezione di Trento

fto Guglielmo Bagioni

R. CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

R I C O R S O

del signor Dassati Riccardo residente in Riva s:G. rappresentato dall'Avv.Prof. Ivanoe Bonomi suo Procuratore speciale

c o n t r o

Specht Leopoldo di Vienna, Ditta Graef e Stift di Vienna in persona del suo Presidente signor Karl Graef, Berti Luigi, Dalprà Galliano; Hofer Andrea e Hoelzl Giovanni, tutti di Riva s/Garda.

PER ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DELLA R.CORTE D'APPELLO, SEZIONE DI TRENTO d.d. 29 maggio - 19 giugno 1934 XII, notificata il 2 luglio 1934 XII, con atto N. 629 Rep.Uff.Giud.Guglielmo Baglioni.

In fatto con citazione di data 11 e 13 febbraio 1933 N.391 Uff.Giud. Cucci Michele il signor Dassatti Riccardo chiamava in giudizio avanti al Tribunale di Rovereto la Ditta Graef e Stift di Vienna e i signori Specht Leopoldo, Berti Luigi, Dalprà Galliano, Hofer Andrea e Hoelzl Giovanni per ottenere la loro condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che l'attore esponeva nella misura di L.70.000.= derivatigli dalla morte del suo unico figlio maschio, dell'età di nove anni, Amedeo Dassatti, verificatasi il 19 ottobre 1932 a causa di

investimento automobilistico.Il luttuoso episodio si era verificato nel modo seguente:Il bambino Amedeo Dassati uscendo dalla propria abitazione sita nell'edificio del macello pubblico di Riva s. Garda,(di cui il padre suo,odierno ricorrente,;è il custode)ed avendo veduta provenire dalla Gardesana occidentale una automobile,si riparava presso il muro della stessa casa e precisamente nello spazio rimasto libero tra il muro ed un camioncino abbandonato sulla pubblica via dal proprio conducente Berti Luigi.Senonché l'automobile intravista dal bambino Amedeo Dassati, per una errata manovra del suo conducente Specht Leopoldo, andava a cozzare contro la parte posteriore del camioncino incustodito, e così provocava lo schiacciamento dello sventurato fanciullo fra la parte wxwxwxwxwx anteriore del camioncino medesimo ed il muro della casa. Il bambino restava morto sul colpo.=

Risultò che il camioncino incustodito era di proprietà del conducente Berti Luigi e dei Sigg. Dalprà Galliano, Hofer Andrea, Hoelzl Giovanni; e che l'automobile sopravvenuta e guidata dal signor Specht Leopoldo, era di proprietà della ditta Graef e Stift di Vienna. Da ciò, la chiamata in giudizio delle prenominate persone tenute in soli=

do al risarcimento dei danni a sensi dell'art. 122 R.D.L. 2 dicembre 1928 N.3179; si precisa che la causa civile di danno venne iniziata dopo che il procedimento penale contro Berti Luigi e Specht Leopoldo fu conchiusa mediante declaratoria di amnistia a sensi dell'art. 1 R.D.L.5/11/1932 N.1403 La causa come sopra promossa da Dassati Riccardo (ed é soltanto di questa causa che l'odierno ricorso dovrà occuparsi) venne riunita con altre due cause promosse davanti al Tribunale di Rovereto contro i medesimi convenuti, l'una Dassati Riccardo per ottenere la convalida del sequestro conservativo eseguito sull'automobile guidata dallo Specht Leopoldo,l'altra dalla madre della vittima, signora Osler Elvira in Dassati, per ottenere a sua volta il risarcimento dei danni derivatile da una grave malattia prodottale dal forte turbamento psichico a causa della tragica morte del figlio.

Il Tribunale di Rovereto con sentenza 20 Novembre-30 dicembre 1933, mentre convalidava l'accennato sequestro conservativo ed ammetteva le prove per testi e per perizia dedotte dalla signora Osler Elvira a sostegno della sua particolare domanda,pronunciava definitivamente in ordine della richiesta del risarcimento dei danni proposta dall'odierno

ricorrente Dassati Riccardi condannando i convenuti in solido al pagamento per danni patrimoniali o non patrimoniali, della somma di L.40.000.=

Contro la sentenza di I° grado appellavano tanto i signori Berti Luigi, Balprà Galliano, Hofer Andrea e Hoelzl Giovanni con atto 14 marzo 1934 N.700 Rep. Uff.Giud.Cucci Michele, quanto il signor Specht Leopoldo e la ditta Graef e Stift di Vienna con atto 20 wxwxxxx febbraio 1934 N.470 Rep.Uff.Giud.Cucci Michele. Gli appellanti investivano col loro gravame tutte le pronuncie della sentenza Tribunalizia; e per quanto riguarda la condanna al risarcimento dei danni in favore di Dassati Riccardo, gli appellanti Berti Luigi e consorti insistevano nelle conclusioni di I° grado (assoluzione della domanda attrice, e in subordine, salva ammissione di dedotta istruttoria per testi sulle modalità del fatto, dichiarazione di irrisarcibilità dei danni non patrimoniali e irrisarcibilità dei danni patrimoniali inerenti alle spese sostenute dal genitore, per il sostentamento e l'educazione della vittima), mentre Specht Leopoldo e la ditta Graef e Stift di Vienna conchiudevano per la reiezione dell'appello principale di Berti Luigi e Consorti e per la riduzione della misura dell'indennizzo spettante a Das-

satti Riccardo.Giova aggiungere fin d'ora che anche il patrocinio dello Specht e della ditta Graef e Stift per sostenere la propria domanda di riduzione di detto indennizzo,si limitò davanti alla Corte d'Appello, come aveva fatto in Tribunale, a contestare la ri= sarcibilità del danno non patrimoniale e la irri= petibilità delle spese sostenute dall'attore per il mantenimento e l'educazione del figlio,mentre rico= nosceva la procedibilità nella specie della domanda di ristoro di danni per lucro cessante,pur chieden= do che il relativo indennizzo venisse fissato in misura più modesta di quella stabilita dal Tribuna= le di Rovereto.=

Riunite in un solo giudizio le cause promosse coi distinti appelli dei due gruppi di convenuti, la Corte di Trento con sentenza 29.5-19 giugno 1934 XII (mentre confermava la sentenza dei primi Giudici in ordine alla convalida del sequestro e alla pro= nuncia interlocutoria sulla domanda di Osler Elvira ra) riduceva l'indennizzo spettante a Dasenti Ric= cardo a L.20.000.= Sia nella propria motivazione che nel dispositivo, la Corte di Trento specificava che la somma di L.20.000.= veniva liquidata qua= le risarcimento dei soli danni morali,escludendosi nella specie la risarcibilità per qualsiasi titolo

di danni patrimoniali.=

Contro questa sentenza ricorre il signor Dassati Riccardo per motivi che vengono svolti in appresso.=

MEZZO DI CASSAZIONE

Violazione ed erronea interpretazione dell'art. 1151 C.C.

La Corte di Trento innanzitutto ha esclusa in via generale la risarcibilità dei danni in dipendenza delle spese di allevamento sostenute dal padre, asserendo(in conformità al pensiero dei Primi Giudici su questo specifico argomento) che dette spese erano già state incontrate in obbedienza ad un obbligo civile e morale incombente ai genitori e che le stesse avevano giorno per giorno raggiunto il loro scopo;ed ha in secondo luogo esclusa nella specie la risarcibilità del danno patrimoniale a titolo di lucro cessate in ragione del profitto che il padre poteva ripromettersi ove la vita del figlio non fosse stata precocemente troncata e lo stesso fosse giunto all'età di utile lavoro.=

Diremo poche parole in ordine alla dichiarazione di irripetibilità delle spese di allevamento e di educazione.Se é pur vero che quelle spese rispondevano ad un obbligo di legge e di natura, é al=

tresì vero che tutto quanto i genitori avevano fatto per allevare ed educare convenientemente il loro figlio, xxx non era stato compiuto perchè i loro sacrifici, sia pure doverosi, dovessero rendersi inutili a seguito di una morte violenta alla quale il bambino fosse per essere condotto dalla colpa di terzi. Nè vale nella specie il dire che il risarcimento del danno deve porre l'offeso nella condizione in cui sarebbesi trovato l'evento lesivo non si fosse verificato. Qui abbiamo oltre al lucro cessante un danno emergente.

Danno emergente, rappresentato appunto dalle spese sostenute per il mantenimento e l'educazione del figlio; nè l'affermazione che esse raggiunsero in ogni momento il loro scopo durante la vita del bambino, costituisce argomento per negare che alla fine, in causa della morte dello stesso, esse si siano rese inutili e vane e quindi abbiano costituita una ragione di danno per i genitori che le sopportarono, inquantochè, ad esempio, le spese di istruzione e di educazione erano per loro natura non esclusivamente destinate al benessere morale ed allo sviluppo iltellettuale del figlio per i bisogni della sua età infantile, ma erano precipuamente preordinate e destinate a costituire in lui quel patrimonio di

principi morali e di nozioni intellettuali che sarebbe valso a renderlo capace di proficuo lavoro nella vita avvenire.=

Equo pertanto e doveroso,secondo il nostro modesto pensiero,é nella specie,come in ogni caso del genere,tenere debito conto per la determinazione del danno,anche delle spese sostenute dai genitori che la prematura morte del figlio ha rese inutili facendo mancare lo scopo al quale erano destinate.=

Ma dove la Corte d'Appello ha,secondo noi, più gravemente violato ogni principio di logica e di diritto falsando la interpretazione dell'art.1151 in ordine ai danni futuri dei quali i Primi Giudici avevano fatta equitativa valutazione,si é quando essa Corte ha negato che nella specie la morte del figlio potesse considerarsi come ragione di danno patrimoniale a titolo di lucro cessante per il nostro rappresentato.=

Che i danni futuri siano risarcibili anche quando ó dei medesimi non si posan avere una materiale certezza e non si possa dimostrare l'esatto ammontare é principio che alla luce della giudicatura di codesto Supremo Collegio,non può revocarsi in dubbio Ricordiamo a noi stessi la recentissima sentenza 1° marzo 1934 (Sezione IIIa;causa FF.SS.contro Va=

lenziano) nella quale si ripete che il danno futu= ro é risarcibile e basta al riguardo la prova di una certezza relativa desunta dal corso normale delle vicende fisiche ed umane; ed ancor più recente la sentenza della Sezione IIa in data 25 giugno 1934 (causa Peron contro Bassoli) nella quale si ri = badiva il principio che il Giudice può procedere alla liquidazione equitativa dei danni, quando non sia possibile procedere alla liquidazione con altri criteri.=

Ammette del resto anche la Corte di Trento nella sentenza impugnata la risarcibilità, come conse= guenza di delitto, o quasi delitto, del danno futu= ro del cui avverarsi si possa avere anche soltanto la certezza morale " sulla base di un processo in= duttivo che tenga conto delle probabilità in rela= zione al corso ordinario degli eventi".=

Ma poi, con evidente contraddizione e con strana applicazione di taleprincipio al caso soggetto asserisce che l'utilità economica che il Dassatti poteva ripromettersi dal figlio ove questi fosse giunto nella possibilità di lavorare era troppo lontana, incerta e poco probabile da non poter es= sere valutata quale motivo di danno.=

E ~~pmm~~ ciò per i seguenti motivi:

Perché si trattava di un bambino novenne destinato ad una libera professione e quindi ad una forma di attività che solo dopo molti anni di studio dispendiosi si sarebbe resa proficua, e perché ogni famiglia agiata, quale il Dassati assume essere la sua, procura di dare una professione di figli non già nella aspettativa dei genitori di un proprio vantaggio, ma per dare ai figli la possibilità di provvedere a sé stessi e di farsi una famiglia.=

Questi gli argomenti della Corte di Appello.=Facilissima la critica contro gli stessi.= Né si sostenga che il giudizio della Corte di Appello si riferisce ad un questio facti, ed é pertanto incensurabile in Cassazione. Codesto Supremo Collegio si é già ripetutamente espresso sulla rivedibilità dei giudizi di merito in tema di valutazione del danno quando per la soluzione della questro facti si siano applicati alla medesima dai giudici del merito dei principi che contrastano con le rette norme interprettative dell'art. 1151 C.C.=

Abbiamo già citato in precedenti scritture di questa causa la sentenza 12 aprile 1932 emessa da Cod.Corte in causa Gottuso contro Azienda Tram=

viaria Municipale di Milano, e di cui anche la sen= tenza impugnata riporta un brano; Orbene in quella causa la Corte d'Appello di Milano sulla considera= zione che " il venir meno di vaghe speranze e di semplici possibilità non può costituire quella me= nomazione del patrimonio alla quale unicamente si deve avere riguardo nell'accertamento del danno risarcibile",aveva negato alla Gottuso il diritto di ripetere quel profitto, che in avvenire più o meno prossima avrebbe potuto ritrarre dalla figlia sotto forma di prestazione alimentare.=

Codesta Corte regolatrice, valutando le particolari= tà di quella fattispecie ed argomentando che date tali particolarità il danno futuro poteva essere ragionevolmente considerato come conseguenza del fatto lesivo in base alle probabilità desumibili dal corso ordinario degli eventi,ha annullato il giu= dizio della Corte di Milano.Nella propria sen = tenza cod.Supremo Collegio ha rilevato che se= guendo le argomentazioni della sentenza impugnata, dato che " non è possibile avere una coscienza sicura dell'avvenire, il danno futuro non sarebbe mai risarcibile e si verrebbe così sacrificare ad una norma puramente astratta quei principi di equità e di giustizia che hanno la loro radice

nel senso pratico della vita e nella coscienza giuridica universale".=

Anche in data 28 febbraio 1934,cod.Supremo Col = legio con la propria sentenza in casa Lanzani contro Pantaleoni (Sezione I) stabiliva che sono inconsurabili in Cassazione i criteri di valutazione del danno soltanto quando non sono in contrasto coi principi logici e giuridici.=

Vediamo ora, in concreto, se la sentenza della Corte di Trento si mostri in ossequio od in contrasto coi principi logici e giudici, e se le previsioni a dedursi dal corso ordinario degli eventi della vita umana e famigliare, legittimino o meno il giudizio da noi impugnato.=

In sostanza la Corte di Trento decidendo nel caso del Dassatti, ha esplicitamente affermato questo principio ; che quando la vittima di un omicidio colposo sia un giovanetto appartenente ad una famiglia agiata, ed indirizzato ad una professione liberale,viene meno ogni risarcimento di danni patrimoniali. Adunque,soltanto i figli dei poveri dei contadini, degli artigiani, soltanto i fanciulli che vengono destinati a mestieri manuali, possono con la loro esistenza rappresentare una fonte di profitto economico per i loro genitori ! Il

principio è davvero troppo strano per convincere e per acquietare la voce della critica più istintiva ! = Ammettiamo pure per un istante che la Corte di Appello abbia tettamente sentenziato allorché ha dato per certo che il figlio del Damatti dovesse indirizzarsi ad una professione liberale. Ma anche in tal caso, quanta e quale somma di aiuti non solo morali egli avrebbe potuto fornire ai suoi genitori; Se egli, ad esempio, fosse diventato un ragioniere, che può dire che il padre suo non avrebbe potuto valersi della sua opera, anziché di quella di un contabile stipendiato, per l'amministrazione della propria azienda commerciale ? Se egli fosse diventato un perito tecnico industriale o commerciale, od anche se si fosse indirizzato ad una qualsiasi professione radicalmente diversa dall'attività commerciale del padre, di quanto consigli, di quanti aiuti, di quanta collaborazione amorevole e disinteressata nelle più svariate ed imprevedibili contingenze che la vita crea per ognuno, avrebbe potuto quel figlio circondare il padre suo? Si parla di profitto economico ; e la citata sentenza di Cod. Corte nella causa Cottuso contro Azienda Tramviaria di Milano ha per vero avuto riguardo alla eventuale prestazione degli alimen-

ti che la figlia avrebbe potuto compiere in favore della madre.= Ma il profitto economico é di varia natura ; non si restringe agli alimenti ; esso può dare darsi ed acquietarsi nelle forme più diverse e più vaste;e d'altronde, senza entrare ne campo del danno morale; chi vorrà disconoscere che la esistenza di un figlio sulla cui opera e sulla cui assistenza il genitore possa contare, crea per il genitore medesimo una fonte di propria energia che rende più proficuo il suo stesso lavoro, più alacre la sua attività, più utile la sua fatica.Né si dimentichi che il Dassatti Riccardo,anche se é comproprietario di uno stabile e si occupa con impiego di qualche capitale,della gestione di una macelleria, é alla fine un uomo il quale per vivere con la propria famiglia in una certa giatezza,deve fare il custodewxw,w di un macello pubblico ; appartiene ciéé a quella categoriax di modestissimi borghesi che possono bensì con estremi sacrifici allevare ed educare i loro figli sino al conseguimento di un titolo professionale, ma devono in ciò impiegare ogni loro energia economica, e quindi hanno il diritto di ripromettersi dalla futura attività del figlio anche una tangibile riconoscenza di natura patrimoniale.=

Né é a dirsi che le spese per condurre un figlio alla conquista di un titolo professionale debbano necessariamente essere tali da escludere una ri= compensa economica per i genitori.=
E nemmeno potrà accettarsi una concezione troppo pessimistica (a cui la sentenza impugnata sem= bra aderire) dei casi della vita umana,per rite= nere che tutti i figli siano degli ingrati, i qua= li raggiunto un posto nel mo,do dimentichino il bene ricevuto dai genxitori.= La realtà della vi= ta é fortunatamente meno triste, e la normalità dei casi ci mostra come i genitori possano trova= re conforto anche im materiale ai loro sacrifici, negli aiuti di ogni genere che i figli sanno loro fornire quando hanno raggiunta la capacità di la= voro e di guadagno.= Ma fin qui noi abbiamo se = guite le ipotesi della sentenza impugnata.= La quale, mentre ha ritenuta troppo incerta la pos= sibilità di una utilità economica che il ricorren= te potesse riprometterei della vita del figlio,ha ritenuto invece per certo ed indiscutibile che il figlio stesso indirizzandosi ad una professione liberale si ponesse nell'impossibilità di aiutare economicamente il proprio padre.= Abbiamo già di= mostrato il carattere illogico di tale ragionamento

Ma c'é dell'altro.=Chi dice, infatti, e che assi=
cura che il povero Amedeo Dassati dovesse proprio
diventare un professionista ? E' ben vero che ciò
rispondeva ai desideri del padre suo, ma nulla al=
lo stato delle cose poteva ritenersi più incerto
e malsicuro di un tale evento.= A parte la più o
meno probabile riuscita delgiovinetto negli stu=
di, molte circostanze potevano verificarsi in modo
da far cambiare rotta al destino del fanciullo,e da
rendere possibile e necessario un suo aiuto di
natura economica al padre.=
Il futuro non si può prevedere ; ed é appunto per
questo che nella valutazione dell'esistenza e del=
l'ammontare dei danni futuri derivanti dalla mor=
te di un figlio, bisogna tener conto di ogni eventua=
lità connatu ata al corso possibilr delle vicen =
de umane.=
Se, ad esempio, tra quattro, fra cinque anni, quan=
do che sia, le condizioni economiche del nostro
cliente dovessero volgere al peggio(e questo
evento non può certo essere escluso dal novero
delle possibilità e delle probabilità insite nel
corso delle vicende umane), non vi é dubbio che
il signor Riccardo Dassatti avrebbe potuto trova=
re una fonte di esistenza economica nel lavoro del figlio

e in caso di bisogno assoluto, anche gli alimenti.=
E senza ricorrere a tali dolorose e pur possibilis=
sime ipotesi, potrà ben darsi che in tempo prossimo
o lontano il signor Dassati abbia bisogno di un
collaboratore nella gestione dei propri affari o
perché la sua azienda si ingrandisca, o perché egli
venga impedito nel suo normale lavoro da ragioni di
malattia o da altri motivi.= Se il signor Dassati
avesse avuto ancora suo figlio, non sorgerebbe per
lui in tali casi la necessità di cercare simili
aiuti presso degli estranei coi quali gli sarebbe
giocoforza o stabilire mercedi o dividere gli uti=
li.=
Tutte queste ipotesi,=rientrano sena dubbio nel
corso ordinario degli eventi;vi rientrano almeno
come quella e più di quella che il povere Amedeo
Dassatti dovesse divenire un professionista e che
suo padre dovesse avere bisogno di lui.=
Si pensi,inoltre; unico figlio ! Si pensi anco=
ra : la quasi certezza di non poterne avere altri,
come appare dai certificati,prodotti, del dott.Fio=
rio medico curante di Osler Elvira.=
Ma i Giudici d'Appello non hanno nemmeno pensato,
tra l'altro, che Dassatti Riccardo aveva dovuto
quanto meno sopportare delle spese per la morte

del suo bambino, ad esempio, le funerarie.= E se anche Dassati non aveva all'uopo formulate specifiche co capo di prova rimettendosi alla globale equitativa valutazione del Giudice, la Corte di Appello avrebbe dovuto caso mai respingere la richiesta di risarcimento di danni economici allo stato degli atti, ma non escludere in via assoluta che dei danni patrimoniali si fossero verificati a nostro pregiudizio.=

Secondo il criterio della Corte di Appello, se il povero Amedeo Dassatti fosse stato ucciso prima della la introduzione della nuova legge penale che ha resi risarcibili i danni morali, nemmeno una lira sarebbe spettata a suo padre per risarcimento di danni.= Tutto ciò é contro la logica, contro il diritto e contro l'equità.=

Si chiede pertanto la cassazione della sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge.=

Roma li 27 settembre 1934 XII.=

fto Ivanoe Bonomi

<u>Elenco dei documenti prodotti:</u>

1.) Atti e documenti dei giudizi vertiti avanti al Tribunale di Rovereto e alla Corte di Appello di Trento con le relative sentenze in data 20 novembre = 30 dic.1933 e 29 maggio = 19 giugno 34

2.) Certificato di deposito di L.600.= a titolo di mult. eventuale del preciso tenore:
N/ 515 della matrice. Il signor Dassatti Riccardo di Riva s.Garda ha pagato L.600.50 per ricorso in Cassazione avverso sentenza della R. Corte di Appello Sez. di Trento, dei 29.5 -19.6.1934 N.78 /34 in causa Dassatti Riccardo contro Specht Leopoldo ed altri.= Per l'Azienda dello Stato Lire 600.50 addì 29.9.1934 XII, L.S. Il Ricevitore = fto / Frenez.=

3.) Mandato speciale N.4872 Rep/ Notam Giuseppe Bacca di Riva s.Garda d.d.25.9.1934 in capo all'avv. Ivanoe Bonomi.=

fto Ivanoe Bonomi

Relazione di notifica:
Io sottoscritto Uff.Giud. addetto alla R.Pretura di Riva, su istanza di Dassatti Riccardo di Riva col Proc. Speciale avv.Ivanoe Bonomi ho notificata copia del suesteso ricorso per cassazione delle sentenza della R.Corte di Appello;Sez. di Trento 29.5.-19.6.1934 notificata il 2 luglio 1934 sottoscritto dal predetto Avvocato con pdissequo elenco dei documenti prodotti e certificato di deposito di Lire 600.= in data Rovereto 29.9.1934 pure sottoscritto dallo stesso avvocato, ai signori

1.) Berti Luigi nella sua residenza in Riva s.Garda consegnandola a mani dello stesso.=

2.) Hofer Andrea nella sua residenza in Riva s.Garda consegnandola a mani della moglie Rita Hofer seco convivente, esso assente al momento.=

3.) Dalprà Sellisno nella sua residenza in Riva s. Garda consegnandola a mani della moglie Dalprà Maria seco convivente esso assente al momento.=

4.) Hoelzl Giovanni nella sua residenza in Riva s.Garda consegnandola a mani del sig.Berti Luigi altro socio esso assente al momento.=

addì 29 settembre 1934 XII°

L'Ufficiale Giudiziario

fto Bonvini Corrado

Relazione di notifica

L'anno millenovecentotrentaquattro XII addì 30 del mese di settembre in Trento,io sottoscritto Uff. Giud.addetto alla R.Corte d'Appello di Trento su istanza di Dassatti Riccardo di Riva s.Garda col Proc.Speciale Avv.Ivanoxe Bonomi ho notificato copia del questeso ricorso per cassazione della sentenza della R.Corte d'Appello di Trento 29 maggio=19 giugno 1934 sottoscritto dal predetto avvocato, con pedissequo elenco dei documenti prodotti e cer=

tificato di deposito di L.600.= in data Rovereto 29.9.34 pure sottoscritto dallo stesso avvocato ai signori:

1) Specht Leopoldo di Vienna elettivamente domici= liato in Trento presso il suo Proc.Avv.Giuseppe Stefenelli jun.consegnandolo a mani del medesimo domiciliatario per l'assenza del domiciliato.=

2) Karl Graef quale rappresentante della Ditta Graef e Stift di Vienna elettivamente domiciliato in Trento presso lo studio dell'Avv.Giuseppe Stefenelli jun. consegnandolo a mani del medesimo domicilia= tario per l'assenza del domiciliato.=

Trento, li trenta settembre 1934 XII

Uff; Giudiziario della Corte d'Appello

Sezione di Trento

fto Guglielmo Baglioni (L.S.)

R. CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

R I C O R S O

del signor Dassati Riccardo residente in Riva s:G. rappresentato dall'Avv.Prof. Ivanoe Bonomi suo Procuratore speciale

c o n t r o

Specht Leopoldo di Vienna, Ditta Graef e Stift di Vienna in persona del suo Presidente signor Karl Graef, Berti Luigi, Dalprà Galliano; Hofer Andrea e Hoelzl Giovanni, tutti di Riva s/Garda.

PER ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DELLA R.CORTE D'APPELLO, SEZIONE DI TRENTO d.d. 29 maggio - 19 giugno 1934 XII, notificata il 2 luglio 1934 XII, con atto N. 629 Rep.Uff.Giud.Guglielmo Baglioni.

In fatto con citazione di data 11 e 13 febbraio 1933 N.391 Uff.Giud. Cucci Michele il signor Dassatti Riccardo chiamava in giudizio avanti al Tribunale di Rovereto la Ditta Graef e Stift di Vienna e i signori Specht Leopoldo, Berti Luigi, Dalprà Galliano, Hofer Andrea e Hoelzl Giovanni per ottenere la loro condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che l'attore esponeva nella misura di L.70.000.= derivatigli dalla morte del suo unico figlio maschio, dell'età di nove anni, Amedeo Dassatti, verificatasi il 19 ottobre 1932 a causa di

investimento automobilistico.Il luttuoso episodio si era verificato nel modo seguente:Il bambino Amedeo Dassati uscendo dalla propria abitazione sita nell'edificio del macello pubblico di Riva s. Garda,(di cui il padre suo,odierno ricorrente,;è il custode)ed avendo veduta provenire dalla Gardesana occidentale una automobile,si riparava presso il muro della stessa casa e precisamente nello spazio rimasto libero tra il muro ed un camioncino abbandonato sulla pubblica via dal proprio conducente Berti Luigi.Senonché l'automobile intravista dal bambino Amedeo Dassati, per una errata manovra del suo conducente Specht Leopoldo, andava a cozzare contro la parte posteriore del camioncino incustodito, e così provocava lo schiacciamento dello sventurato fanciullo fra la parte wxwxwxwxwx anteriore del camioncino medesimo ed il muro della casa. Il bambino restava morto sul colpo.=

Risultò che il camioncino incustodito era di proprietà del conducente Berti Luigi e dei Sigg. Dalprà Galliano, Hofer Andrea, Hoelzl Giovanni; e che l'automobile sopravvenuta e guidata dal signor Specht Leopoldo, era di proprietà della ditta Graef e Stift di Vienna. Da ciò, la chiamata in giudizio delle prenominate persone tenute in soli=

do al risarcimento dei danni a sensi dell'art. 122 R.D.L. 2 dicembre 1928 N.3179; si precisa che la causa civile di danno venne iniziata dopo che il procedimento penale contro Berti Luigi e Specht Leopoldo fu conchiusa mediante declaratoria di amnistia a sensi dell'art. 1 R.D.L.5/11/1932 N.1403 La causa come sopra promossa da Dassati Riccardo (ed é soltanto di questa causa che l'odierno ricorso dovrà occuparsi) venne riunita con altre due cause promosse davanti al Tribunale di Rovereto contro i medesimi convenuti, l'una Dassati Riccardo per ottenere la convalida del sequestro conservativo eseguito sull'automobile guidata dallo Specht Leopoldo,l'altra dalla madre della vittima, signora Osler Elvira in Dassati, per ottenere a sua volta il risarcimento dei danni derivatile da una grave malattia prodottale dal forte turbamento psichico a causa della tragica morte del figlio.

Il Tribunale di Rovereto con sentenza 20 Novembre=30 dicembre 1933,mentre convalidava l'accennato sequestro conservativo ed ammetteva le prove per testi e per perizia dedotte dalla signora Osler Elvira a sostegno della sua particolare domanda,pronunciava definitivamente in ordine della richiesta del risarcimento dei danni proposta dall'odierno

ricorrente Dassati Riccardi condannando i convenu=
ti in solido al pagamento per danni patrimoniali
o non patrimoniali, della somma di L.40.000.=
Contro la sentenza di I° grado appellavano tanto
i signori Berti Luigi, Dalprà Galliano, Hofer Andrea
e Hoelzl Giovanni con atto 14 marzo 1934 N.700 Rep.
Uff.Giud.Cucci Michele, quanto il signor Specht Leo=
poldo e la ditta Graef e Stift di Vienna con atto
20 wxwxxxx febbraio 1934 N.470 Rep.Uff.Giud.Cucci
Michele. Gli appellanti investivano col loro gra=
vame tutte le pronuncie della sentenza Tribunali=
zia; e per quanto riguarda la condanna al risarcimento
dei danni in favore di Dassati Riccardo, gli ap=
pellanti Berti Luigi e consorti insistevano nelle
conclusioni di I° grado (assoluzione della domanda
attrice, e in subordine, salva ammissione di dedotta
istruttoria per testi sulle modalità del fatto, di=
chiarazione di irrisarcibilità dei danni non patrimo=
niali e irrisarciblità dei danni patrimoniali i=
nerenti alle spese sostenute dal genitore, per il
sostentamento e l'educazione della vittima), men=
tre Specht Leopoldo e la ditta Graef e Stift di
Vienna conchiudevano per la reiezione dell'appello
principale di Berti Luigi e Consorti e per la ridu=
zione della misura dell'indennizzo spettante a Das=

satti Riccardo.Giova aggiungere fin d'ora che anche il patrocinio dello Specht e della ditta Graef e Stift per sostenere la propria domanda di riduzione di detto indennizzo,si limitò davanti alla Corte d'Appello, come aveva fatto in Tribunale, a contestare la ri= sarcibilità del danno non patrimoniale e la irri= petibilità delle spese sostenute dall'attore per il mantenimento e l'educazione del figlio,mentre rico= nosceva la procedibilità nella specie della domanda di ristoro di danni per lucro cessante,pur chieden= do che il relativo indennizzo venisse fissato in misura più modesta di quella stabilita dal Tribuna= le di Rovereto.=

Riunite in un solo giudizio le cause promosse coi distinti appelli dei due gruppi di convenuti, la Corte di Trento con sentenza 29.5=19 giugno 1934 XII (mentre confermava la sentenza dei primi Giudici in ordine alla convalida del sequestro e alla pro= nuncia interlocutoria sulla domanda di Osler Elvira ra) riduceva l'indennizzo spettante a Dassati Ric= cardo a L.20.000.= Sia nella propria motivazione che nel dispositivo, la Corte di Trento specificava che la somma di L.20.000.= veniva liquidata qua= le risarcimento dei soli danni morali,escludendosi nella specie la risarcibilità per qualsiasi titolo

di danni patrimoniali.=

Contro questa sentenza ricorre il signor Dassati Riccardo per motivi che vengono svolti in appresso.=

MEZZO DI CASSAZIONE

Violazione ed erronea interpretazione dell'art. 1151 C.C.

La Corte di Trento innanzitutto ha esclusa in via generale la risarcibilità dei danni in dipendenza delle spese di allevamento sostenute dal padre, asserendo(in conformità al pensiero dei Primi Giudici su questo specifico argomento) che dette spese erano già state incontrate in obbedienza ad un obbligo civile e morale incombente ai genitori e che le stesse aveano giorno per giorno raggiunto il loro scopo;ed ha in secondo luogo esclusa nella specie la risarcibilità del danno patrimoniale a titolo di lucro cessato in ragione del profitto che il padre poteva ripromettersi ove la vita del figlio non fosse stata precocemente troncata e lo stesso fosse giunto all'età di utile lavoro.=

Diremo poche parole in ordine alla dichiarazione di irripetibilità delle spese di allevamento e di educazione.Se é pur vero che quelle spese rispondevano ad un obbligo di legge e di natura, é al=

tresì vero che tutto quanto i genitori avevano fatto per allevare ed educare convenientemente il loro figlio, non era stato compiuto perché i loro sacrifici, sia pure doverosi, dovessero rendersi inutili a seguito di una morte violenta alla quale il bambino fosse per essere condotto della colpa di terzi. Né vale nella specie il dire che il risarcimento del danno deve porre l'offeso nella condizione in cui sarebbesi trovato ove l'evento lesivo non si fosse verificato. Qui abbiamo oltre al lucro cessante un danno emergente.

Danno emergente, rappresentato appunto dalle spese sostenute per il mantenimento e l'educazione del figlio; né l'affermazione che esse raggiunsero in ogni momento il loro scopo durante la vita del bambino, costituisce argomento per negare che alla fine, in causa della morte dello stesso, esse si siano rese inutili e vane e quindi abbiano costituita una ragione di danno per i genitori che le sopportarono, inquantochè, ad esempio, le spese di istruzione e di educazione erano per loro natura non esclusivamente destinate al benessere morale ed allo sviluppo iltellettuale del figlio per i bisogni della sua età infantile, ma erano precipuamente preordinate e destinate a costituire in lui quel patrimonio di

principi morali e di nozioni intellettuali che sarebbe valso a renderlo capace di proficuo lavoro nella vita avvenire.=

Equo pertanto e doveroso,secondo il nostro modesto pensiero,é nella specie,come in ogni caso del genere,tenere debito conto per la determinazione del danno,anche delle spese sostenute dai genitori che la prematura morte del figlio ha rese inutili facendo mancare lo scopo al quale erano destinate.=

Ma dove la Corte d'Appello ha,secondo noi, più gravemente violato ogni principio di logica e di diritto falsando la interpretazione dell'art.1151 in ordine ai danni futuri dei quali i Primi Giudici avevano fatta equitativa valutazione,si é quando essa Corte ha negato che nella specie la morte del figlio potesse considerarsi come ragione di danno patrimoniale a titolo di lucro cessante per il nostro rappresentato.=

Che i danni futuri siano risarcibili anche quando dei medesimi non si possa avere una materiale certezza e non si possa dimostrare l'esatto ammontare é principio che alla luce della giudicatura di codesto Supremo Collegio,non può revocarsi in dubbio Ricordiamo a noi stessi la recentissima sentenza 1° marzo 1934 (Sezione IIIa;causa FF.SS.contro Va=

lenziano) nella quale si ripete che il danno futu= ro é risarcibile e basta al riguardo la prova di una certezza relativa desunta dal corso normale delle vicende fisiche ed umane; ed ancor più recente la sentenza della Sezione IIa in data 25 giugno 1934 (causa Peron contro Sassoli) nella quale si ri = badiva il principio che il Giudice può procedere alla liquidazione equitativa dei danni, quando non sia possibile procedere alla liquidazione con altri criteri.=

Ammette del resto anche la Corte di Trento nella sentenza impugnata la risarcibilità, come conse= guenza di delitto, o quasi delitto, del danno futu= ro del cui avverarsi si possa avere anche soltanto la certezza morale " sulla base di un processo in= duttivo che tenga conto delle probabilità in rela= zione al corso ordinario degli eventi".=

Ma poi, con evidente contraddizione e con strana applicazione di taleprincipio al caso soggetto asserisce che l'utilità economica che il Dassatti poteva riprometterai dal figlio ove questi fosse giunto nella possibilità di lavorare era troppo lontana, incerta e poco probabile da non poter es= sere valutata quale motivo di danno.=

E ~~ymm~~ ciò per i seguenti motivi:

Perché si trattava di un bambino novenne destinato ad una libera professione e quindi ad una forma di attività che solo dopo molti anni di studio dispendiosi si sarebbe resa proficua, e perché ogni famiglia agiata, quale il Dassati assume essere la sua, pricura di dare una professione ai figli non già nella aspettativa dei genitori di un proprio vantaggio, ma per dare ai figli la possibilità di provvedere a sé stessi e di farsi una famiglia.=

Questi gli argomenti della Corte di Appello.=Facilissima la critica contro gli stessi.= Né si sostenga che il giudizio della Corte di Appello si riferisce ad un questio facti, ed é pertanto incensurabile in Cassazione. Codesto Supremo Collegio si é già ripetutamente espresso sulla rivedibilità dei giudizi di merito in tema di valutazione del danno quando per la soluzione della questro facti si siano applicati alla medesima dai giudici del merito dei principi che contrastano con le rette norme interprettative dell'art. 1151 C.C.=

Abbiamo già citato in precedenti scritture di questa causa la sentenza 12 aprile 1932 emessa da Cod.Corte in causa Gottuso contro Azienda Tram=

viaria Municipale di Milano, e di cui anche la sen= tenza impugnata riporta un brano; Orbene in quella causa la Corte d'Appello di Milano sulla considera= zione che " il venir meno di vaghe speranze e di semplici possibilità non può costituire quella me= nomazione del patrimonio alla quale unicamente si deve avere riguardo nell'accertamento del danno risarcibile",aveva negato alla Gottuso il diritto di ripetere quel profitto, che in avvenire più o meno prossima avrebbe potuto ritrarre dalla figlia sotto forma di prestazione alimentare.=

Codesta Corte regolatrice, valutando le particolari= tà di quella fattispecie ed argomentando che date tali particolarità il danno futuro poteva essere ragionevolmente considerato come conseguenza del fatto lesivo in base alle probabilità desumibili dal corso ordinario degli eventi,ha annullato il giu= dizio della Corte di Milano.Nella propria sen = tenza cod.Supremo Collegio ha rilevato che se= guendo le argomentazioni della sentenza impugnata, dato che " non é possibile avere una coscienza sicura dell'avvenire, il danno futuro non sarebbe mai risarcibile e si verrebbe cosla sacrificare ad una norma puramente astratta quei principi di equità e di giustizia che hanno la loro radice

nel senso pratico della vita e nella coscienza giuridica universale".=

Anche in data 28 febbraio 1934,cod.Supremo Col = legio con la propria sentenza in casa Lanzani contro Pantaleoni (Sezione I) stabiliva che sono incensurabili in Cassazione i criteri di va= lutazione del danno soltanto quando non sono in contrasto coi principi logici e giuridici.=

Vediamo ora, in concreto, se la sentenza della Cor= te di Trento si mostri in ossequio od in contrasto coi principi logici e giudici, e se le previsio = ni a dedursi dal corso ordinario degli eventi del= la vita umana e famigliare, legittimino o meno il giudizio da noi impugnato.=

In sostanza la Corte di Trento decidendo nel caso del Dassatti, ha esplicitamente affermato questo principio ; che quando la vittima di un omicidio colposo sia un giovanetto appartenente ad una fa= miglia agiata, ed indirizzato ad una professione liberale,viene meno ogni risarcimento di danni pa= trimoniali. Adunque,soltanto i figli dei poveri dei contadini, degli artigiani, soltanto i fanciul= li che vengono destinati a mestieri manuali, pos= sono con la loro esistenza rappresentare una fonte di profitto economico per i loro genitori ! Il

principio è davvero troppo strano per convincere e per ac=
quietare la voce della critica più istintiva ! =
Ammettiamo pure per un istante che la Corte di Ap=
pello abbia rettamente sentenziato allorché ha dato
per certo che il figlio del Dassatti dovesse indi=
rizzarsi ad una professione liberale. Ma anche in
tal caso,quanta e quale somma di aiuti non solo
morali egli avrebbe potuto fornire ai suoi genitori!
Se egli, ad esempio,fosse diventato un ragioniere,
che può dire che il padre suo non avrebbe potuto
valersi della sua opera,anziché di quella di un
contabile stipendiato, per l'amministrazione del=
la propria azienda commerciale ? Se egli fosse di=
ventato un perito tecnico industriale o commercia=
le, od anche se si fosse indirizzato ad una qual=
siasi professione radicalmente diversa dall'atti=
vità commerciale del padre,di quanto consigli,
di quanti aiuti, di quanta collaborazione amorevo=
le e disinteressata nelle più svariate ed impreve=
dibili contingenze che la vita crea per ognuno,
avrebbe potuto quel figlio circondare il padre
suo? Si parla di profitto economico ; e la citata
sentenza di Cod.Corte nella causa Gottuso contro
Azienda Tramviaria di Milano ha per vero avuto
riguardo alla eventuale prestazione degli alimen=

ti che la figlia avrebbe potuto compiere in favore della madre.= Ma il profitto economico é di varia natura ; non si restringe agli alimenti ; esso può ~~xxxxx~~ darsi ed acquistarsi nelle forme più diverse e più vaste;e d'altronde, senza entrare ne campo del danno morale; chi vorrà disconoscere che la esi= stenza di un figlio sulla cui opera e sulla cui as= sistenza il genitore possa contare, crea per il genitore medesimo una fonte di propria energia che rende più proficuo il suo stesso lavoro, più alacre la sua attività, più utile la sua fatica.Né si dimentichi che il Dassatti Riccardo,anche se é comproprietario di uno stabile e si occupa con impiego di qualche capitale,della gestione di una macelleria, é alla fine un uomo il quale per vivere con la propria famiglia in una certa gia= tezza,deve fare il custodewxxxx di un macello pubblico ; appartiene ciéé a quella categoriaxx di modestissimi borghesi xhe possono bensì con estre= mi sacrifici allevare ed educare i loro figli sino al conseguimento di un titolo professionale, ma devono in ciò impiegare ogni loro energia econo= mica, e quindi hanno il diritto di ripromettersi dalla futura attività del figlio anche una tangi= bile riconoscenza di natura patrimoniale.=

Né é a dirsi che le spese per condurre un figlio alla conquista di un titolo professionale debbano necessariamente essere tali da escludere una ri= compensa economica per i genitori.=
E nemmeno potrà accettarsi una concezione troppo pessimistica (a cui la sentenza impugnata sem= bra aderire) dei casi della vita umana,per rita= nere che tutti i figli siano degli ingrati, i qua= li raggiunto un posto nel mo,do dimentichino il bene ricevuto dai genitori.= La realtà della vi= ta é fortunatamento meno triste, e la normalità dei casi ci mostra come i genitori possano trova= re conforto anche in materiale ai loro sacrifici, negli aiuti di ogni genere che i figli sanno loro fornire quando hanno raggiunta la capacità di la= voro e di guadagno.= Ma fin qui noi abbiamo se = guite le ipotesi della sentenza impugnata.= La quale, mentre ha ritenuta troppo incerta la pos= sibilità di una utilità economica che il ricorren= te potesse riprometterei dalla vita del figlio,ha ritenuto invece per certo ed indiscutibile che il figlio stesso indirizzandosi ad una professione liberale si ponesse nell'impossibilità di aiutare economicamente il proprio padre.= Abbiamo già di= mostrato il carattere illogico di tale ragionamento

Ma c'é dell'altro.=Chi dice, infatti, e che assi=
cura che il povero Amedeo Dassati dovesse proprio
diventare un professionista ? E' ben vero che ciò
rispondeva ai desideri del padre suo, ma nulla al=
lo stato delle cose poteva ritenersi più incerto
e malsicuro di un tale evento.= A parte la più o
meno probabile riuscita delgiovinetto negli stu=
di, molte circostanze potevano verificarsi in modo
da far cambiare rotta al destino del fanciullo,e da
rendere possibile e necessario un suo aiuto di
natura economica al padre.=
Il futuro non si può prevedere ; ed é appunto per
questo che nella valutazione dell'esistenza e del=
l'ammontare dei danni futuri derivanti dalla mor=
te di un figlio, bisogna tener conto di ogni eventua=
lità connatu ata al corso possibilr delle vicen =
de umane.=
Se, ad esempio, tra quattro, fra cinque anni, quan=
do che sia, le condizioni economiche del nostro
cliente dovessero volgere al peggio(e questo
evento non può certo essere escluso dal novero
delle possibilità e delle probabilità insite nel
corso delle vicende umane), non vi é dubbio che
il signor Riccardo Dassatti avrebbe potuto trova=
re una fonte di esistenza economica nel lavoro del figlio

e in caso di bisogno assoluto, anche gli alimenti.=
E senza ricorrere a tali dolorose e pur possibilis=
sime ipotesi, potrà ben darsi che in tempo prossimo
o lontano il signor Dassati abbia bisogno di un
colloboratore nella gestione dei propri affari o
perché la sua azienda si ingrandisca, o perché egli
venga impedito nel suo normale lavoro da ragioni di
malattia o da altri motivi.= Se il signor Dassati
avesse avuto ancora suo figlio, non sorgerebbe per
lui in tali casi la necessità di cercare simili
aiuti presso degli estranei coi quali gli sarebbe
giocaforza o stabilire mercedi o dividere gli uti=
li.=
Tutte queste ipotesi,rientrano sena dubbio nel
corso ordinario degli eventi;vi rientrano almeno
come quella e più di quella che il povere Amedeo
Dassatti dovesse diventare un professionista e che
suo padre dovesse avere bisogno di lui.=
Si pensi,inoltre; unico figlio ! Si pensi anco=
ra : la quasi certezza di non poterne avere altri,
come appare dai certificati,prodotti, del dott.Fio=
rio medico curante di Osler Elvira.=
Ma i Giudici d'Appello non hanno nemmeno pensato,
tra l'altro, che Dassatti Riccardo aveva dovuto
quanto meno sopportare delle spese per la morte

del suo bambino, ad esempio, le funerarie .= E se anche Dassati non aveva all'uopo formulate specifiche co capo di prova rimettendosi alla globale equitativa valutazione del Giudice, la Corte di Appello avrebbe dovuto caso mai respingere la richiesta di risarcimento di danni economici allo stato degli atti,ma non escludere in via assoluta che dei danni patrimoniali si fossero verificati a nostro pregiudizio.=

Secondo il criterio della Corte di Appello, se il povero Amedeo Dassatti fosse stato ucciso prima della la introduzione della nuova legge penale che ha resi risarcibili i danni morali,nemmeno una lira sarebbe spettata a suo padre per risarcimento di danni.= Tutto ciò é contro la logica,contro il diritto e contro l'equità.=

Si chiede pertanto la cassazione della sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge.=

Roma li 27 settembre 1934 XII.=

fto Ivanoe Bonomi

<u>Elenco dei documenti prodotti:</u>

1.) Atti e documenti dei giudizi vertiti avanti al Tribunale di Rovereto e alla Corte di Appello di Trento con le relative sentenze in data 20 novembre = 30 dic.1933 e 29 maggio = 19 giugno 34

2.) Certificato di deposito di L.600.= a titolo di mult. eventuale del preciso tenore:
N/ 515 della matrice. Il signor Dassatti Riccardo di Riva s.Garda ha pagato L.600.50 per ricorso in Cassazione avverso sentenza della R. Corte di Appello Sez. di Trento, dei 29.5 =19.6.1934 N.78 /34 in causa Dassatti Riccardo contro Specht Leopoldo ed altri.= Per l'Azienda dello Stato Lire 600.50 addì 29.9.1934 XII, L.S. Il Ricevitore = fto / Frenes.=

3.) Mandato speciale N.4872 Rep/ Notaro Giuseppe Bacca di Riva s.Garda d.d.25.9.1934 in capo all'avv. Ivanoe Bonomi.=

fto Ivanoe Bonomi

Relazione di notifica:
Io sottoscritto Uff.Giud. addetto alla R.Pretura di Riva, su istanza di Dassatti Riccardo di Riva col Proc. Speciale avv.Ivanoe Bonomi ho notificata copia del suesteso ricorso per cassazione della sentenza della R.Corte di Appello; Sez. di Trento 29.5.=19.6.1934 notificata il 2 luglio 1934 sottoscritto dal predetto Avvocato con pdissequo elenco dei documenti prodotti e certificato di deposito di Lire 600.= in data Rovereto 29.9.1934 pure sottoscritto dallo stesso avvocato, ai signori

1.) Berti Luigi nella sua residenza in Riva s.Garda consegnandola a mani dello stesso.=

2.) Hofer Andrea nella sua residenza in Riva s.Garda consegnandola a mani della moglie Rita Hofer seco convivente, esso assente al momento.=

3.) Dalprà Belliano nella sua residenza in Riva s. Garda consegnandola a mani della moglie Dalprà Maria seco convivente esso assente al momento.=

4.) Hoelzl Giovanni nella sua residenza in Riva s.Garda consegnandola a mani del sig.Berti Luigi altro socio esso assente al momento.=

addì 29 settembre 1934 XII°

L'Ufficiale Giudiziario

fto Bonvini Corrado

Relazione di notifica

L'anno millenovecentotrentaquattro XII addì 30 del mese di settembre in Trento,io sottoscritto Uff. Giud.addetto alla R.Corte d'Appello di Trento su istanza di Dassatti Riccardo di Riva s.Garda col Proc.Speciale Avv.Ivanoxe Bonomi ho notificato co= del suesteso ricorso per cassazione della pia sentenza della R.Corte d'Appello sen= tenza della R.Corte d'Appello di Trento 29 maggio= 19 giugno 1934 sottoscritto dal predetto avvocato, con pedissequo elenco dei documenti prodotti e cer=

tificato di deposito di L.600.= in data Rovereto 29.9.34 pure sottoscritto dallo stesso avvocato ai signori:

1) Specht Leopoldo di Vienna elettivamente domici= liato in Trento presso il suo Proc.Avv.Giuseppe Stefenelli jun.consegnandolo a mani del medesimo domiciliatario per l'assenza del domiciliato.=

2) Karl Graef quale rappresentante della Ditta Graef e Stift di Vienna elettivamente domiciliato in Trento presso lo studio dell'Avv.Giuseppe Stefenelli jun. consegnandolo a mani del medesimo domicilia= tario per l'assenza del domiciliato.=

Trento, li trenta settembre 1934 XII

Uff; Giudiziario della Corte d'Appello

Sezione di Trento

fto Guglielmo Baglioni (L.S.)

R. CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

R I C O R S O

del signor Dassati Riccardo residente in Riva s:G. rappresentato dall'Avv.Prof. Ivanoe Bonomi suo Procuratore speciale

c o n t r o

Specht Leopoldo di Vienna, Ditta Graef e Stift di Vienna in persona del suo Presidente signor Karl Graef, Berti Luigi, Dalprà Galliano; Hofer Andrea e Hoelzl Giovanni, tutti di Riva s/Garda.

PER ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DELLA R.CORTE D'APPELLO, SEZIONE DI TRENTO d.d. 29 maggio - 19 giugno 1934 XII, notificata il 2 luglio 1934 XII, con atto N. 629 Rep.Uff.Giud.Guglielmo Baglioni.

In fatto: con citazione di data 11 e 13 febbraio 1933 N.391 Uff.Giud. Cucci Michele il signor Dassatti Riccardo chiamava in giudizio avanti al Tribunale di Rovereto la Ditta Graef e Stift di Vienna e i signori Specht Leopoldo, Berti Luigi, Dalprà Galliano, Hofer Andrea e Hoelzl Giovanni per ottenere la loro condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che l'attore esponeva nella misura di L.70.000.= derivatigli dalla morte del suo unico figlio maschio, dell'età di nove anni, Amedeo Dassatti, verificatasi il 19 ottobre 1932 a causa di

investimento automobilistico.Il luttuoso episodio si era verificato nel modo seguente:Il bambino Amedeo Dassati uscendo dalla propria abitazione sita nell'edificio del macello pubblico di Riva s. Garda,(di cui il padre suo,odierno ricorrente,;è il custode)ed avendo veduta provenire dalla Gardesana occidentale una automobile,si riparava presso il muro della stessa casa e precisamente nello spazio rimasto libero tra il muro ed un camioncino abbandonato sulla pubblica via dal proprio conducente Berti Luigi,Senonchè l'automobile intravista dal bambino Amedeo Dassati, per una errata manovra del suo conducente Specht Leopoldo, andava a cozzare contro la parte posteriore del camioncino incustodito, e così provocava lo schiacciamento dello sventurato fanciullo fra la parte wxwxwxwxwx anteriore del camioncino medesimo ed il muro della casa. Il bambino restava morto sul colpo.=

Risultò che il camioncino incustodito era di proprietà del conducente Berti Luigi e dei Sigg. Dalprà Galliano, Hofer Andrea, Hoelzl Giovanni; e che l'automobile sopravvenuta e guidata dal signor Specht Leopoldo, era di proprietà della ditta Graef e Stift di Vienna. Da ciò, la chiamata in giudizio delle prenominate persone tenute in soli=

do al risarcimento dei danni a sensi dell'art. 122 R.D.L. 2 dicembre 1928 N.3179; si precisa che la causa civile di danno venne iniziata dopo che il procedimento penale contro Berti Luigi e Specht Leopoldo fu conchiusa mediante declaratoria di amnistia a sensi dell'art. 1 R.D.L.5/11/1932 N.1403 "a causa come sopra promossa da Dassati Riccardo (ed é soltanto di questa causa che l'odierno ricorso dovrà occuparsi) venne riunita con altre due cause promosse davanti al Tribunale di Rovereto contro i medesimi convenuti, l'una Dassati Riccardo per ottenere la convalida del sequestro conservativo eseguito sull'automobile guidata dallo Specht Leopoldo,l'altra dalla madre della vittima, signora Osler Elvira in Dassati, per ottenere a sua volta il risarcimento dei danni derivatile da una grave malattia prodottale dal forte turbamento psichico a causa della tragica morte del figlio.

Il Tribunale di Rovereto con sentenza 20 Novembre-30 dicembre 1933, mentre convalidava l'accennato sequestro conservativo ed ammetteva le prove per testi e per perizia dedotte dalla signora Osler Elvira a sostegno della sua particolare domanda,pronunciava definitivamente in ordine della richiesta del risarcimento dei danni proposta dall'odierno

ricorrente Dassati Riccardi condannando i convenuti in solido al pagamento per danni patrimoniali o non patrimoniali, della somma di L.40.000.=
Contro la sentenza di I° grado appellavano tanto i signori Berti Luigi, Dalprà Galliano, Hofer Andrea e Hoelzl Giovanni con atto 14 marzo 1934 N.700 Rep. Uff. Giud. Cucci Michele, quanto il signor Specht Leopoldo e la ditta Graef e Stift di Vienna con atto 20 wxwxxxx febbraio 1934 N.470 Rep. Uff. Giud. Cucci Michele. Gli appellanti investivano col loro gravame tutte le pronuncie della sentenza Tribunalizia; e per quanto riguarda la condanna al risarcimento dei danni in favore di Dassati Riccardo, gli appellanti Berti Luigi e consorti insistevano nelle conclusioni di I° grado (assoluzione della domanda attrice, e in subordine, salva ammissione di dedotta istruttoria per testi sulle modalità del fatto, dichiarazione di irrisarcibilità dei danni non patrimoniali e irrisarcibilità dei danni patrimoniali inerenti alle spese sostenute dal genitore, per il sostentamento e l'educazione della vittima), mentre Specht Leopoldo e la ditta Graef e Stift di Vienna conchiudevano per la reiezione dell'appello principale di Berti Luigi e Consorti e per la riduzione della misura dell'indennizzo spettante a Das-

satti Riccardo.Giova aggiungere fin d'ora che anche il patrocinio dello Specht e della ditta Graef e Stift per sostenere la propria domanda di riduzione di detto indennizzo,si limitò davanti alla Corte d'Appello, come aveva fatto in Tribunale, a contestare la ri= sarcibilità del danno non patrimoniale e la irri= petibilità delle spese sostenute dall'attore per il mantenimento e l'educazione del figlio,mentre rico= nosceva la procedibilità nella specie della domanda di ristoro di danni per lucro cessante,pur chieden= do che il relativo indennizzo venisse fissato in misura più modesta di quella stabilita dal Tribuna= le di Rovereto.=

Riunite in un solo giudizio le cause promosse coi distinti appelli dei due gruppi di convenuti, la Corte di Trento con sentenza 29.5=19 giugno 1934 XII (mentre confermava la sentenza dei primi Giudici in ordine alla convalida del sequestro e alla pro= nuncia interlocutoria sulla domanda di Osler Elvira) riduceva l'indennizzo spettante a Dassati Ric= cardo a L.20.000.= Sia nella propria motivazione che nel dispositivo, la Corte di Trento specificava che la somma di L.20.000.= veniva liquidata qua= le risarcimento dei soli danni morali,escludendosi nella specie la risarcibilità per qualsiasi titolo

di danni patrimoniali.=

Contro questa sentenza ricorre il signor Dassati Riccardo per motivi che vengono svolti in appresso.=

MEZZO DI CASSAZIONE

Violazione ed erronea interpretazione dell'art. 1151 C.C.

La Corte di Trento innanzitutto ha esclusa in via generale la risarcibilità dei danni in dipendenza delle spese di allevamento sostenute dal padre, asserendo(in conformità al pensiero dei Primi Giudici su questo specifico argomento) che dette spese erano già state incontrate in obbedienza ad un obbligo civile e morale incombente ai genitori e che le stesse aveano giorno per giorno raggiunto il loro scopo;ed ha in secondo luogo esclusa nella specie la risarcibilità del danno patrimoniale a titolo di lucro cessate in ragione del profitto che il padre poteva ripromettersi ove la vita del figlio non fosse stata precocemente troncata e lo stesso fosse giunto all'età di utile lavoro.=

Diremo poche parole in ordine alla dichiarazione di irripetibilità delle spese di allevamento e di educazione.Se é pur vero che quelle spese rispondevano ad un obbligo di legge e di natura, é al=

tresì vero che tutto quanto i genitori avevano fatto per allevare ed educare convenientemente il loro figlio, non era stato compiuto perché i loro sacrifici, sia pure doverosi, dovessero rendersi inutili a seguito di una morte violenta alla quale il bambino fosse per essere condotto dalla colpa di terzi. Né vale nella specie il dire che il risarcimento del danno deve porre l'offeso nella condizione in cui sarebbesi trovato l'evento lesivo non si fosse verificato. Qui abbiamo oltre al lucro cessante un danno emergente.

Danno emergente, rappresentato appunto dalle spese sostenute per il mantenimento e l'educazione del figlio; né l'affermazione che esse raggiunsero in ogni momento il loro scopo durante la vita del bambino, costituisce argomento per negare che alla fine, in causa della morte dello stesso, esse si siano rese inutili e vane e quindi abbiano costituita una ragione di danno per i genitori che le sopportarono, inquantoché, ad esempio, le spese di istruzione e di educazione erano per loro natura non esclusivamente destinate al benessere morale ed allo sviluppo iltellettuale del figlio per i bisogni della sua età infantile, ma erano precipuamente preordinate e destinate a costituire in lui quel patrimonio di

principi morali e di nozioni intellettuali che sarebbe valso a renderlo capace di proficuo lavoro nella vita avvenire.=

Equo pertanto e doveroso, secondo il nostro modesto pesniero, é nella specie, come in ogni caso del genere, tenere debito conto per la determinazione del danno, anche delle spese sostenute dai genitori che la prematura morte del figlio ha rese inutili facendo mancare lo scopo al quale erano destinate.=

Ma dove la Corte d'Appello ha, secondo noi, più gravemente violato ogni principio di logica e di diritto falsando la interpretazione dell'art.1151 in ordine ai danni futuri dei quali i Primi Giudici avevano fatta equitativa valutazione, si é quando essa Corte ha negato che nella specie la morte del figlio potesse considerarsi come ragione di danno patrimoniale a titolo di lucro cessante per il nostro rappresentato.=

Che i danni futuri siano risarcibili anche quando dei medesimi non si possa avere una materiale certezza e non si possa dimostrare l'esatto ammontare é principio che alla luce della giudicatura di codesto Supremo Collegio, non può revocarsi in dubbio Ricordiamo a noi stessi la recentissima sentenza 1° marzo 1934 (Sezione IIIa; causa FF.SS. contro Va=

lenziano) nella quale si ripete che il danno futu= ro é risarcibile e basta al riguardo la prova di una certezza relativa desunta dal corso normale delle vicende fisiche ed umane; ed ancor più recente la sentenza della Sezione IIa in data 25 giugno 1934 (causa Peron contro Sassoli) nella quale si ri = badiva il principio che il Giudice può procedere alla liquidazione equitativa dei danni, quando non sia possibile procedere alla liquidazione con altri criteri.=

Ammette del resto anche la Corte di Trento nella sentenza impugnata la risarcibilità, come conse= guenza di delitto, o quasi delitto, del danno futu= ro del cui avverarsi si possa avere anche soltanto la certezza morale " sulla base di un processo in= duttivo che tenga conto delle probabilità in rela= zione al corso ordinario degli eventi".=

Ma poi,con evidente contraddizione e con strana applicazione di taleprincipio al caso soggetto assirisce che l'utilità economica che il Dassatti poteva ripromettersi dal figlio ove questi fosse giunto nella possibilità di lavorare era troppo lontana,incerta e poco probabile da non poter es= sere valutata quale motivo di danno.=

E ~~pur~~ ciò per i seguenti motivi:

Perché si trattava di un bambino novenne destinato ad una libera professione e quindi ad una forma di attività che solo dopo molti anni di studio dispendiosi si sarebbe resa proficua, e perché ogni famiglia agiata, quale il Dassati assume essere la sua, pricura di dare una professione di figli non già nella aspettativa dei genitori di un proprio vantaggio, ma per dare ai figli la possibilità di provvedere a sé stessi e di farsi una famiglia.=

Questi gli argomenti della Corte di Appello.=Facilissima la critica contro gli stessi.= Né si sostenga che il giudizio della Corte di Appello si riferisce ad un questio facti, ed é pertanto incensurabile in Cassazione. Codesto Supremo Collegio si é già ripetutamente espresso sulla rivedibilità dei giudizi di merito in tema di valutazione del danno quando per la soluzione della questro facti si siano applicati alla medesima dai giudici del merito dei principi che contrastano con le rette norme interprettative dell'art. 1151 C.C.=

Abbiamo già citato in precedenti scritture di questa causa la sentenza 12 aprile 1932 emessa da Cod.Corte in causa Gottuso contro Azienda Tram=

viaria Municipale di Milano, e di cui anche la sen= tenza impugnata riporta un brano; Orbene in quella causa la Corte d'Appello di Milano sulla considera= zione che " il venir meno di vaghe speranze e di semplici possibilità non può costituire quella me= nomazione del patrimonio alla quale unicamente si deve avere riguardo enll'accertamento del danno risarcibile",aveva negato alla Gottuso il diritto di ripetere quel profitto, che in avvenire più o meno prossima avrebbe potuto ritrarre dalla figlia sotto forma di prestazione alimentare.=

Codesta Corte regolatrice, valutando le particolari= tà di quella fattispecie ed argomentando che date tali particolarità il danno futuro poteva essere ragionevolmente considerato come conseguenza del fatto lesivo in base alle probabilità desumibili dal corso ordinario degli eventi,ha annullato il giu= dizio della Corte di Milano.Nella propria sen = tenza cod.Supremo Collegio ha rilevato che se= guendo le argomentazioni della sentenza impugnata, dato che " non é possibile avere una coscienza sicura dell'avvenire, il danno futuro non sarebbe mai risarcibile e si verrebbe cosìa sacrificare ad una norma puramente astratta quei principi di equità e di giustizia che hanno la loro radice

nel senso ptatico della vita e nella coscienza giuridica universale".=

Anche in data 28 febbraio 1934, cod. Supremo Col = legio con la propria sentenza in casa Lanzani contro Pantaleoni (Sezione I) stabiliva che sono incensurabili in Cassazione i criteri di va= lutazione del danno soltanto quando non sono in contrasto coi principi logici e giuridici.=

Vediamo ora, in ~~xxxxxxxx~~ concreto, se la sentenza della Cor= te di Trento si mostri in ossequio od in contrasto coi principi logici e giudici, e se le previsio = ni a dedursi dal corso ordinario degli eventi del= la vita umana e famigliare, legittimino o meno wxwxwxwxwxwx il giudizio da noi impugnato.=

In sostanza la Corte di Trento decidendo nel caso del Dassatti, ha esplicitamente affermato questo principio ; che quando la vittima di un omicidio colposo sia un giovanetto appartenente ad una fa= miglia agiata, ed indirizzato ad una professione liberale, viene meno ogni risarcimento di danni pa= trimoniali. Adunque, soltanto i figli dei poveri dei contadini, degli artigiani, soltanto i fanciul= li che vengono destinati a mestieri manuali, pos= sono con la loro esistenza rappresentare una fonte di profitto economico per i loro genitori ! Il

principio è davvero troppo strano per convincere e per ac=
quietare la voce della critica più istintiva ! =
Ammettiamo pure per un istante che la Corte di Ap=
pello abbia tettamente sentanziato allorché ha dato
per certo che il figlio del Dassatti dovesse indi=
rizzarsi ad una professione liberale. Ma anche in
tal caso,quanta e quale somma di aiuti non solo
morali egli avrebbe potuto fornire ai soui genitori!
Se egli, ad esempio,fosse diventato un ragioniere,
che può dire che il padre suo non avrebbe potuto
valersi della sua opera,anziché di quella di un
contabile stipendiato, per l'amministrazione del=
la propria azienda commerciale ? Se egli fosse di=
ventato un perito tecnico industriale o commercia=
le, od anche sè si fosse indirizzato ad una qual=
siasi professione redicalmente diversa dall'atti=
vità commerciale del padre,di quanto consigli,
di quanti aiuti, di quanta collaborazione amorevo=
le e disinteressata nelle più svariate ed impreve=
dibili contingenze che la vita crea per ognuno,
avrebbe potuto quel figlio circondare il padre
suo? Si parla di profitto economico ; e la citata
sentenza di Cod.Corte nella causa Gottuso contro
Azienda Tramviaria di Milano ha per vero avuto
riguardo alla eventuale prestazione degli alimen=

ti che la figlia avrebbe potuto compiere in favore della madre.= Ma il profitto economico é di varia natura ; non si restringe agli alimenti ; esso può dardi ed acquistarsi nelle forme più diverse e più vaste;e d'altronde, senza entrare ne campo del danno morale; chi vorrà disconoscere che la esi= stenza di un figlio sulla cui opera e sulla cui as= sistenza il genitore possa contare, crea per il genitore medesimo una fonte di propria energia che rende più proficuo il suo stesso lavoro, più alacre la sua attività, più utile la sua fatica.Né si dimentichi che il Dassatti Riccardo,anche se é comproprietario di uno stabile e si occupa con impiego di qualche capitale,della gestione di una macelleria, é alla fine un uomo il quale per vivere con la propria famiglia in una certa gia= tezza,deve fare il custodewxw di un macello pubblico ; appartiene ciéé a quella categoria di modestissimi borghesi che possono bensì con estre= mi sacrifici allevare ed educare i loro figli sino al conseguimento di un titolo professionale, ma devono in ciò impiegare ogni loro energia econo= mica, e quindi hanno il diritto di ripromettersi dalla futura attività del figlio anche una tangi= bile riconoscenza di natura patrimoniale.=

Né é a dirsi che le spese per condurre un figlio alla conquista di un titolo professionale debbano necessariamente essere tali da escludere una ri= compensa economica per i genitori.=
E nemmeno potrà accettarsi una concezione troppo pessimistica (a cui la sentenza impugnata sem= bra aderire) dei casi della vita umana,per rite= nere che tutti i figli siano degli ingrati, i qua= li raggiunto un posto nel mo,do dimentichino il bene ricevuto dai genitori.= La realtà della vi= ta é fortunatamento meno triste, e la normalità dei casi ci mostra come i genitori possano trova= re conforto anche in materiale ai loro sacrifici, negli aiuti di ogni genere che i figli sanno loro fornire quando hanno raggiunta la capacità di la= voro e di guadagno.= Ma fin qui noi abbiamo se = guite le ipotesi della sentenza impugnata.= La quale, mentre ha ritenuta troppo incerta la pos= sibilità di una utilità economica che il ricorren= te potesse riprometterei della vita del figlio,ha ritenuto invece per certo ed indiscutibile che il figlio stesso indirizzandosi ad una professione liberale si ponesse nell'impossibilità di aiutare economicamente il proprio padre.= Abbiamo già di= mostrato il carattere illogico di tale ragionamento

Ma c'é dell'altro.=Chi dice, infatti, e che assi= cura che il povero Amedeo Dassati dovesse proprio diventare un professionista ? E' ben vero che ciò rispondeva ai desideri del padre suo, ma nulla al= lo stato delle cose poteva ritenersi più incerto e malsicuro di un tale evento.= A parte la più o meno probabile riuscita delgiovinetto negli stu= di, molte circostanze potevano verificarsi in modo da far cambiare rotta al destino del fanciullo,a da rendere possibile e necessario un suo aiuto di natura economica al padre.=

Il futuro non si può prevedere ; ed é appunto per questo che nella valutazione dell'esistenza e del= l'ammontare dei danni futuri derivanti dalla mor= te di un figlio, bisogna tener conto di ogni eventua= lità connatu ata al corso possibilr delle vicen = de umane.=

Se, ad esempio, tra quattro, fra cinque anni, quan= do che sia, le condizioni economiche del nostro cliente dovessero volgere al peggio(e questo evento non può certo essere escluso dal novero delle possibilità e delle probabilità insite nel corso delle vicende umane), non vi é dubbio che il signor Riccardo Dassatti avrebbe potuto trova= re una fonte di esistenza economica nel lavoro del figlio

e in caso di bisogno assoluto, anche gli alimenti.=
E senza ricorrere a tali dolorose e pur possibilis=
sime ipotesi, potrà ben darsi che in tempo prossimo
o lontano il signor Dassati abbia bisogno di un
collobaratore nella gestione dei propri affari o
perché la sua azienda si ingrandisca, o perché egli
venga impedito nel suo normale lavoro da ragioni di
malattia o da altri motivi.= Se il signor Dassati
avesse avuto ancora suo figlio, non sorgerebbe per
lui in tali casi la necessità di cercare simili
aiuti presso degli estranei coi quali gli sarebbe
giocaforza o stabilire mercedi o dividere gli uti=
li.=
Tutte queste ipotesi.=ientrano sena dubbio nel
corso ordinario degli eventi;vi rientrano almeno
come quella e più di quella che il povere Amedeo
Dassatti dovesse diventare un professionista e che
suo padre dovesse avere bisogno di lui.=
Si pensi,inoltre; unico figlio ! Si pensi anco=
ra : la quasi certezza di non poterne avere altri,
come appare dai certificati,prodotti, del dott.Fio=
rio medico curante di Osler Elvira.=
Ma i Giudici d'Appello non hanno nemmeno pensato,
tra l'altro, che Dassatti Riccardo aveva dovuto
quanto meno sopportare delle spese per la morte

del suo bambino, ad esempio, le funerarie .= E se anche Dassati non aveva all'uopo formulate specifiche co capo di prova rimettendosi alla globale equita= tiva valutazione del Giudice, la Corte di Appello avrebbe dovuto caso mai respingere la richiesta di risarcimento di danni economici allo stato degli at= ti,ma non escludere in via assoluta che dei danni patrimoniali si fossero verificati a nostro pregiu= dizio.=

Secondo il criterio della Corte di Appello, se il po= vero Amedeo Dassatti fosse stato ucciso prima della la introduzione della nuova legge penale che ha resi risarcibili i danni morali,nemmeno una lira sarebbe spettata a suo padre per risarcimento di danni.= Tutto ciò é contro la logica,contro il di= ritto e contro l'aquità.=

Si chiede pertanto la cassazione della sentenza im= pugnata con ogni conseguenza di legge.=

Roma li 27 settembre 1934 XII.=

fto Ivanoe Bonomi

Elenco dei documenti prodotti:

1.) Atti e documenti dei giudizi vertiti avanti al Tribunale di Rovereto e alla Corte di Appello di Trento con le relative sentenze in data 20 no= vembre = 30 dic.1933 e 29 maggio = 19 giugno 34

2.) Certificato di deposito di L.600.= a titolo di multa eventuale del preciso tenore:
N/ 515 della matrice. Il signor Dassatti Riccardo di Riva s.Garda ha pagato L.600.50 per ricorso in Cassazione avverso sentenza della R. Corte di Appello Sez. di Trento,dei 29.5 =19.6.1934 N.78 /34 in causa Dassatti Riccardo contro Specht Leopoldo ed altri.= Per l'Azienda dello Stato Lire 600.50 addì 29.9.1934 XII,L.S.Il Ricevitore = fto / Frenez.=

3.) Manadato speciale N.4872 Rep/ Notaro Giuseppe Bacca di Riva s.Garda d.d.25.9.1934 in capo all'avv. Ivanoe Bonomi.=

fto Ivanoe Bonomi

Relazione di notifica:
Io sottoscritto Uff.Giud. addetto alla R.Pretura di Riva,su istanza di Dassatti Riccardo di Riva col Proc. Speciale avv.Ivanoe Bonomi ho notificata copia del suesteso ricorso per cassazione della sentenza della R.Corte di Appello;Sez. di Trento 29.5.=19.6.1934 notificata il 2 luglio 1934 sottoscritto dal predetto Avvocato con pdissequo elenco dei documenti prodotti e certificato di deposito di Lire 600.= in data Rovereto 29.9.1934 pure sottoscritto dallo stesso avvocato, ai signori

1.) Berti Luigi nella sua residenza in Riva s.Garda consegnandola a mani dello stesso.=

2.) Hofer Andrea nella sua residenza in Riva s.Garda consegnandola a mani della moglie Rita Hofer seco convivente, esso assente al momento.=

3.) Dalprà Belliano nella sua residenza in Riva s. Garda consegnandola a mani della moglie Dalprà Ma= ria seco convivente esso assente al momento.=

4.) Hoelzl Giovanni nella sua residenza in Riva s.Garda consegnandola a mani del sig.Berti Luigi altro socio esso assente al momento.=

addì 29 settembre 1934 XII°

L'Ufficiale Giudiziario

fto Bonvini Corrado

Relazione di notifica

L'anno millenovecentotrentaquattro XII addì 30 del mese di settembre in Trento,io sottoscritto Uff. Giud.addetto alla R.Corte d'Appello di Trento su istanza di Dassatti Riccardo di Riva s.Garda col Proc.Speciale Avv.Ivanoxe Bonomi ho notificato co= del suesteso ricorso per cassazione della pia ~~della sentenza della R. Corte d'Appello~~ sen= tenza della R.Corte d'Appello di Trento 29 maggio= 19 giugno 1934 sottoscritto dal predetto avvocato, con pedissequo elenco dei documenti prodotti e cer=

tificato di deposito di L.600.= in data Rovereto 29.9.34 pure sottoscritto dallo stesso avvocato ai signori:

1) Specht Leopoldo di Vienna elettivamente domici= liato in Trento presso il suo Proc.Avv.Giuseppe Stefenelli jun.consegnandolo a mani del medesimo domiciliatario per l'assenza del domiciliato.=

2) Karl Graef quale rappresentante della Ditta Graef e Stift di Vienna elettivamente domiciliato in Trento presso lo studio dell'Avv.Giuseppe Stefenelli jun. consegnandolo a mani del medesimo domicilia= tario per l'assenza del domiciliato.=

Trento, li trenta settembre 1934 XII

Uff; Giudiziario della Corte d'Appello

Sezione di Trento

fto Guglielmo Baglioni (L.S.)

R. CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

R I C O R S O

del signor Dassati Riccardo residente in Riva s:G. rappresentato dall'Avv.Prof. Ivanoe Bonomi suo Procuratore speciale

c o n t r o

Specht Leopoldo di Vienne, Ditta Graef e Stift di Vienna in persona del suo Presidente signor Karl Graef, Berti Luigi, Dalprà Galliano; Hofer Andrea e Hoelzl Giovanni, tutti di Riva s/Garda.

PER ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DELLA R.CORTE D'APPELLO, SEZIONE DI TRENTO d.d. 29 maggio - 19 giugno 1934 XII, notificata il 2 luglio 1934 XII, con atto N. 629 Rep.Uff.Giud.Guglielmo Baglioni.

In fatto con citazione di data 11 e 13 febbraio 1933 N.391 Uff.Giud. Cucci Michele il signor Dassatti Riccardo chiamava in giudizio avanti al Tribunale di Rovereto la Ditta Graef e Stift di Vienna e i signori Specht Leopoldo, Berti Luigi, Dalprà Galliano, Hofer Andrea e Hoelzl Giovanni per ottenere la loro condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che l'attore esponeva nella misura di L.70.000.= derivatigli dalla morte del suo unico figlio maschio, dell'età di nove anni, Amedeo Dassatti, verificatasi il 19 ottobre 1932 a causa di

investimento automobilistico.Il luttuoso episodio si era verificato nel modo seguente:Il bambino A= medeo Dassati uscendo dalla propria abitazione sita nell'edificio del macello pubblico di Riva s. Garda,(di cui il padre suo,odierno ricorrente,;è il custode)ed avendo veduta provenire dalla Garde= sana occidentale una automobile,si riparava presso il muro della stessa casa e precisamente nello spa= zio rimasto libero tra il muro ed un camioncino abbandonato sulla pubblica via dal proprio condu= cente Berti Luigi,Senonché l'automobile intravista dal bambino Amedeo Dassati, per una errata manovra del suo conducente Specht Leopoldo, andava a cozzare contro la parte posteriore del camioncino incustodito, e così provocava lo schiacciamento dello sventurato fanciullo fra la parte wxwxwxwxwx anteriore del camioncino medesimo ed il muro della casa. Il bambino restava morto sul colpo.= Risultò che il camioncino incustodito era di pro= prietà del conducente Berti Luigi e dei Sigg. Dalprà Galliano, Hofer Andrea, Hoelzl Giovanni; e che l'automobile sopravvenuta e guidata dal si= gnor Specht Leopoldo, era di proprietà della ditta Graef e Stift di Vienna. Da ciò, la chiamata in giudizio delle prenominate persone tenute in soli=

do al risarcimento dei danni a sensi dell'art. 122 R.D.L. 2 dicembre 1928 N.3179; si precisa che la causa civile di danno venne iniziata dopo che il procedimento penale contro Berti Luigi e Specht Leopoldo fu conchiusa mediante declaratoria di amnistia a sensi dell'art. 1 R.D.L.5/11/1932 N.1403 La causa come sopra promossa da Dassati Riccardo (ed é soltanto di questa causa che l'odierno ricorso dovrà occuparsi) venne riunita con altre due cause promosse davanti al Tribunale di Rovereto contro i medesimi convenuti, l'una Dassati Riccardo per ottenere la convalida del sequestro conservativo eseguito sull'automobile guidata dallo Specht Leopoldo,l'altra dalla madre della vittima, signora Osler Elvira in Dassati, per ottenere a sua volta il risarcimento dei danni derivatile da una grave malattia prodottale dal forte turbamento psichico a causa della tragica morte del figlio.

Il Tribunale di Rovereto con sentenza 20 Novembre= 30 dicembre 1933,mentre convalidava l'accennato sequestro conservativo ed ammetteva le prove per testi e per perizia dedotte dalla signora Osler Elvira a sostegno della sua particolare domanda,pronunciava definitivamente in ordine della richiesta del risarcimento dei danni proposta dall'odierno

ricorrente Dassati Riccardi condannando i convenu=
ti in solido al pagamento per danni patrimoniali
o non patrimoniali, della somma di L.40.000.=
Contro la sentenza di I° grado appellavano tanto
i signori Berti Luigi, Dalprà Galliano, Hofer Andrea
e Hoelzl Giovanni con atto 14 marzo 1934 N.700 Rep.
Uff.Giud.Cucci Michele, quanto il signor Specht Leo=
poldo e la ditta Graef e Stift di Vienna con atto
20 wxxxxx febbraio 1934 N.470 Rep.Uff.Giud.Cucci
Michele. Gli appellanti investivano col loro gra=
vame tutte le pronuncie della sentenza Tribunali=
zia; e per quanto riguarda la condanna al risarcimento
dei danni in favore di Dassati Riccardo, gli ap=
pellanti Berti Luigi e consorti insistevano nelle
conclusioni di I° grado (assoluzione della domanda
attrice, e in subordine, salva ammissione di dedotta
istruttoria per testi sulle modalità del fatto, di=
chiarazione di irrisarcibilità non dei danni patrimo=
niali e irrisarcibilità dei danni patrimoniali i=
nerenti alle spese sostenute dal genitore, per il
sostentamento e l'educazione della vittima), men=
tre Specht Leopoldo e la ditta Graef e Stift di
Vienna conchiudevano per la reiezione dell'appello
principale di Berti Luigi e Consorti e per la ridu=
zione della misura dell'indennizzo spettante a Das=

satti Riccardo.Giova aggiungere fin d'ora che anche il patrocinio dello Specht e della ditta Graef e Stift per sostenere la propria domanda di riduzione di detto indennizzo,si limitò davanti alla Corte d'Appello, come aveva fatto in Tribunale, a contestare la ri= sarcibilità del danno non patrimoniale e la irri= petibilità delle spese sostenute dall'attore per il mantenimento e l'educazione del figlio,mentre rico= nosceva la procedibilità nella specie della domanda di ristoro di danni per lucro cessante,pur chieden= do che il relativo indennizzo venisse fissato in misura più modesta di quella stabilita dal Tribuna= le di Rovereto.=

Riunite in un solo giudizio le cause promosse coi distinti appelli dei due gruppi di convenuti, la Corte di Trento con sentenza 29.5=19 giugno 1934 XII (mentre confermava la sentenza dei primi Giudici in ordine alla convalida del sequestro e alla pro= nuncia interlocutoria sulla domanda di Osler Elvira) riduceva l'indennizzo spettante a Dassati Ric= cardo a L.20.000.= Sia nella propria motivazione che nel dispositivo, la Corte di Trento specificava che la somma di L.20.000.= veniva liquidata qua= le risarcimento dei soli danni morali,escludendosi nella specie la risarcibilità per qualsiasi titolo

di danni patrimoniali.=

Contro questa sentenza ricorre il signor Dassati Riccardo per motivi che vengono svolti in appresso.=

MEZZO DI CASSAZIONE

Violazione ed erronea interpretazione dell'art. 1151 C.C.

La Corte di Trento innanzitutto ha esclusa in via generale la risarcibilità dei danni in dipendenza delle spese di allevamento sostenute dal padre, asserendo(in conformità al pensiero dei Primi Giudici su questo specifico argomento) che dette spese erano già state incontrate in obbedienza ad un obbligo civile e morale incombente ai genitori e che le stesse avevano giorno per giorno raggiunto il loro scopo;ed ha in secondo luogo esclusa nella specie la risarcibilità del danno patrimoniale a titolo di lucro cessate in ragione del profitto che il padre poteva ripromettersi ove la vita del figlio non fosse stata precocemente troncata e lo stesso fosse giunto all'età di utile lavoro.=

Diremo poche parole in ordine alla dichiarazione di irripetibilità delle spese di allevamento e di educazione.Se é pur vero che quelle spese rispondevano ad un obbligo di legge e di natura, é al=

tresì vero che tutto quanto i genitori avevano fatto per allevare ed educare convenientemente il loro figlio, non era stato compiuto perché i loro sacrifici, sia pure doverosi, dovessero rendersi inutili a seguito di una morte violenta alla quale il bambino fosse per essere condotto dalla colpa di terzi. Né vale nella specie il dire che il risarcimento del danno deve porre l'offeso nella condizione in cui sarebbesi trovato l'evento lesivo non si fosse verificato. Qui abbiamo oltre al lucro cessante un danno emergente.

Danno emergente, rappresentato appunto dalle spese sostenute per il mantenimento e l'educazione del figlio; né l'affermazione che esse raggiunsero in ogni momento il loro scopo durante la vita del bambino, costituisce argomento per negare che alla fine, in causa della morte dello stesso, esse si siano rese inutili e vane e quindi abbiano costituita una ragione di danno per i genitori che le sopportarono, inquantoché, ad esempio, le spese di istruzione e di educazione erano per loro natura non esclusivamente destinate al benessere morale ed allo sviluppo iltellettuale del figlio per i bisogni della sua età infantile, ma erano precipuamente preordinate e destinate a costituire in lui quel patrimonio di

principi morali e di nozioni intellettuali che sarebbe valso a renderlo capace di proficuo lavoro nella vita avvenire.=

Equo pertanto e doveroso,secondo il nostro modesto pesniero,é nella specie,come in ogni caso del genere,tenere debito conto per la determinazione del danno,anche delle spese sostenute dai genitori che la prematura morte del figlio ha rese inutili facendo mancare lo scopo al quale erano destinate.=

Ma dove la Corte d'Appello ha,secondo noi, più gravemente violato ogni principio di logica e di diritto falsando la interpretazione dell'art.1151 in ordine ai danni futuri dei quali i Primi Giudici avevano fatta equitativa valutazione,si é quando essa Corte ha negato che nella specie la morte del figlio potesse considerarsi come ragione di danno patrimoniale a titolo di lucro cessante per il nostro rappresentato.=

Che i danni futuri siano risarcibili anche quando di dei medesimi non si possa avere una materiale certezza e non si possa dimostrare l'esatto ammontare é principio che alla luce della giudicatura di codesto Supremo Collegio,non può revocarsi in dubbio Ricordiamo a noi stessi la recentissima sentenza 1° marzo 1934 (Sezione IIIa;causa FF.SS.contro Va=

lenziano) nella quale si ripete che il danno futu= ro é risarcibile e basta al riguardo la prova di una certezza relativa desunta dal corso normale delle vicende fisiche ed umane; ed ancor più recente la sentenza della Sezione IIa in data 25 giugno 1934 (causa Peron contro Sassoli) nella quale si ri = badiva il principio che il Giudice può procedere alla liquidazione equitativa dei danni, quando non sia possibile procedere alla liquidazione con altri criteri.=

Ammette del resto anche la Corte di Trento nella sentenza impugnata la risarcibilità, come conse= guenza di delitto, o quasi delitto, del danno futu= ro del cui avverarsi si possa avere anche soltanto la certezza morale " sulla base di un processo in= duttivo che tenga conto delle probabilità in rela= zione al corso ordinario degli eventi".=

Ma poi,con evidente contraddizione e con strana applicazione di taleprincipio al caso soggetto asserisce che l'utilità economica che il Dassatti poteva ripromettersi dal figlio ove questi fosse giunto nella possibilità di lavorare era troppo lontana,incerta e poco probabile da non poter es= sere valutata quale motivo di danno.=

E ~~pmw~~ ciò per i seguenti motivi:

Perché si trattava di un bambino novenne destinato ad una libera professione e quindi ad una forma di attività che solo dopo molti anni di studio dispendiosi si sarebbe resa proficua, e perché ogni famiglia agiata, quale il Dassati assume essere la sua, pricura di dare una professione di figli non già nella aspettativa dei genitori di un proprio vantaggio, ma per dare ai figli la possibilità di provvedere a sé stessi e di farsi una famiglia.=

Questi gli argomenti della Corte di Appello.=Facilissima la critica contro gli stessi.= Né si sostenga che il giudizio della Corte di Appello si riferisce ad un questio facti, ed é pertanto incensurabile in Cassazione. Codesto Supremo Collegzio si é già ripetutamente espresso sulla rivedibilità dei giudizi di merito in tema di valutazione del danno quando per la soluzione della questro facti si siano applicati alla medesima dai giudici del merito dei principi che contrastano con le rette norme interprettative dell'art. 1151 C.C.=

Abbiamo già citato in precedenti scritture di questa causa la sentenza 12 aprile 1932 emessa da Cod.Corte in causa Gottuso contro Azienda Tram=

viaria Municipale di Milano, e di cui anche la sen= tenza impugnata riporta un brano; Orbene in quella causa la Corte d'Appello di Milano sulla considera= zione che " il venir meno di vaghe speranze e di semplici possibilità non può costituire quella me= nomazione del patrimonio alla quale unicamente si deve avere riguardo enll'accertamento del danno risarcibile",aveva negato alla Gottuso il diritto di ripetere quel profitto, che in avvenire più o meno prossima avrebbe potuto ritrarre dalla figlia sotto forma di prestazione alimentare.=

Codesta Corte regolatrice, valutando le particolari= tà di quella fattispecie ed argomentando che date tali particolarità il danno futuro poteva essere ragionevolmente considerato come conseguenza del fatto lesivo in base alle probabilità desumibili dal corso ordinario degli eventi,ha annullato il giu= dizio della Corte di Milano.Nella propria sen = tenza cod.Supremo Collegio ha rilevato che se= guendo le argomentazioni della sentenza impugnata, dato che " non é possibile avere una coscienza sicura dell'avvenire, il danno futuro non sarebbe mai risarcibile e si verrebbe così sacrificare ad una norma puramente astratta quei principi di equità e di giustizia che hanno la loro radice

nel senso pratico della vita e nella coscienza giuridica universale".=

Anche in data 28 febbraio 1934, cod. Supremo Col = legio con la propria sentenza in casa Lanzani contro Fantaleoni (Sezione I) stabiliva che sono incensurabili in Cassazione i criteri di va= lutazione del danno soltanto quando non sono in contrasto coi principi logici e giuridici.=

Vediamo ora, in concreto, se la sentenza della Cor= te di Trento si mostri in ossequio od in contrasto coi principi logici e giudici, e se le previsio = ni a dedursi dal corso ordinario degli eventi del= la vita umana e famigliare, legittimino o meno il giudizio da noi impugnato.=

In sostanza la Corte di Trento decidendo nel caso del Dassatti, ha esplicitamente affermato questo principio ; che quando la vittima di un omicidio colposo sia un giovanetto appartenente ad una fa= miglia agiata, ed indirizzato ad una professione liberale, viene meno ogni risarcimehto di danni pa= trimoniali. Adunque, soltanto i figli dei poveri dei contadini, degli artigiani, soltanto i fanciul= li che vengono destinati a mestieri manuali, pos= sono con la loro esistenza rappresentare una fonte di profitto economico per i loro genitori ! Il

principio è davvero troppo strano per convincere e per acquietare la voce della critica più istintiva ! = Ammettiamo pure per un istante che la Corte di Appello abbia rettamente sentenziato allorché ha dato per certo che il figlio del Dassatti dovesse indirizzarsi ad una professione liberale. Ma anche in tal caso, quanta e quale somma di aiuti non solo morali egli avrebbe potuto fornire ai suoi genitori ! Se egli, ad esempio, fosse diventato un ragioniere, che può dire che il padre suo non avrebbe potuto valersi della sua opera, anziché di quella di un contabile stipendiato, per l'amministrazione della propria azienda commerciale ? Se egli fosse diventato un perito tecnico industriale o commerciale, od anche se si fosse indirizzato ad una qualsiasi professione radicalmente diversa dall'attività commerciale del padre, di quanto consigli, di quanti aiuti, di quanta collaborazione amorevole e disinteressata nelle più svariate ed imprevedibili contingenze che la vita crea per ognuno, avrebbe potuto quel figlio circondare il padre suo? Si parla di profitto economico ; e la citata sentenza di Cod. Corte nella causa Cottuso contro Azienda Tramviaria di Milano ha per vero avuto riguardo alla eventuale prestazione degli alimen=

ti che la figlia avrebbe potuto compiere in favore della madre.= Ma il profitto economico é di varia natura ; non si restringe agli alimenti ; esso può dannarsi ed acquistarsi nelle forme più diverse e più vaste;e d'altronde, senza entrare ne campo del danno morale; chi vorrà disconoscere che la esistenza di un figlio sulla cui opera e sulla cui assistenza il genitore possa contare, crea per il genitore medesimo una fonte di propria energia che rende più proficuo il suo stesso lavoro, più alacre la sua attività, più utile la sua fatica.Né si dimentichi che il Dassatti Riccardo,anche se é comproprietario di uno stabile e si occupa con impiego di qualche capitale,della gestione di una macelleria, é alla fine un uomo il quale per vivere con la propria famiglia in una certa giatezza,deve fare il custodewxw di un macello pubblico ; appartiene ciéé a quella categoria di modestissimi borghesi che possono bensì con estremi sacrifici allevare ed educare i loro figli sino al conseguimento di un titolo professionale, ma devono in ciò impiegare ogni loro energia economica, e quindi hanno il diritto di riprmettersi dalla futura attività del figlio anche una tangibile riconoscenza di natura patrimoniale.=

Né é a dirsi che le spese per condurre un figlio alla conquista di un titolo professionale debbano necessariamente essere tali da escludere una ri= compensa economica per i genitori.=
E nemmeno potrà accettarsi una concezione troppo pessimistica (a cui la sentenza impugnata sem= bra aderire) dei casi della vita umana,per rita= nere che tutti i figli siano degli ingrati, i qua= li raggiunto un posto nel mo,do dimentichino il bene ricevuto dai genitori.= La realtà della vi= ta é fortunatamento meno triste, e la normalità dei casi ci mostra come i genitori possano trova= re conforto anche materiale ai loro sacrifici, negli aiuti di ogni genere che i figli sanno loro fornire quando hanno raggiunta la capacità di la= voro e di guadagno.= Ma fin qui noi abbiamo se = guite le ipotesi della sentenza impugnata.= La quale, mentre ha ritenuta troppo incerta la pos= sibilità di una utilità economica che il ricorren= te potesse ripromettersi della vita del figlio,ha ritenuto invece per certo ed indiscutibile che il figlio stesso indirizzandosi ad una professione liberale si ponesse nell'impossibilità di aiutare economicamente il proprio padre.= Abbiamo già di= mostrato il carattere illogico di tale ragionamento

Ma c'é dell'altro.=Chi dice, infatti, e che assi=
cura che il povero Amedeo Dassati dovesse proprio
diventare un professionista ? E' ben vero che ciò
rispondeva ai desideri del padre suo, ma nulla al=
lo stato delle cose poteva ritenersi più incerto
e malsicuro di un tale evento.= A parte la più o
meno probabile riuscita delgiovinetto negli stu=
di, molte circostanze potevano verificarsi in modo
da far cambiare rotta al destino del fanciullo,a da
rendere possibile e necessario un suo aiuto di
natura economica al padre.=
Il futuro non si può prevedere ; ed é appunto per
questo che nella valutazione dell'esistenza e del=
l'ammontare dei danni futuri derivanti dalla mor=
te di un figlio, bisogna tener conto di ogni eventua=
lità connatu ata al corso possibilr delle vicen =
de umane.=
Se, ad esempio, tra quattro, fra cinque anni, quan=
do che sia, le condizioni economiche del nostro
cliente dovessero volgere al peggio(e questo
evento non può certo essere escluso dal novero
delle possibilità e delle probabilità insite nel
corso delle vicende umane), non vi é dubbio che
il signor Riccardo Dassatti avrebbe potuto trova=
re una fonte di esistenza economica nel lavoro del figlio

e in caso di bisogno assoluto, anche gli alimenti.=
E senza ricorrere a tali dolorose e pur possibilis=
sime ipotesi, potrà ben darsi che in tempo prossimo
o lontano il signor Dassati abbia bisogno di un
collobaratore nella gestione dei propri affari o
perché la sua azienda si ingrandisca, o perché egli
venga impedito nel suo normale lavoro da ragioni di
malattia o da altri motivi.= Se il signor Dassati
avesse avuto ancora suo figlio, non sorgerebbe per
lui in tali casi la necessità di cercare simili
aiuti presso degli estranei coi quali gli sarebbe
giocaforza o stabilire mercedi o dividere gli uti=
li.=
Tutte queste ipotesi,rientrano sena dubbio nel
corso ordinario degli eventi;vi rientrano almeno
come quella e più di quella che il povere Amedeo
Dassatti dovesse diventare un professionista e che
suo padre dovesse avere bisogno di lui.=
Si pensi,inoltre; unico figlio ! Si pensi anco=
ra : la quasi certezza di non poterne avere altri,
come appare dai certificati,prodotti, del dott.Fio=
rio medico curante di Osler Elvira.=
Ma i Giudici d'Appello non hanno nemmeno pensato,
tra l'altro, che Dassatti Riccardo aveva dovuto
quanto meno sopportare delle spese per la morte

del suo bambino, ad esempio, le funerarie .= E se anche Dassati non aveva all'uopo formulate specifiche co capo di prova rimettendosi alla globale equitativa valutazione del Giudice, la Corte di Appello avrebbe dovuto caso mai respingere la richiesta di risarcimento di danni economici allo stato degli atti,ma non escludere in via assoluta che dei danni patrimoniali si fossero verificati a nostro pregiudizio.=

Secondo il criterio della Corte di Appello, se il povero Amedeo Dassatti fosse stato ucciso prima della la introduzione della nuova legge penale che ha resi risarcibili i danni morali,nemmeno una lira sarebbe spettata a suo padre per risarcimento di danni.= Tutto ciò é contro la logica,contro il diritto e contro l'equità.=

Si chiede pertanto la cassazione della sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge.=

Roma li 27 settembre 1934 XII.=

fto Ivanoe Bonomi

<u>Elenco dei documenti prodotti:</u>

1.) Atti e documenti dei giudizi vertiti avanti al Tribunale di Rovereto e alla Corte di Appello di Trento con le relative sentenze in data 20 novembre = 30 dic.1933 e 29 maggio = 19 giugno 34

2.) Certificato di deposito di L.600.= a titolo di mult. eventuale del preciso tenore:
N/ 515 della matrice. Il signor Dassatti Riccardo di Riva s.Garda ha pagato L.600.50 per ricorso in Cassazione avverso sentenza della R. Corte di Appello Sez. di Trento, dei 29.5 =19.6.1934 N.76 /34 in causa Dassatti Riccardo contro Specht Leo= poldo ed altri.= Per l'Azienda dello Stato Lire 600.50 addì 29.9.1934 XII, L.S. Il Ricevitore = fto / Frenez.=

3.) Mandato speciale N.4872 Rep/ Notaro Giuseppe Bacca di Riva s.Garda d.d.25.9.1934 in capo all'avv. Ivanoe Bonomi.=

fto Ivanoe Bonomi

Relazione di notifica:
Io sottoscritto Uff.Giud. addetto alla R.Pretura di Riva, su istanza di Dassatti Riccardo di Riva col Proc. Speciale avv.Ivanoe Bonomi ho notifica= ta copia del suesteso ricorso per cassazione del= le sentenza della R.Corte di Appello; Sez. di Tren= to 29.5.=19.6.1934 notificata il 2 luglio 1934 sot= toscritto dal predetto Avvocato con pdissequo e= lenco dei documenti prodotti e certificato di de= posito di Lire 600.= in data Rovereto 29.9.1934 pure sottoscritto dallo stesso avvocato, ai signori

1.) Berti Luigi nella sua residenza in Riva s.Garda consegnandola a mani dello stesso.=

2.) Hofer Andrea nella sua residenza in Riva s.Garda consegnandola a mani della moglie Rita Hofer seco convivente, esso assente al momento.=

3.) Dalprà Galliano nella sua residenza in Riva s. Garda consegnandola a mani della moglie Dalprà Ma= ria seco convivente esso assente al momento.=

4.) Hoelzl Giovanni nella sua residenza in Riva s.Garda consegnandola a mani del sig.Berti Luigi altro socio esso assente al momento.=

addì 29 settembre 1934 XII°

L'Ufficiale Giudiziario

fto Bonvini Corrado

Relazione di notifica

L'anno millenovecentotrentaquattro XII addì 30 del mese di settembre in Trento,io sottoscritto Uff. Giud.addetto alla R.Corte d'Appello di Trento su istanza di Dassatti Riccardo di Riva s.Garda col Proc.Speciale Avv.Ivanoxe Bonomi ho notificato co= del suesteso ricorso per cassazione della pia sentenza della R.Corte d'Appello sen= tenza della R.Corte d'Appello di Trento 29 maggio= 19 giugno 1934 sottoscritto dal predetto avvocato, con pedissequo elenco dei documenti prodotti e cer=

tificato di deposito di L.600.= in data Rovereto 29.9.34 pure sottoscritto dallo stesso avvocato ai signori:

1) Specht Leopoldo di Vienna elettivamente domici= liato in Trento presso il suo Proc.Avv.Giuseppe Stefenelli jun.consegnandolo a mani del medesimo domiciliatario per l'assenza del domiciliato.=

2) Karl Graef quale rappresentante della Ditta Graef e Stift di Vienna elettivamente domiciliato in Trento presso lo studio dell'Avv.Giuseppe Stefenelli jun. consegnandolo a mani del medesimo domicilia= tario per l'assenza del domiciliato.=

Trento, li trenta settembre 1934 XII

Uff; Giudiziario della Corte d'Appello
Sezione di Trento

fto Guglielmo Baglioni (L.S.)

R. CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

R I C O R S O

del signor Dassatti Riccardo residente in Riva s/G.rappresentato dall'Avv.Prof. Ivanoe Bonomi suo Procuratore speciale

c o n t r o

Specht Leopoldo di Vienna,Ditta Graef e Stift di Vienna in persona del suo Presidente signor Karl Graef,Berti Luigi, Dalprà Galliano, Hofer Andrea e Hoelzl Giovanni, tutti di Riva s/Garda.

PER ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DELLA R. CORTE D'APPELLO,SEZIONE D I TRENTO d.d.29 maggio = 19 giugno 1934 XII,notificata il 2 luglio 1934 XII,con atto N.629 Rep.Uff.Giud.Guglielmo Baglioni,

In fatto: Con citazione di data 11 e 13 febbraio 1933 N.391 Uff.Giud. Cucci Michele il signor Dassatti Riccardo chiamava in giudizio avanti al Tribunale di Rovereto la ditta Graef e Stift di Veinna e i signori Specht Leopoldo, Berti Luigi, Dalprà Galliano, Hofer Andrea e Hoelzl Giovanni per ottenere la loro condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che l'attore esponeva nella misura di L.70.000.=derivategli dalla morte del suo unico figlio maschio,dell'età di nove anni,Amedeo Dassati, verificatasi il 19 ottobre 1932 a causa di

investimento automobilistico.Il luttuoso episodio si era verificato nel modo seguente: Il bambino A= medeo Dassati uscendo dalla propria abitazione sita nell'edificio del macello pubblico di Riva s. Garda,(di cui il padre suo,odierno ricorrente, é il custode,)ed avendo veduta provenire dalla Garde= sana occidentale un automobile,si riparava presso il muro della casa stessa e precisamente nello spa= zio rimasto libero tra il muro e il camioncino abbandonato sulla pubblica via dal proprio condu= cente Berti Luigi. Senonché l'automobile intravi= sta dal bambino Amdeo Dassati, per una errata manovra del suo conducente Specht Leopoldo,andava a cozzare contro la parte posteriore del camioncino incostudito, e così provocava lo schiacciamento dello sventurato fanciullo fra la parte wxwxwxwxwx anteriore del camioncino medesimo ed il muro della casa. Il bamdino restava morto sul colpo.= Risultò che il camioncino incustodito era di pro= prietà del suo conducente Berti Luigi e dei sigg. Dalprà Galliano, Hofer Andrea, Hoelzl Giovanni; e che l'automobile sopravvenuta e guidata dal si= gnor Specht Leopoldo, era di proprietà della Ditta Graef eStift di Vienna. Da ciò, la chiamata in giudizio delle prenominata persone tenute in soli=

do al risarcimento dei danni a sensi dell'art.122 R.D.L. 2 dicembre 1928 N.3179; si precisa che la causa civile di danno venne iniziata dopo che il procedimento penale contro Berti Luigi e Specht Leopoldo fu conchiusa mediante declaratoria di amnistia a sensi dell'art. 1 R.D.L. 5/11.1932 N.1403

La causa come sopra promossa da Dassatti Riccardo (ed é soltanto di questa causa che l'odierno ricorso dovrà occuparsi) venne riunita con altre due cause promosse davanti al Tribunale di Rovereto contro i medesimi convenuti, l'una da Dassatti Riccardo per ottenere la convalida del sequstro conservativo eseguito sull'automobile guidata dallo Specht Lopoldo,l'altra dallamadre della vittima,signora Osler Elvira in Dassati,per ottenere a sua volta il risarcimento dei danni derivatile da una grave malattia prodottale dal forte turbamento psichico a causa della tragica morte del figlio.=

Il Tribunale di Rovereto con sentenza 20 Novembre= 30 dicembre 1933, mentre convalidava l'accennato sequestro conservativo ed ametteva le prove per testi e per perizia dedotte dalla signora Osler Elvira a sostegno della sua particolare domanda,pronunciava definitvamente in ordine alla richiesta del risarcimento dei danni;proposta dall'odierno

ricorrent e Dassatti Riccardo condannando i convenu=
ti in solido al pagamento per danni patrimonaili e
non patrimoniali, della somma di L.40.000.=
Contro la sentenza di I° grado appellavano tanto
i signori Berti Luigi,Dalprà Gallianno,Hofer Andrea
e Hoelzl Giovanni con atto 14 marzo 1934 N.700 Rep.
Uff.Giud.Cucci Michele,quanto al signor Specht Leo=
poldo e la ditta Graef e Stift di Vienna con atto
20 wxwxwxw febbraio 1934 N.470 Rep.Uff.Giud.Cucci
Michele.Gli appellanti investivano col loro gra=
vame tutte le pronuncie della sentenza Tribunali=
zia; e per quanto riguarda la condanna dl risarcimento
dei danni in favore di Dassati Riccardo, gli ap=
pellanti Berti Luigi e consorti insistevano nelle
conclusioni di I° grado(assoluzione della domanda
attrice, e in subordine, salva ammissione di dedotta
istruttoria per testi sulle modalità del fatto,di=
chiarazione di irrisarcibilità dei danni non patrimo=
niali e irrisarcibilità dei danni patrimoniali i=
nerenti alle spese sostenute dal genitore, per il
sostentamento e l'educazione della vittima),men=
tre Specht Leopoldo e la ditta Graef e Stift di
Vienna conchiudevano per la reiezione dell'appello
principale di Berti Luigi e Consorti e per la ridu=
zione della misura dell'indennizzo spettante a Das=

satti Riccardo.Giova aggiungere fin d'ora che anche il patrocinio dello "pecht s:della Ditta Graef e Stift per sostenere la propria domanda di riduzione di detto indennizzo, si limitò davanti alla Corte d'Appello, come aveva fatto in Tribunale,a contestare la ri= sarcibilità del danno non patrimoniale e le irri= petibilità delle spese sostenute dall'attore per il mantenimento e l'educazione del figlio,mentre rico= nosceva la procedibilità nella specie della domanda di ristoro di danni per lucro cessante,pur chieden= do che il relativo indennizzo venisse fissato in misura più modesta di quella stabilita dal Tribuna= le di Rovereto.=

Riunite in un solo giudizio le cause promosse coi distinti appelli dei due gruppi di convenuti, la Corte di Trento con sentenza 29.5=19 giugno 1934 XII (mentre confermava la sentenza dei Primi Giudici in ordine alla convalida del sequestro e alla pro= nuncia interlocutoria sulla domanda di Osler Elvi= ra) riduceva l'indennizzo spettante a Dassati Ric= cardo a L.20.000.= Sia nella propria motivazione che nel dispositivo, la Corte di Trento specificava che la somma di L.20.000.= veniva liquidata qua= le risarcimento dei soli danni morali,escludendosi nella specie la risarcibilità per qualsiasi titolo

di danni patrimoniali.=

Contro questa sentenza ricorre il signor Dassatti Riccardo per i motivi che vengono svolti in appresso.=

MEZZO DI CASSAZIONE

Violazione ed erronea interpretazione dell'art.1151 C.C.=

La Corte di Trento innanzitutto ha esclusa in via generale la risarcibilità dei danni in dipendenza delle spese di allevamento sostenute dal padre,asserendo (in conformità al pensiero dei Primi Giudici su questo specifico argomento)che dette spese erano già state incontrate in obbedienza ad un obbligo civile e morale incombente ai genitori e che le stesse avevano giorno per giorno raggiunto il loro scopo; ed ha in secondo luogo esclusa nella specie la risarcibilità del danno patrimoniale a titolo di lucro cessante in ragione del profitto che il padre poteva ripromettersi ove la vita del figlio non fosse stata precocemente troncata e lo stesso fosse giunto all'età di utile lavoro.=

Diremo poche parole in ordine alla dichiarazione di irripetibilità delle spese di allevamento e di educazione. Se é pur vero che quelle spese rispondono ad un obbligo di legge e di natura, é al=

tresì vero che tutto quanto i genitori avevano fatto per allevare ed educare convenientemente il loro figlio, non era stato compiuto perché i loro sacrifici, sia pure doverosi, dovessero rendersi inutili a se= guito di una morte violenta alla quale il bambino fosse per essere condotta dalla colpa di terzi. Né vale nella specie il dire che il risarcimento del danno deve porre l'offeso nella condizione in cui sarebbesi trovato ove l'evento lesivo non si fosse ve= rificato. Qui abbiamo oltre al lucro cessante un danno emergente.=

Danno emergente,rappresentato appunto dalle spese sostenute per il mantenimento e l'educazione del figlio;né l'affermazione che esse raggiunsero in ogni momento il loro scopo durante la vita del bambino, costituisce argomento per negare che alla fine,in causa della morte dello stesso,esse si siano rese inutili e vane e quindi abbiano costituita una ra= gione di danno per i genitori che le sopportarono, inquantoché,ad esempio,le spese di istruzione,e di educazione erano per loro natura non esclisiva= mente destinate al benessere morale ed allo svilup= po intellettuale del figlio per i bisogni della sua età infantile,ma erano precipuamente preordinate e detinate a costituire in lui quel patrimonio di

principi morali e di nozioni intellettuali che sa=
rebbe valso a renderlo capace di proficuo lavoro nel=
la vita avvenire.=
Equo pertanto e doveroso, secondo il nostro modesto
pensiero;é nella specie,come in ogni caso del ge=
nere,tenere debito conto per la determinazione del
danno,anche delle spese sostenute dai genitori che
la prematura morte del figlio ha rese inutili facen=
do mancare lo scopo al quale erano destinate.=
Ma dove la Corte d'Appello ha,secondo noi, più gra=
vemente violato ogni principio di logica e di diritto
falsando la interpretazione dell'art?1151 in ordi=
ne ai danni futuri dei quali i Primi Giudici avevano
fatta equitativa valutazione, si é quando essa
Corte ha negato che nella specie la morte del fi=
glio potesse considerarsi come ragione di danno
patrimoniale a titolo di lucro cessante per il no=
stro rappresentato.=
Che i danni futuri siano risarcibili anche quando
dei medesimi non si possa avere una materiale cer=
tezza e non si possa dimostrare l'esatto ammontare,
é principio che alla luce della giudicatura di co=
desto Supremo Collegio,non può revocarsi in dubbio.=
Ricordiamo a noi stessi la recentissima sentenza I°
marzo 1934 (Sezione III; causa FF.SS. contro Va=

lenziano) nella quale si ripete che il danno futu=
ro é risarcibile e basta al riguardo la prova di una
certezza relativa desunta dal corso normale delle
vicende fisiche ed umane;ed ancor più recente la
sentenza della Sezione IIa in data 25 giugno 1934
(acysa Peron contro Sassoli) nella quale si ri=
badiva il principio che il Giudice può procedere
alla liquidazione equitativa dei danni, quando
non sia possibile procedere alla liquidazione con
altri criteri.=
Ammette del resto anche la Corte di Trento nella
sentenza impugnata la risarcibilità, come conse=
guenza di delitto o quasi delitto, del danno futu=
ro del cui avverarsi si possa avere anche soltanto
la certezza morale "sulla base di un processo in=
duttivo che tenta conto delle probabilità in rela=
zione al corso ordinario degli eventi. ="
Ma poi, con evidente contraddizione e con strana
applicazione di tale principio al tale soggetto,
asserisce che l'utilità economica che il Dassatti
poteva ripromettersi dal figlio ove questi fosse
giunto nella possibilità di lavorare era troppo
lontana, incerta e poco probabile da non poter es=
sere valutata quale motivo di danno.
E ciò per i seguenti motivi :

Perché si trattava di un bambino novenne destinato ad una libera professione e quindi ad una forma di attività che solo dopo molti anni di studio dispendiosi si sarebbe resa proficua, e perché ogni famiglia agiata, quale il Dassatti assume e s= sere la sua, procura di dare una professione ai fi= gli non già nell'aspettativa dei genitori di un proprio vantaggio ma per dare ai figli la possi= bilità di provvedere a sé stessi e di farsi una famiglia.=

Questi gli argomenti della Corte di Appello. =Fa= cilissima la critica contro gli stessi . = Né si sostenga che il giudizio della Corte di Appello si riferisce ad una quaestio facti, ed é pertanto incensurabile in Cassazione.=Codesto Su= premo Collegio si é già ripetutamente espresso sul= la rivedibilità dei giudizi di merito in tema di va= lutazione del danno quando per la soluzione della quaestio facti si siano applicati alla medesima dai Giudici del merito dei principi che contrastano con le rette norme interpretative dell'art. 1151C.C. Abbiamo già citato in precedenti scritture di que= sta causa la sentenza 12 aprile 1932 emessa da Cod. Corte in causa Bottuso contro Azienda Tram

viaria Municipale di Milano, e di cui anche la sen=
tenza impugnata riporta un brano :Orbene in quella
causa la Corte di Appello di Milano sulla considera=
zione che " il venir meno di vaghe speranze e di
" semplici possibilità non può costituire quella
" menomazione del patrimonio alla quale unicamente
" si deve avere riguardo nell'accertamento del danno
" risarcibile ", aveva negato alla Gottuso il diritto
X di ripetere quel profitto che in un avvenire più
o meno prossimo avrebbe potuto ritrarre dalla figlia
sotto forma di prestazione alimentare. X
Codesta Corte regolatrice, valutando le particolari=
tà di quella fattispecie ed argomentando che date
tali particolarità il danno futuro poteva essere
ragionevolmente considerato come conseguenza del
fatto lesivo in base alle probabilità dessumibi=
li dal corso ordinario degli eventi, ha annullato
il giudizio della Corte di Milano. = Nella propria
sentenza cod.Supremo Collegio ha rilevato che seguen=
do le argomentazioni della sentenza impugnata,
dato che " non é possibile avere una conoscenza si=
cura dell'avvenire, il danno futuro non sarebbe
mai risarcibile e si verrebbe così a sacrificare
ad una norma puramente astratta quei principi di
equità e di giustizia che hanno la loro radice

nel senso pratico della vita e nella coscienza giuridica universame. "

Anche in data 28 febbraio 1934, coll.Supremo Collegio con la propria sentenzain causa Lanzani = contro Pantaleoni (Sez.I) stabiliva che sono incensurabili in Cassazione i criteri di valutazione del danno soltanto quando non sono in contratto coi principi logici e giuridici. =

Vediamo ora, in concreto, se la sentenza della Corte di Trento si mostri in ossequio od in contrasto coi principi logici e giuridici, e se le previsioni a dedursi dal corso ordinario degli eventi della vita umana e famigliare, legittimino o meno il giudizio da noi impugnato.=

In sostanza la Corte di Trento decidendo sul caso del Dassatti, ha espilicitamente affermato questo principio; che quando la vittima di un omicidio colposo sia un giovinetto appartenente ad una famiglia agiata, ed indirizzato ad una professione liberale,vien meno ogni risarcimento di danni patrimoniali. = Adunque, soltanto i figli dei poveri,dei contadini, degli artigiani, soltanto i fanciulli che vengono destinati a mestieri manuali, possono con la loro esistenza rappresentare una fonte di profitto economico per

i loro genitori! =Il principio è davvero troppo stra= no per convincere e per acquietare la voce della critica più istintiva!

Ammettiamo ~~pure~~ per un istante che la Corte di Ap= pello abbia rettamente sentenziato allorché ha dato per certo che il figlio del Dassatti dovesse indiriz= zarsi ad una professione liberale.Ma anche in tal ca= so quanta e quale somma di aiuti non solo morali egli avrebbe potuto fornire ai suoi genitori!Se egli,ad esempio, fosse diventato un ragioniere, chi può dire che il padre suo non avrebbe potuto valersi della sua opera anziché di quella di contabile stipendiato,per l'amministrazione della propria azienda commerciale? Se egli fosse diventato un perito tecnico industriale o commerciale,od anche se si fosse indirizzato ad una qualsiasi professione radicalmehte diversa dall'atti= vità commerciale del padre, di quanti consigli, di quanti aiuti,di quanta collaborazione amorevole e disinteressata nelle più svariate ed imprevedibili contingenze che la vita crea per ognuno, avrebbe potuto ~~XXXXX~~ quel figlio circondare il padre suo ? Si parla di profitto economico; e la citata sentenza di Cod.Corte nella causa Bottuso contro Azienda Tramviaria di Milano ha per vero avuto riguardo alla eventuale prestazione degli alimen=

ti che la figlia avrebbe potuto compiere in favore della madre. = Ma il profitto economico é di varia natura ; non si restringe agli alimenti; esso può darsi ed acquisirsi nelle forme più diverse e più vaste ; e d'altronde, senza entrare nel campo del danno morale ; chi vorrà disconoscere che la esistenza di un figlio sulla cui opera e sulla cui assistenza il genitore possa contare, crea per il genitore medesimo una fonte di propria energia che rende più proficuo il suo stesso lavoro, più alacre la sua attività,più utile la sua fatica. Né si dimentichi che il Dassati Riccardo,anche se é comproprietario di uno stabile e si occupa con impiego di qualche capitale, della gestione di una macelleria, é alle fine un uomo il quale per vivere con la propria famiglia in una certa agiatezza,deve fare il custode di un macello pubblico ; appartiene cioé a quella categoria di modestissimi borghesi che possono bensì con estremi sacrifici allevare ed educare i loro figli sino al conseguimento di un titolo professionale, ma devono in ciò impiegare ogni loro energia economica e ,quindi hanno il diritto di ripromettersi dalla futura attività del figlio anche una tangibile riconoscenza di natura patrimoniale. j

Non é a dirsi che le spese per condurre un figlio alla conquista di un titolo professionale debbano necessariamente essere tali da escludere una ri= compensa economica per i genitori.=
E nemmeno potrà accertarsi una concezione troppo pessimista (a cui la sentenza impugnata sembra aderire) dei casi della vita umana, per rite= nere che tutti i figli siano degli ingrati, i qua= li raggiunto un posto nel mondo dimentichino il bene ricevuto dai genitori. La realtà della vi= ta é fortunatamente meno tristen e la normalità dei casi ci mostra come i genitori possano trova= re conforto anche materiale ai loro sacrifici, negli aiuti di ogni genere che i figli sanno loro fornire quando hanno raggiunta la capacità di la= voro e di guadagno. Ma fin qui noi abbiamo se= guite le ipotesi della sentenza impugnata. La quale, mentre ha ritenuto troppo incerta la pos= sibilità di una utilità economica che il ricorren= te potesse ripromettersi dalla vita del figlio, ha ritenuto invece per certo ed indiscutibile che il figlio stesso indirizzandosi ad una professione liberale si ponesse nell'impossibilità di aiutare economicamente il proprio padre. Abbiamo gia di= mostrato il carattere illogico di tale ragionamen=

to. = Ma c'é dell'altro. Chi dice, infatti; e che assi=
cura che il povero Amedeo Dassatti dovesse proprio
diventare un professionista ? E' ben vero che ciò
rispondeva ai desideri del padre suo, ma nulla allo
stato delle cose poteva ritenersi più incerto
e malsicuro di un tale evento. = A parte la più o
meno probabile riuscita del giovanetto negli stu=
di, molte circostanze potevano verificarsi in modo
da far cabiare rotta al destino del fanciullo e
da rendere possibile e necessario un suo aiuto di
natura economica al padre.=
Il futuro non si può prevedere ; ed é appunto per
questo che nella valutazione dell'esistenza e del=
l'amontare dei danni futuri derivanti dalla mor=
te di un figlio, bisogna tener conto di ogni even=
tualità connaturale al corso possibile delle vicen=
de umane. =
Se, ad esempio, tra quattro, fra cinque anni, quan=
do che sia, le condizioni economiche del nostro
cliente dovessero volgere al peggio (e questo even=
to non può certo essere esclusi dal novero delle
possibilità e delle probabilità insiste nel
corso delle vicende umane), non vi é dubbio che
il signor Riccardo Dassatti avrebbe potuto trova=
re una fonte di assistenza economica nel lavoro del

figlio e in caso di bisogno assoluto, anche gli ali=
menti. = E senza ricorrere a tali dolorose e pur pos=
sibilissime ipotesi, potrà ben darsi che in tempo pros=
simo o lontano il signor Dassatti abbia bisogno di un
collaboratore nella gestione dei propri affari, o
perché la sua azienda si ingrandisca, o perché egli
venga impedito nel suo normale lavoro da ragioni di
malattia o da altri motivi. Se il signor Dassatti
avesse avuto ancora suo figlio, non sorgerebbe per
lui in tali casi la necessità di cercare simili
aiuti presso degli estranei coi quali gli sarebbe
giocoforza di stabilire mercedi o dividere gli uti=
li.=
Tutte queste ipotesi rientrano senza dubbio nel
corso ordinario degli eventi; vi rientrano almeno
come quella e più di quella che il povero Amedeo
Dassatti dovesse diventare un professionista e che
suo padre mai dovesse avere bisogno di lui. =
Se pensi, inoltre unico figliolo ! Si pensi anco=
ra : la quasi certezza di non poterne avere altri=
come appare dai certificati, prodotti, del Dott. Fio=
rio medico curante di Osler Elvira. =
Ma i Giudici d'Appello non hanno nemmeno pensato,
tra l'altro, che Dassattu Riccardo aveva dovuto
quanto meno sopportare delle spese per la morte

del suo bambino, ad esempio, le funerarie. E se anche Dassatti non aveva all'uppo formulate specifi= co capo di prova rimettendosi alla globale equita= tiva valutazione del Giudice, la Corte di Appello avrebbe dovuto caso mai respingere la richiesta di risarcimento di danni economici allo stato degli atti, ma non escludere in via assoluta che dei dan= ni patrimoniali si fossero verificati a nostro pre= giudizio.=

Secondo il croterio della Corte di Appello, se il povero Amedeo Dassatti fosse stato ucciso prima del= la introduzione della nuova legge penale che ha resi risarcibili i danni morali, nemmeno una lira sarebbe spettata a suo padre per risarcimento di danni. Tutto ciò é contro la logica, contro il di= ritto e contro l'equità.=

Si chiede pertanto la cassazione della sentenza im= pugnata con ogni conseguenza di legge.=

Roma, li 27 settembre 1934 XII.=

Ivanoe Bonomi

Elenco dei documenti prodotti:

1.) Atti e documenti dei giudizi vertiti avanti al Tribunale di Rovereto e alla Corte d'appello di Trento con le relative sentenze in data 20 no= vembre = 30 dic. 1933 e 29 maggio = 19 giugno 34

2.) Certificato di deposito di Lire 600.== a titolo di multa eventuale del preciso tenore :

N.515 della matrice. Il signor Da satti Riccardo di Riva s.Garda ha pagato Lire 600.50 per ricorso in Cassazione avverso sentenza dellaR.Corte du Appello Sez.di Trento dei 29.5.19.6.1934 N.78 34 in causa Dassatti contro Specht Leopoldo ed altri . = Per l'Azienda dello Stato Lire 600.50 addì 29.9.1934 XII, L.S. Il Ricevitore : fto : Frenes

3.) Mandato speciale N. 4872 Rep.R.Notaro Giuseppe Bacca di Riva s.Garda d.d .25.9.1934 in capo all'avv. Ivanoe Bonomi.=

Ivanoe Bonomi

Relazione di notifica:

Io sottoscritto Uff.Giud. addetto alla R.Pretura di Riva, su istanza di Dassatti Riccardo di Riva col Proc. Speciale Avv.Ivanoe Bonomi ho notificata copia del suesteso ricorso per cassazione del= la sentenza della R.Corte di Appello; Sez.di Tren= to 29.5.=19.6.1934 notificata il 2 luglio 1934 sot= toscritto dal predetto Avvocato con pedissequo el= lenco dei documenti prodotti e certificato di de= posito di Lire 600.= in data Rovereto 29.9.1934 pure sottoscritto dallo stesso avvocato, ai signori

1.) Berti Luigi nella sua residenza in Riva s. Garda consegnandola a mani dello stesso

2.) Hofer Andrea nella sua residenza in Riva s. Garda consegnandola a mani della moglie Rita Hofer seco convivente esso assente al momento

3.) Dalprà Gallieno nella sua residenza in Riva s. Garda consegnandola a mani della moglie Dalprà Maria seco convivente esso assente al momento

4.) Hoelzl Giovanni nella sua residenza in Riva s.Garda consegnandola a mani del signor Berti Luigi altro socio esso assente al momento.

allì 29 sett. 1934 XII L'Ufficiale Giudiziario

Bonvini Corrado

Relazione di notifica

L'anno millenovecentotrentaquattro XII addì trenta del mese di settembre in Trento, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alla R. Corte d'Appello di Trento su istanza di Dassatti Riccardo di Riva s.Garda col proc.Speciale avv. Ivanoe Bonomi ho notificato copia del suesteso ricorso per cassazione ~~avv~~ ~~sentenza~~ della sentenza della R.Corte d'Appello di Trento 29 maggio 19 giugno 1934 sottoscritto dal predetto avvocato,con pedissequo elenco dei documenti prodotti e certificato di deposito di Lire 600.== in data Rovereto 29.9.34 pure sottoscritto dallo

stesso avvocato ai signori

1.) Specht Leopoldo di Vienna elettivamente domici=
liato in Trento presso il suo Proc. avv.Giuseppe
Stefenelli jun. consegnandolo a mani del medesimo
domiciliatario per l'assenza del domiciliato .=

2.) Karl Graef quale rappresentante della ditta
Graef e Stift di Vienna elettivamente domiciliato
in Trento presso lo studio dell'avv.Giuseppe Stefenel=
li jun. consegnandolo a mani del medesimo domici=
liatario per l'assenza del domiciliato.=

Trento li trenta settembre 1934 XII. =

Ufficiale Giudiziario della Corte d'Appello

Sezione di Trento

Baglioni Guglielmo

R. CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

R I C O R S O

del signor Dassatti Riccardo residente in Riva s/G.rappresentato dall'Avv.Prof. Ivanoe Bonomi suo Procuratore speciale

c o n t r o

Specht Leopoldo di Vienna,Ditta Graef e Stift di Vienna in persona del suo Presidente signor Karl Graef,Berti Luigi, Dalprà Galliano, Hofer Andrea e Hoelzl Giovanni, tutti di Riva s/Garda.

PER ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DELLA R. CORTE D'AP= PELLO,SEZIONE D I TRENTO d.d.29 maggio = 19 giugno 1934 XII,notificata il 2 luglio 1934 XII,con atto N.629 Rep.Uff.Giud.Guglielmo Baglioni,

In fatto: Con citazione di data 11 e 13 febbraio 1933 N.391 Uff.Giud. Cucci Michele il signor Das= satti Riccardo chiamava in giudizio avanti al Tri= bunale di Rovereto la ditta Graef e Stift di Vein= na e i signori Specht Leopoldo, Berti Luigi, Dalprà Galliano, Hofer Andrea e Hoelzl Giovanni per ottenere la loro condanna al risarcimento dei danni patrimo= niali e non patrimoniali che l'attore esponeva nella misura di L.70.000.=derivategli dalla morte del suo unico figlio maschio,dell'età di nove anni,Amedeo Dassati, verificatasi il 19 ottobre 1932 a causa di

investimento automobilistico.Il luttuoso episodio si era verificato nel modo seguente: Il bambino Amedeo Dassati uscendo dalla propria abitazione sita nell'edificio del macello pubblico di Riva s. Garda,(di cui il padre suo,odierno ricorrente, é il custode,)ed avendo veduta provenire dalla Gardesana occidentale un automobile,si riparava presso il muro della casa stessa e precisamente nello spazio rimasto libero tra il muro e il camioncino abbandonato sulla pubblica via dal proprio conducente Berti Luigi. Senonché l'automobile intravista dal bambino Amdeo Dassati, per una errata manovra del suo conducente Specht Leopoldo,andava a cozzare contro la parte posteriore del camioncino incostudito, e così provocava lo schiacciamento dello sventurato fanciullo fra la parte wxwxwxwxwx anteriore del camioncino medesimo ed il muro della casa. Il bamdino restava morto sul colpo.=
Risultò che il camioncino incustodito era di proprietà del suo conducente Berti Luigi e dei sigg. Dalprà Galliano, Hofer Andrea, Hoelzl Giovanni; e che l'automobile sopravvenuta e guidata dal signor Specht Leopoldo, era di proprietà della Ditta Graef eStift di Vienna. Da ciò, la chiamata in giudizio della prenominata persone tenute in soli=

do al risarcimento dei danni a sensi dell' art.122 R.D.L. 2 dicembre 1928 N.3179; si precisa che la causa civile di danno venne iniziata dopo che il procedimento penale contro Berti Luigi e Specht Leopoldo fu conchiusa mediante declaratoria di amnistia a sensi dell'art. 1 R.D.L. 5/11.1932 N.1403
La causa come sopra promossa da Dassatti Riccardo (ed é soltanto di questa causa che l'odierno ricorso dovrà occuparsi) venne riunita con altre due cause promosse davanti al Tribunale di Rovereto contro i medesimi convenuti, l'una da Dassatti Riccardo per ottenere la convalida del sequestro conservativo eseguito sull'automobile guidata dallo Specht Lopoldo,l'altra dallamadre della vittima,signora Osler Elvira in Dassati,per ottenere a sua volta il risarcimento dei danni derivatile da una grave malattia prodottale dal forte turbamento psichico a causa della tragica morte del figlio.=
Il Tribunale di Rovereto con sentenza 20 Novembre= 30 dicembre 1933, mentre convalidava l'accennato sequestro conservativo ed ametteva le prove per testi e per perizia dedotte dalla signora Osler Elvira a sostegno della sua particolare domanda,pronunciava definitvamente in ordine alla richiesta del risarcimento dei danni;proposta dall'odierno

ricorrent e Dassatti Riccardo condannando i convenu=
ti in solido al pagamento per danni patrimonaili e
non patrimoniali, della somma di L.40.000.=
Contro la sentenza di I° grado appellavano tanto
i signori Berti Luigi,Dalprà Galliano,Hofer Andrea
e Hoelzl Giovanni con atto 14 marzo 1934 N.700 Rep.
Uff.Giud.Cucci Michele,quanto al signor Specht Leo=
poldo e la ditta Graef e Stift di Vienna con atto
20 wxwxwxw febbraio 1934 N.470 Rep.Uff.Giud.Cucci
Michele.Gli appellanti investivano col loro gra=
vame tutte le pronuncie della sentenza Tribunali=
zia; e per quanto riguarda la condanna al risarcimento
dei danni in favore di Dassati Riccardo, gli ap=
pellanti Berti Luigi e consorti insistevano nelle
conclusioni di I° grado(assoluzione della domanda
attrice, e in subordine, salva ammissione di dedotta
istruttoria per testi sulle modalità del fatto,di=
chiarazione di irrisarcibilità dei danni non patrimo=
niali e irrisarcibilità dei danni patrimoniali i=
nerenti alle spese sostenute dal genitore, per il
sostentamento e l'educazione della vittima),men=
tre Specht Leopoldo e la ditta Graef e Stift di
Vienna conchiudevano per la reiezione dell'appello
principale di Berti Luigi e Consorti e per la ridu=
zione della misura dell'indennizzo spettabte a Das=

satti Riccardo.Giova aggiungere fin d'ora che anche il patrocinio dello "pecht e;della Ditta Graef e Stift per sostenere la propria domanda di riduzione di detto indennizzo, si limitò davanti alla Corte d'Appello, come aveva fatto in Tribunale,a contestare la ri= sarcibilità del danno non patrimoniale e le irri= petibilità delle spese sostenute dall'attore per il mantenimento e l'educazione del figlio,mentre rico= nosceva la procedibilità nella specie della domanda di ristoro di danni per lucro cessante,pur chieden= do che il relativo indennizzo venisse fissato in misura più modesta di quella stabilita dal Tribuna= le di Rovereto.=

Riunite in un solo giudizio le cause promosse coi distinti appelli dei due gruppi di convenuti, la Corte di Trento con sentenza 29.5=19 giugno 1934 XII (mentre confermava la sentenza dei Primi Giudici in ordine alla convalida del sequestro e alla pro= nuncia interlocutoria sulla domanda di Osler Elvi= ra) riduceva l'indennizzo spettante a Dassati Ric= cardo a L.20.000.= Sia nella propria motivazione che nel dispositivo, la Corte di Trento specificava che la somma di L.20.000.= veniva liquidata quale risarcimento dei soli danni morali,escludendosi nella specie la risarcibilità per qualsiasi titolo

di danni patrimoniali.=

Contro questa sentenza ricorre il signor Dassatti Riccardo per i motivi che vengono svolti in appres= so.=

MEZZO DI CASSAZIONE

Violazione ed erronea interpretazione dell'art.1151 C.C.=

La Corte di Trento innanzitutto ha esclusa in via generale la risarcibilità dei danni in dipendenza delle spese di allevamento sostenute dal padre,as= serendo (in conformità al pensiero dei Primi Giudici su questo specifico argomento)che dette spese erano già state incontrate in obbedienza ad un obbligo civile e morale incombente ai genitori e che le stesse aveano giorno per giorno raggiunto il loro scopo; ed ha in secondo luogo esclusa nella specie la risarcibilità del danno patrimoniale a titolo di lucro cessante in ragione del profitto che il pa= dre poteva ripromettersi ove la vita del figlio non fosse stata precocemente troncata e lo stesso fosse giunto all'età di utile lavoro.=

Diremo poche parole in ordine alla dichiarazione di irripetibilità delle spese di allevamento e di educazione. Se é pur vero che quelle spese rispon= dono ad un obbligo di legge e di natura, é al=

tresì vero che tutto quanto i genitori avevano fatto per allevare ed educare convenientemente il loro figlio, non era stato compiuto perché i loro sacrifici, sia pure doverosi, dovessero rendersi inutili a se= guito di una morte violenta alla quale il bambino fosse per essere condotta dalla colpa di terzi. Né vale nella specie il dire che il risarcimento del danno deve porre l'offeso nella condizione in cui sarebbesi trovato ove l'evento lesivo non si fosse ve= rificato. Qui abbiamo oltre al lucro cessante un danno emergente.=

Danno emergente,rappresentato appunto dalle spese sostenute per il mantenimento e l'educazione del figlio;né l'affermazione che esse raggiunsero in ogni momento il loro scopo durante la vita del bambino, costituisce argomento per negare che alla fine,in causa della morte dello stesso,esse si siano rese inutili e vane e quindi abbiano costituita una ra= gione di danno per i genitori che le sopportarono, inquantoché,ad esempio,le spese di istruzione,e di educazione erano per loro natura non esclisiva= mente destinate al benessere morale ed allo svilup= po intellettuale del figlio per i bisogni della sua età infantile,ma erano precipuamente preordinate e detinate a costituire in lui quel patrimonio di

principi morali e di nozioni intellettuali che sa=
rebbe valso a renderlo capace di proficuo lavoro nel=
la vita avvenire.=
Equo pertanto e doveroso, secondo il nostro modesto
pensiero; é nella specie, come in ogni caso del ge=
nere, tenere debito conto per la determinazione del
danno, anche delle spese sostenute dai genitori che
la prematura morte del figlio ha rese inutili facen=
do mancare lo scopo al quale erano destinate.=
Ma dove la Corte d'Appello ha, secondo noi, più gra=
vemente violato ogni principio di logica e di diritto
falsando la interpretazione dell'art. 1151 in ordi=
ne ai danni futuri dei quali i Primi Giudici avevano
fatta equitativa valutazione, si é quando essa
Corte ha negato che nella specie la morte del fi=
glio potesse considerarsi come ragione di danno
patrimoniale a titolo di lucro cessante per il no=
stro rappresentato.=
Che i danni futuri siano risarcibili anche quando
dei medesimi non si possa avere una materiale cer=
tezza e non si possa dimostrare l'esatto ammontare,
é principio che alla luce della giudicatura di co=
desto Supremo Collegio, non può revocarsi in dubbio.=
Ricordiamo a noi stessi la recentissima sentenza I°
marzo 1934 (Sezione III; causa FF.SS. contro Va=

lenziano) nella quale si ripete che il danno futu=
ro é risarcibile e basta al riguardo la prova di una
certezza relativa desunta dal corso normale delle
vicende fisiche ed umane;ed ancor più recente la
sentenza della Sezione IIa in data 25 giugno 1934
(acysa Peron contro Sassoli) nella quale si ri=
badiva il principio che il Giudice può procedere
alla liquidazione equitativa dei danni, quando
non sia possibile procedere alla liquidazione con
altri criteri.=
Ammette del resto anche la Corte di Trento nella
sentenza impugnata la risarcibilità, come conse=
guenza di delitto o quasi delitto, del danno futu=
ro del cui avverarsi si possa avere anche soltanto
la certezza morale "sulla base di un processo in=
duttivo che tenta conto delle probabilità in rela=
zione al corso ordinario degli eventi. ="
Ma poi, con evidente contraddizione e con strana
applicazione di tale principio al tale soggetto,
asserisce che l'utilità economica che il Dassatti
poteva ripromettersi dal figlio ove questi fosse
giunto nella possibilità di lavorare era troppo
lontana, incerta e poco probabile da non poter es=
sere valutata quale motivo di danno.
E ciò per i seguenti motivi :

Perché si trattava di un bambino novenne destinato ad una libera professione e quindi ad una forma di attività che solo dopo molti anni di studio dispendiosi si sarebbe resa proficua, e perché ogni famiglia agiata, quale il Dassatti assume e s= sere la sua, procura di dare una professione ai fi= gli non già nell'aspettativa dei genitori di un proprio vantaggio ma per dare ai figli la possi= bilità di provvedere a sé stessi e di farsi una famiglia.=

Questi gli argomenti della Corte di Appello. =Fa= cilissima la critica contro gli stessi . = Né si sostenga che il giudizio della Corte di Appello si riferisce ad una quaestio facti, ed é pertanto incensurabile in Cassazione.=Codesto Su= premo Collegio si é già ripetutamente espresso sul= la rivedibilità dei giudizi di merito in tema di va= lutazione del danno quando per la soluzione della quaestio facti si siano applicati alla medesima dai Giudici del merito dei principi che contrastano con le rette norme interpretative dell'art. 1151C.C. Abbiamo già citato in precedenti scritture di que= sta causa la sentenza 12 aprile 1932 emessa da Cod. Corte in causa Bottuso contro Azienda Tram

viaria Municipale di Milano, e di cui anche la sen=
tenza impugnata riporta un brano :Orbene in quella
causa la Corte di Appello di Milano sulla considera=
zione che " il venir meno di vaghe speranze e di
" semplici possibilità non può costituire quella
" menomazione del patrimonio alla quale unicamente
" si deve avere riguardo nell'accertamento del danno
" risarcibile ", aveva negato alla Gottuso il diritto
X di ripetere qué profitto che in un avvenire più
o meno prossimo avrebbe potuto ritrarre dalla figlia
sotto forma di prestazione alimentare. X
Codesta Corte regolatrice, valutando le particolari=
tà di quella fattispecie ed argomentando che date
tali particolarità il danno futuro poteva essere
ragionevolmente considerato come conseguenza del
fatto lesivo in base alle probabilità dessumibi=
li dal corso ordinario degli eventi, ha annullato
il giudizio della Corte di Milano. = Nella propria
sentenza cod.Supremo Collegio ha rilevato che seguen=
do le argomentazioni della sentenza impugnata,
dato che " non é possibile avere una conoscenza si=
cura dell'avvenire, il danno futuro non sarebbe
mai risarcibile e si verrebbe così a sacrificare
ad una norma puramente astratta quei principi di
equità e di giustizia che hanno la loro radice

nel senso pratico della vita e nella coscienza giuridica universame. "

Anche in data 28 febbraio 1934, coll.Supremo Col= legio con la propria sentenzain causa Lanzani = contro Pantaleoni (Sez.I) stabiliva che sono in= censurabili in Cassazione i criteri di valutazione del danno soltanto quando non sono in contrasto coi principi logici e giuridici. =

Vediamo ora, in concreto, se la sentenza della Cor= te di Trento si mostri in ossequio od in contrasto coi principi logici e giuridici, e se le previsio= ni a dedursi dal corso ordinario degli eventi del= la vita umana e famigliare, legittimino o meno il giudizio da noi impugnato.=

In sostanza la Corte di Trento decidendo sul caso del Dassatti, ha espilicitamente affermato questo principio; che quando la vittima di un omicidio colposo sia un giovinetto appartenente ad una fa= miglia agiata, ed indirizzata ad una professione liberale,vien meno ogni risarcimento di danni pa= trimoniali. = Adunque, soltanto i figli dei pow= poveri,dei contadini, degli artigiani, soltanto i fanciulli che vengono destinati a mestieri ma= nuali, possono con la loro esistenza rappresenta= xxxwxxxw re una fonte di profitto economico per

i loro genitori! =Il principio é davvero troppo stra= no per convincere e per acquietare la voce della critica più istintiva!

Ammettiamo pure per un istante che la Corte di Ap= pello abbia rettamente sentenziato allorché ha dato per certo che il figlio del Dassatti dovesse indiriz= zarsi ad una professione liberale.Ma anche in tal ca= so quanta e quale somma di aiuti non solo morali egli avrebbe potuto fornire ai suoi genitori!Se egli,ad esempio, fosse diventato un ragioniere, chi può dire che il padre suo non avrebbe potuto valersi della sua opera anziché di quella di contabile stipendiato,per l'amministrazione della propria azienda commerciale? Se egli fosse diventato un perito tecnico industriale o commerciale,od anche se si fosse indirizzato ad una qualsiasi professione radicalmehte diversa dall'atti= vità commerciale del padre, di quanti consigli, di quanti aiuti,di quanta collaborazione amorevole e disinteressata nelle più svariate ed imprevedibili contingenze che la vita crea per ognuno, avrebbe potuto ~~XXXXX~~ quel figlio circondare il padre suo ? Si parla di profitto economico; e la citata sentenza di Cod.Corte nella causa Bottuso contro Azienda Tramviaria di Milano ha per vero avuto riguardo alla eventuale prestazione degli alimen=

ti che la figlia avrebbe potuto compiere in favore della madre. = Ma il profitto economico é di varia natura ; non si restringe agli alimenti; esso può darsi ed acquisirsi nelle forme più diverse e più vaste ; e d'altronde, senza entrare nel campo del danno morale ; chi vorrà disconoscere che la esi= stenza di un figlio sulla cui opera e sulla cui assi stenza il genitore possa contare, crea per il genitore medesimo una fonte di propria energia che rende più proficuo il suo stesso lavoro, più alacre la sua attività,più utile la sua fatica. Né si dimentichi che il Dassati Riccardo,anche se é comproprietario di uno stabile e si occupa con impiego di qualche capitale, della gestione di una macelleria, é alle fine un uomo il quale per vivere con la propria famiglia in una certa agia= tezza,deve fare il custode di un macello pubblico ; appartiene cioé a quella categoria di modestissimi borghersi che possono bensì con estre= mi sacrifici allevare ed educare i loro figli sino al conseguimento di un titolo professionale, ma devono in ciò impiegare ogni loro energia econo= mica e ,quindi hanno il diritto di ripromettersi dalla futura attività del figlio anche una tangi= bile riconoscenza di natura patrimoniale. j

Non é a dirsi cje le spese per condurre un figlio alla conquista di un titolo professionale debbano necessariamente essere talu da escludere una ri= compensa economica per i genitori.=
E nemmeno potrà accertarsi una concezione troppo pessimista (a cui la sentenza impugnata sembra aderire) dei casi della vita umana, per rite= nere che tutti i figli siano degli ingrati, i qua= li raggiunto un posto nel mondo dimentichino il bene ricevuto dai genitori. La realtà della vi= ta é fortunatamente meno tristen e la normalità dei casi ci mostra come i genitori possano trova= re conforto anche materiale ai loro sacrifici, negli aiuti di ogni genere che i figli sanno loro fornire quando hanno raggiunta la capacità di la= voro e di guadagno. Ma fin qui noi abbiamo se= guite le ipotesi della sentenza impugnata. La quale, mentre ha ritenuto troppo incerta la pos= sibilità di una utilità economica che il ricorren= te potesse ripromettersi dalla vita del figlio, ha ritenuto invece per certo ed indiscutibile che il figlio stesso indirizzandosi ad una professione liberale si ponesse nell'impossibilità di aiutare economicamente il proprio padre. Abbiamo gia di= mostrato il carattere illogico di tale ragionamen=

to. = Ma c'é dell'altro. Chi dice, infatti; e che assi= cura che il povero Amedeo Dassatti dovesse proprio diventare un professionista ? E' ben vero che ciò rispondeva ai desideri del padre suo, ma nulla allo stato delle cose poteva ritenersi più incerto e malsicuro di un tale evento. = A parte la più o meno probabile riuscita del giovanetto negli stu= di, molte circostanze potevano verificarsi in modo da far cambiare rotta al destino del fanciullo e da rendere possibile e necessario un suo aiuto di natura economica al padre.=

Il futuro non si può prevedere ; ed é appunto per questo che nella valutazione dell'esistenza e del= l'amontare dei danni futuri derivanti dalla mor= te di un figlio, bisogna tener conto di ogni even= tualità connaturale al corso possibile delle vicen= de umane. =

Se, ad esempio, tra quattro, fra cinque anni, quan= do che sia, le condizioni economiche del nostro cliente dovessero volgere al peggio (e questo even= to non può certo essere esclusi dal novero delle possibilità e delle probabilità insiste nel corso delle vicende umane), non vi é dubbio che il signor Riccardo Dassatti avrebbe potuto trova= re una fonte di assistenza economica nel lavoro del

figlio e in caso di bisogno assoluto, anche gli ali=
menti. = E senza ricorrere a tali dolorose e pur pos=
sibilissime ipotesi, potrà ben darsi che in tempo pros=
simo o lontano il signor Dassatti abbia bisogno di un
collaboratore nella gestione dei propri affari, o
perché la sua azienda si ingrandisca, o perché egli
venga impedito nel suo normale lavoro da ragioni di
malattia o da altri motivi. Se il signor Dassatti
avesse avuto ancora suo figlio, non sorgerebbe per
lui in tali casi la necessità di cercare simili
aiuti presso degli estranei coi quali gli sarebbe
giocoforza di stabilire mercedi o dividere gli uti=
li.=
Tutte queste ipotesi rientrano senza dubbio nel
corso ordinario degli eventi; vi rientrano almeno
come quella e più di quella che il povero Amedeo
Dassatti dovesse diventare un professionista e che
suo padre mai dovesse avere bisogno di lui. =
Se pensi, inoltre unico figliolo ! Si pensi anco=
ra : la quasi certezza di non poterne avere altri=
come appare dai certificati, prodotti, del Dott. Fio=
rio medico curante di Osler Elvira. =
Ma i Giudici d'Appello non hanno nemmeno pensato,
tra l'altro, che Dassattu Riccardo aveva dovuto
quanto meno sopportare delle spese per la morte

del suo bambino, ad esempio, le funerarie. E se anche Dassatti non aveva all'uppo formulate specifi= co capo di prova rimettendosi alla globale equita= tiva valutazione del Giudice, la Corte di Appello avrebbe dovuto caso mai respingere la richiesta di risarcimento di danni economici allo stato degli atti, ma non escludere in via assoluta che dei dan= ni patrimoniali si fossero verificati a nostro pre= giudizio.=

Secondo il croterio della Corte di Appello, se il povero Amedeo Dassatti fosse stato ucciso prima del= la introduzione della nuova legge penale che ha resi risarcibili i danni morali, nemmeno una lira sarebbe spettata a suo padre per risarcimento di danni. Tutto ciò é contro la logica, contro il di= ritto e contro l'equità.=

Si chiede pertanto la cassazione della sentenza im= pugnata con ogni conseguenza di legge.=

Roma, li 27 settembre 1934 XII.=

Ivanoe Bonomi

Elenco dei documenti prodotti:

1.) Atti e documenti dei giudizi vertiti avanti al Tribunale di Rovereto e alla Corte d'appello di Trento con le relative sentenze in data 20 no= vembre = 30 dic. 1933 e 29 maggio = 19 giugno 34

2.) Certificato di deposito di Lire 600.== a titolo di multa eventuale del preciso tenore :

N.515 della matrice. Il signor Da satti Riccardo di Riva s.Garda ha pagato Lire 600.50 per ricorso in Cassazione avverso sentenza dellaR.Corte du Appello Sez.di Trento dei 29.5.19.6.1934 N.78 34 in causa Dassatti contro Specht Leopoldo ed altri . = Per l'Azienda dello Stato Lire 600.50 addì 29.9.1934 XII, L.S. Il Ricevitore : fto : Frenes

3.) Mandato speciale N. 4872 Rep.R.Notaro Giuseppe Bacca di Riva s.Garda d.d .25.9.1934 in capo all'avv. Ivanoe Bonomi.=

Ivanoe Bonomi

Relazione di notifica:

Io sottoscritto Uff.Giud. addetto alla R.Pretura di Riva, su istanza di Dassatti Riccardo di Riva col Proc. Speciale Avv.Ivanoe Bonomi ho notificata copia del suesteso ricorso per cassazione del= la sentenza della R.Corte di Appello; Sez.di Tren= to 29.5.=19.6.1934 notificata il 2 luglio 1934 sot= toscritto dal predetto Avvocato con pedissequo e= lenco dei documenti prodotti e certificato di de= posito di Lire 600.= in data Rovereto 29.9.1934 pure sottoscritto dallo stesso avvocato, ai signori

1.) Berti Luigi nella sua residenza in Riva s. Garda consegnandola a mani dello stesso

2.) Hofer Andrea nella sua residenza in Riva s. Garda consegnandola a mani della moglie Rita Hofer seco convivente esso assente al momento

3.) Dalprà Galliano nella sua residenza in Riva s. Garda consegnandola a mani della moglie Dalprà Maria seco convivente esso assente al momento

4.) Hoelzl Giovanni nella sua residenza in Riva s.Garda consegnandola a mani del signor Berti Luigi altro socio esso assente al momento.

allì 29 sett. 1934 XII L'Ufficiale Giudiziario

Bonvini Corrado

Relazione di notifica

L'anno millenovecentotrentaquattro XII addì trenta del mese di settembre in Trento, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alla R. Corte d'Appello di Trento su istanza di Dassatti Riccardo di Riva s.Garda col proc.Speciale avv. Ivanoe Bonomi ho no= tificato copia del suesteso ricorso per cassazione ~~nella~~ ~~sentenza~~ della sentenza della R.Corte d'Appello di Trento 29 maggio 19 giugno 1934 sottoscritto dal predetto avvocato,con pedissequo elenco dei documen= ti prodotti e certificato di deposito di Lire 600.== in data Rovereto 29.9.34 pure sottoscritto dallo

stesso avvocato ai signori

1.) Specht Leopoldo di Vienna elettivamente domici=
liato in Trento presso il suo Proc. avv.Giuseppe
Stefenelli jun. consegnandolo a mani del medesimo
domiciliatario per l'assenza del domiciliato .=

2.) Karl Graef quale rappresentante della ditta
Graef e Stift di Vienna elettivamente domiciliato
in Trento presso lo studio dell'avv.Giuseppe Stefenel=
li jun. consegnandolo a mani del medesimo domici=
liatario per l'assenza del domiciliato.=

Trento li trenta settembre 1934 XII. =

Ufficiale Giudiziario della Corte d'Appello

Sezione di Trento

Baglioni Guglielmo

STUDIO LEGALE
AVV. GIUSEPPE FERRANDI
DEL FORO DI BOLOGNA
RECAPITO DI ROVERETO

ROVERETO (Prov. Trento)
VIA MERCERIE, 4 - TELEFONO 13-14

26 ott.34

A Sua Ecc.

Onorevole Prof.Avv.Ivanoe Bonomi

Piazza della Libertà 4

R O M A

Dassatti Riccardo

In data odierna Le ho spediti con pieghi raccomandati :

a.) Ricorso in Cassazione con relazione di notifica ;

b.) Copia autentica della sentenza impugnata ;

c.) Bolletta dell'Ufficio del Registro di deposito di Lire 600.==

d.) I fascicoli atti e documenti del giudizio di I e II grado

e.) N. 8 copie in carta semplice della sentenza della Corte d'Appello

f.) N. 8 copie del ricorso alla Corte Suprema (in carta semplice)

~~gxt~~

Il deposito deve essere eseguito entro il 30 corr. essendo stata l'ultima notifica eseguita il 30 settembre.=

Il cliente deve averLe già spedito il fondo di Lire 500.==

Vivaldelli Emilio :

Certo Vivaldelli Emilio di Massimo nato il 17 settembre 1907 a Rova veniva condannato con sentenza 30 sett.1927 dal Tribunale Speciale per la difesa dello Stato alla pena di anni uno di reclusione per il reato di propaganda sovversiva.=

Essendo tale reato compreso fra quelli amnistiati a sensi dell'art.1 R.D. 5 novembre 1932 N.1403, ho presentata domanda fin dal 6 ottobre al Procuratore Generale presso detto Tribunale per la declaratoria di amnistia a sensi dell'art. 593 Cod.Proc.Pen. declaratoria che comporta fra l'altro la cancellazione della condanna sui certificati penali rilasciati ad istanza dei privati.=

Finora al Casellario del Tribunale di Rovereto non é arrivata nessuna comunicazione del provvedimento. = Poiché il Vivaldelli ha estremo bisogno del suo certificato penale per ragioni di lavoro, La prego vivamente di sollecitare l'evasione della pratica presso il P.M. del Tribunale Speciale, il quale a sensi di legge, deve promuovere la declaratoria da parte del Tribunale.=

STUDIO LEGALE
AVV. GIUSEPPE FERRANDI
DEL FORO DI BOLOGNA
RECAPITO DI ROVERETO

ROVERETO (Prov. Trento)
VIA MERCERIE, 4 - TELEFONO 13-14

26 ott.34

A Sua Ecc.

Onorevole Prof.Avv.Ivanoe Bonomi

Piazza della Libertà 4

R O M A

Dassatti Riccardo

In data odierna Le ho spediti con pieghi raccomandati :

a.) Ricorso in Cassazione con relazione di notifica ;

b.) Copia autentica della sentenza impugnata ;

c.) Bolletta dell'Ufficio del Registro di deposito di Lire 600.==

d.) I fascicoli atti e documenti del giudizio di I e II grado

e.) N. 8 copie in carta semplice della sentenza della Corte d'Appello

f.) N. 8 copie del ricorso alla Corte Suprema (in carta semplice)

~~gxt~~

Il deposito deve essere eseguito entro il 30 corr. essendo stata l'ultima notifica eseguita il 30 settembre.=

Il cliente deve averLe già spedito il fondo di Lire 500.==

Vivaldelli Emilio :

Certo Vivaldelli Emilio di Massimo nato il 17 settembre 1907 a Rova veniva condannato con sentenza 30 sett.1927 dal Tribunale Speciale per la difesa dello Stato alla pena di anni uno di reclusione per il reato di propaganda sovversiva.=

Essendo tale reato compreso fra quelli amnistiati a sensi dell'art.1 R.D. 5 novembre 1932 N.1403, ho presentata domanda fin dal 6 ottobre al Procuratore Generale presso detto Tribunale per la declaratoria di amnistia a sensi dell'art. 593 Cod.Proc.Pen. declaratoria che comporta fra l'altro la cancellazione della condanna sui certificati penali rilasciati ad istanza dei privati.=

Finora al Casellario del Tribunale di Rovereto non é arrivata nessuna comunicazione del provvedimento. = Poiché il Vivaldelli ha estremo bisogno del suo certificato penale per ragioni di lavoro, La prego vivamente di sollecitare l'evasione della pratica presso il P.M. del Tribunale Speciale, il quale a sensi di legge, deve promuovere la declaratoria da parte del Tribunale.=

Roma 30/10: 1934 =

Al Prof. Franco Bonomi

Roma =

Eccellenza, le unisco qui
come da istruzione avuta dal Ill.
Giuseppe Ferandi Rovereto, un assegno
bancario N° 1212.120. di Lire 500 =
(cinquecento) per conto spese.

La riverisco.

Dev.mo

Riccardo Dassati

Forrandi -

Ricorso Cavagna - 7 gen. (rinviar)

Ricorso preso. Ritirare certificati

medici Hasler Elvira

Filzari Giovanni - scriverà -

Dassetti Riccardo

CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

1ª Sezione Penale

Copia da notificare

N. 25 · 6/28 R. G.

Il Cancelliere della Corte di Cassazione del Regno (Prima Sezione Penale) a norma dell'art. 534 del codice di procedura penale partecipa al Signor Avvocato

On. Manlio Bonomi

che la discussione del ricorso prodotto

da

Cesari Giacomo

è fissata per l'udienza del giorno 15 DIC. 1934

Roma, 12 NOV. 1934 - Anno XIII *193_ - Anno __*

IL CANCELLIERE

L'anno 193_ il giorno 22 NOV. 1934 *del mese di*

Il soprascritto avviso è stato da me Ufficiale Giudiziario notificato all'Avvocato in esso indicato lasciandone copia al suo domicilio consegnandola in mani di

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

N. B. — Il presente avviso deve essere notificato nei modi e nelle forme stabilite per gli atti penali ai sensi degli art. 166 e segg. C. P. P. Deve osservarsi inoltre il disposto dell'art. 32 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

ASSR Archivio storico del Senato della Repubblica

CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

1ª Sezione Penale

Copia da notificare

N. 6728 R. G.

Il Cancelliere della Corte di Cassazione del Regno, (Prima Sezione penale), a norma dell'art. 533 del cod. di proc. pen. partecipa al Sig. Avvocato Avv. Bonomi G.

essere giunti in Cancelleria gli atti del ricorso prodotto da

Belfatti Giacomo

di cui è stato nominato difensore di fiducia, e che nel termine di giorni quindici dalla notificazione del presente avviso potrà esaminare nella detta Cancelleria gli atti e i documenti, estrarne copie e presentare nuovi documenti.

Roma, 8 AGO. 1934 Anno XII *193_ - Anno ___*

IL CANCELLIERE

L'anno 193_ il giorno 22 SET. 1934 Anno XII *del mese di*

Il soprascritto avviso è stato da me Ufficiale Giudiziario notificato all'Avvocato in esso indicato lasciandone copia al suo domicilio consegnandola in mani di

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

N. B. — Il presente avviso deve essere notificato nei modi e nelle forme stabilite per gli atti penali ai sensi degli art. 166 e segg. C. P. P. Deve osservarsi inoltre il disposto dell'art. 32 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

ASSR Archivio storico del Senato della Repubblica

INDICAZIONI EVENTUALI ABBREVIATE

(Mod. 30 Teleg. 1930)

INDICAZIONI DI URGENZA

Urgente	oppure = D =	Avviso di ricevimento postale	oppure = PCP =
Urgentissimo	» = UGS =	Far proseguire	» = FS =
Parzialmente urgente	» = PU =	Far proseguire pagato	» = FSP =
	» = LCF =	Posta raccomandata	» = PR =
Differito	» = LCO =	Espresso pagato	» = XP =
	» = LCD =	Da consegnarsi in mani proprie	» = MP =
Risposta pagata x (tre o franchi oro)	» = RP x =	Fermo telegrafo	» = TR =
Telegramma collazionato	» = TC =	Fermo posta	» = GP =
Avviso di ricevimento telegrafico	» = PC =	Fermo posta raccomandata	» = GPR =
Avviso di ricevimento telegrafico urgente	» = PCD =	X indirizzi	» = TMx =
		Comunicare tutti indirizzi	» = CTA =

UFFICIO TELEGRAFICO
C

Il Governo non assume alcuna responsabilità civile in conseguenza del servizio della telegrafia.
Le tasse riscosse in meno per errore od in seguito a rifiuto o irreperibilità del destinatario devono essere completate dal mittente.
Il destinatario è invitato a firmare la ricevuta presentata dal fattorino ed a segnarvi la data e l'ora della consegna del telegramma; in mancanza di tali indica
il destinatario perde il diritto a reclamare in caso di ritardo della consegna.

Ricevuto il ..... 193 .. ore .....
Pel circuito N. ..... Ricevente

Le ore si contano sul meridiano corrispondente al tempo me
dell'Europa centrale, e pei telegrammi interni e con vari paesi est
di seguito da una mezzanotte all'altra.
Nei telegrammi impressi in caratteri romani, il primo numero d
il nome del luogo d'origine rappresenta quello del telegramma
secondo quello delle parole, gli altri la data, l'ora e minuti d
presentazione.

QUALIFICA	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM.	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE		VIA E INDICAZIONI EVENTUALI D'UFFICIO
					Giorno e mese	Ore e minuti	

6127 ROVERETO TR 156 13 8 1130-

- PREGOLA NOTIZIE PRATICA FERRARI OSSEBUI - FERRANDI -

Avv. IVANOE BONOMI
PIAZZA DELLA LIBERTÀ, 4
ROMA
TELEFONO 31-321

8 febbraio 1925

Egregio Ferrandi,

Come le ho detto io non ho dirette conoscenze nell'Azienda Tabacchi. Ho dovuto ricorrere per il suo raccomandato Ferrari all'intervento di un amico che conosce ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ un alto funzionario dell'Azienda.

~~Egli mi riferisce però che non è possibile che il suo raccomandato sia riammesso~~

Finora il mio l'amico – che mi aveva promesso di interessarsi – non mi ha risposto. Provvederò oggi stesso a sollecitarlo.

Per il ricorso Dassatti occorre che

Ella rimarrà il gazzettino
che le ho fatto spedire,
senza di che la cancelleria
della tipografia non può
mettere a nuovo la carta.
Cordiali saluti

Avv. Giuseppe Ferrandi
Via Mercato 4
Rovereto

STUDIO LEGALE
AVV. GIUSEPPE FERRANDI
DEL FORO DI BOLOGNA
RECAPITO DI ROVERETO

ROVERETO (Prov. Trento)
VIA MERCERIE, 4 - TELEFONO 13-14

15 ottobre 1934

A Sua Eccellenza
L'On. Prof.Avv. Ivanoxe Bonomi
Piazza della Libertà 4
R O M A

Ricorso Dassati Riccardo.

Dopo il colloquio telefonico avuto negli ultimi giorni dello scorso settembre, valendomi della di Lei autorizzazione, ho redatto e firmato il ricorso nell'interesse del cliente in oggetto, ed ho provveduto alla estensione del mandato, al deposito cauzionale, e infine alla tempestiva notifica.= La prego ora di dirmi quante copie in carte semplice devono essere mandate insieme all'originale (credo, copie in carta libera), e se é obbligatorio farle stampare, oppure si possono mandare dattilografate.= Entro il 30 ottobre e in termine utile perché Lei possa farne il deposito alla Corte, Le manderò il ricorso e i fascicoli.=

Contemporaneamente il cliente Le farà avere un fondo spese di L.500.=; La prego però di dirmi sinceramente se abbisogna un fondo maggiore, e possibilmente anche di specificarmi a quale cifra ammonterà il Suo onorario di difesa.=

Devo ora pregarLa di un atto di carità per un mio cliente il quale attende da tempo dalla Direzione Generale dei Monopoli, Ufficio Personale, la notizia della propria riassunzione in servizio.= Si tratta di certo Ferrari Giovanni già addetto alla Manifattura Tabacchi di Rovereto.=Costui nel marzo 1933 subì un procedimento penale presso il Tribunale di Rovereto e, sia pure con ogni beneficio di legge, riportò condanna per furto.= Né conseguì il suo licenziamento dalla Manifattura Tabacchi.=Nell'interesse del Ferrari sono stati presentati alcuni ricorsi, l'ultimo dei quali poté finalmente essere accolto, nel 26 e 27 settembre u.sc. ebbi io stesso ad accertarmi presso l'Ufficio Personale della Direzione Generale dei Monopoli che il provvedimento di riassunzione, salva la destinazione della nuova residenza del Ferrari, era pronto per essere spedito a Rovereto e venire comunicato al=

l'interessato.= Nonostante questo il Ferrari non ha ricevuta ancora nessuna notizia.= In data 7 corr. ho spediti un telegramma ed una lettera alla Direzione Generale dei Monopoli che sono rimasti senza risposta.= Veramente questo ultimo silenzio induce a pensare che nulla vi sia di nuovo e che la pratica ormai di pura esecuzione, segua il suo corso, poiché non dubito che se qualche inspiegabile contrattempo si fosse verificato, l'Ufficio competente avrebbe subito risposto alle mie missive.= Nonostante però questa tranquillità, il mio cliente, vive in un attesa spiegabilmente ansiosa, tanto più che sono ormai molti mesi che egli aspetta con fiducia la riassunzione che deve ridargli il lavoro e il pane.=

Vorrà quindi, Eccellenza, perdonare la libertà che mi prendo, e La prego di voler con benevola sollecitudine informarsi Lei stesso presso la Direzione Generale dei Monopoli circa le ragioni di questo strano ritardo, riferendomi poi quanto ha potuto apprendere al proposito.= Nel contempo La prego di sollecitare l'evasione del provvedimento, dato che ancora vi fosse bisogno di far premura all'Ufficio competente.=

Sono certo che Ella vorrà usarmi questa cortesia, e coi migliori ringraziamenti, Le porgo i sensi della mia affettuosa devozione.=

Ferrari

STUDIO LEGALE
AVV. GIUSEPPE FERRANDI
DEL FORO DI BOLOGNA
RECAPITO DI ROVERETO

ROVERETO (Prov. Trento) 26 ott.34
VIA MERCERIE, 4 - TELEFONO 13-14

A S. Ecc.

Avv.Prof. Ivanoe Bonomi

Voltamantovana

Dassatti Riccàrdo :

In data odierna Le ho spediti con pieghi racco= mandati al Suo Studio di Roma :

a.) Ricorso in Cassazione con relazione di notifica ;
b.) Copia autentica della sentenza impugnata ;
c.) Bolletta dell'Ufficio del Registro di deposito di Lire 600.==
d.) I fascicoli atti e documenti del giudizio di I e II grado ;
e.) N. 8 copie in carta semplice della sentenza della Corte d'Appello ;
f.) N. 8 copie del ricorso alla Corte Suprema (in carta semplice)

Il deposito deve essere eseguito entro il 30 corr. essendo stata l'ultima notifica eseguita il 30 settembre ; =

Il cliente deve averLe già spedito il fondo di Li= re 500.=

Tanto Le comunico secondo le istruzioni da Lei datemi nella Sua lettera del 20 corr.=

Con profondo ossequio

STUDIO LEGALE

AVV. GIUSEPPE FERRANDI

DEL FORO DI BOLOGNA

RECAPITO DI ROVERETO

VIA MERCERIE, 4 TELEFONO 13-14

ROVERETO 13.2.35.XIII 17. TRENTO

TRENTO

A Sua Eccellenza

Avv.Prof.Ivanoe Bonomi

Piazza della Libertà N.4

R O M A

STUDIO LEGALE
AVV. GIUSEPPE FERRANDI
DEL FORO DI BOLOGNA
RECAPITO DI ROVERETO

ROVERETO (Prov. Trento)
VIA MERCERIE, 4 - TELEFONO 12-14

30 dic.34

A Sua Eccellenza
Prof.Avv.On. Ivanoe Bonomi
Piazza della Libertà 4
R O M A

Dassatti Riccardo : Appena potrà avere di ritorno i certificati medici (due) rilasciati dal Dott. Vittorio Fiorio di Riva s. Garda sulle condizioni di malattia di Osler Alvira in Dassatti, allegati al Fascicolo di I° giudizio, mi farà cosa grata se vorrà spedirmeli subito, dovendoli esibire al perito che sta eseguendo gli indagini per la presentazione del proprio elaborato.=

Nel contempo La prego di avvisarmi se é stata fissata l'udienaa della discussione del ricorso di Dassatti Riccardo, e Le sarò anche grato se vorrà esprimermi il Suo parere sulla maggiore o minore fondatezza del ricorso.=

Cavagna Giovanni : Il 7 dicembre era fissata alla Corte Suprema la discussione di un ricorso del Cavagna contro una sentenza di condanna penale del Tribunale di Trento. = Io Le telegrafai pregandoLa di ottenere un rinvio. = Temo che il mio telegramma Le sia giunto troppo tardi. = Comunque La prego di scrivermi qualche cosa al proposito, significandomi anche quanto Le debbo per il Suo intervento. =

Manzana Angelo e Manzana Valentino : La Corte di Assise di Trento condannò i prenominati rispett. a 24 anni e a 20 anni di reclusione per omicidio premeditato, col beneficio della provocazione. = Il 12 dicembre u.s. deve essersi discusso alla Corte Suprema il ricorso proposto dall'imputato. = La prego di informarmi sull'esito del ricorso, e specificatamente se la Corte Suprema ha ritenuto applicabile ai ricorrenti il condono di cui all'ultimo decreto sovrano. = Anche per questa pratica voglia espormi le Sue competenze.=

Ferrari Giovanni : E' un ex operaio della Manifattura Tabacchi di Rovereto che venne licenziato verso la metà dell'anno scorso a seguito di un processo penale per furto conclusosi al Tribunale di Rovereto con una condanna a qualche mese di reclusione accompagnata da tutti i benefici di legge. =

Il Ferrari ha presentato vari ricorsi alla Direzione Generale dei Monopoli per essere riassunto in servizio ed ha fatte pervenire delle suppliche anche al Capo del Governo. = Per vero dire, i regolamenti si opporrebbero alla riassunzione del Ferrari ; ma non sono pochi i precedenti di benevola interpretazione dei regolamenti, per cui anche persone condannate vennero riassunte in servizio dalle Manifatture Tabacchi. = Il caso del Ferrari é particolarmente pietoso; egli, oltre a trovarsi in condizioni di assoluta miseria con la propria famiglia, é sempre stato di ottima condotta, salvo naturalmente il fallo commesso e confessato, seguito però da immediata restituzione del tolto alla parte lesa. =

Le scrissi ancora e Le telefonai per questa pratica ; ma poi sembrava che le cose si fossero risolte in favore del Ferrari . = Invece nulla finora é stato disposto per la riassunzione dell'operaio.=

Le sarò immensamente grato se vorrà interessarsi della cosa presso la Direzione Generale dei Monopoli, e vedere se vi sia una qualche possibilità di salvezza per questo individuo. = La moglie del Ferrari frequenta casa mia in qualità di domestica avventizia, e le angoscie della povera donna mi rendono disposto a fare anche dei sacrifici personali per ogni intervento che fosse necessario allo scopo di facilitare il buon esito dei ricorsi presentati dal Ferrari, o di un nuovo ricorso che dovesse essere inoltrato. =

Facendo appello alla Sua generosità per questa pratica, confido che Ella vorrà collaborare ad un'opera di bene. =

Colgo l'occasione per inviare alla Sua Signora ed a Lei i più devoti ed affettuosi auguri ed ossequi

Gerra

STUDIO LEGALE
AVV. GIUSEPPE FERRANDI
DEL FORO DI BOLOGNA

RECAPITO DI ROVERETO

ROVERETO (Prov. Trento)
VIA MERCERIE, 4 - TELEFONO 13-14

13 febb.1935

A Sua Eccellenza
Avv. Prof. Ivanoe Bonomi
R o m a
Piazza Libertà N.4

Ai fini della perizia medica in corso ~~che~~ sarebbe necessa= rio trattenere i fascicoli relativi al ricorso Dassatti fino a vener= dì o sabato della settimana prossima.= Se però questo ritardo dovesse provocare ~~i~~ danni al cliente, mi scriva subito, ed io manderò i fasci= coli senz'altri indugi.=

Per la pratica dell'operaio Ferrari Le sarò grato se vorrà interessare la persona alla quale Ella si é rivolta, perché possibil = mente solleciti una risposta dalla Direzione dell'Azienda Tabacchi.=

Infine La prego di volermi comunicare la specifica per le Sue prestazioni in pratiche Cavagna, Manzana, ed altre delle quale Ella si interessò ultimamente.=

Stò preparando un ricorso in Cassazione nell'interesse di certo Avv.Giuseppe Lupatini di Rovereto ~~in~~ una causa per risarci= mento di danni da incidente automobilistico.= Ho già preparato il mandato a di Lei nome; voglia scrivermi se in questo frattempo Lei si fermerà a Roma , tenendo presente che io Le manderei il ricorso per la firma entro il corrente mese.= Voglia anche scrivermi quale acconto Le deve essere inviato dal cliente.=

Con affettuosi e devoti ossequi.=

Ferrandi

Roma, 18 febbraio 1925

Egregio avv. Ferrandi,

Ella può trattenere anche i fascicoli relativi al ricorso Passetti. Vorrei dire che fino alla loro restituzione non si provvederà a fissare la discussione del ricorso.

Le comunico che sto occupandomi dell'operaio Ferrari. Credo di aver trovato la via per arrivare al Direttore Generale.

Per le due pratiche Cavagna e Manzana, trattandosi di cosa di poco conto, credo possa bastare un centinaio di lire per ciascuna e così in complesso lire duecento. Fino ~~alla~~ al termine del mese credo di non avere occasione di muovermi da Roma. Ella può quindi mandarmi il ricorso

Lupatini per la firma e
il deposito in cancelleria.
Con cordiali saluti.

ASSR

Ill.mo Gran Uff. ing. Giovanni Boselli
Direttore Generale dei Monopoli,

Mi permetto di rivolgermi personalmente a Lei per sollecitare una pratica da cui dipende la sorte di una povera famiglia, in condizioni assai misere, che mi è stata vivamente raccomandata.

Un operaio già addetto alla Manifattura Tabacchi di Rovereto - certo Giovanni Ferrari - venne licenziato nel 1933 per una condanna penale. Scontato il suo reato dal magistrato competente e prosciolto dall'amnistia, egli offre assicurazioni circa la sua riassunzione. Mi assicura ~~Lamentava~~ anzi che ~~il~~ l'Ufficio Personale non ~~aveva~~ ebbe da ridurre la

nuova destinazione per dar subito corso alla riassunzione già decisa. Invece fino ad oggi nessun provvedimento è stato comunicato. Vorrebbe Ella avere la grande bontà di sollecitare la decisione? Sarebbe opera buona.

Con anticipati ringraziamenti e con ossequi

dev.

STUDIO LEGALE
AVV. GIUSEPPE FERRANDI
DEL FORO DI BOLOGNA

RECAPITO DI ROVERETO

ROVERETO (Prov. Trento)
VIA MERCERIE, 4 - TELEFONO 13-14

15 marzo 1935

On.

Avv.Prof. Ivanoe Bonomi

Piazza della Libertà 4

R O M A

Le rimando i fascicoli di I e di II grado della causa di Dassatti Riccardo contro Specht Leopoldo ed altri, ora pendente alla Corte Suprema.= La sentenza della Corte d'Appello non mi fu rimandata da Lei insieme ai fascicoli; o almeno io non la trovo fra gli atti di studio.= Le sarò grato se vorrà farmi conferma al proposito.=

Con devoti ossequi

STUDIO LEGALE
AVV. GIUSEPPE FERRANDI
DEL FORO DI BOLOGNA

RECAPITO DI ROVERETO

ROVERETO (Prov. Trento)
VIA MERCERIE, 4 - TELEFONO 13-14

18 marzo 35

Onorevole Prof.

Avv. Ivanoe Bonomi

Piazza della Libertà 4

R O M A

La moglie dell'operaio Ferrari Giovanni viene in questo momento al mio studio e mi mostra la minuta di una lettera indirizzata a Lei giorni fa, nonché la di Lei risposta in data 16 marzo corr. con la quale Ella accenna ad una risposta negativa avuta dalla Direzione dei Monopoli che venne trasmessa in originale a Me. = Deve trattarsi di un equivoco da parte Sua, poiché nei giorni passati io non ho ricevu= ta alcuna Sua comunicazione. = Essendo rimasto assente vari giorni da Rovereto ho guardato anche in questo momento fra la posta arretra= ta e non trovo assolutamente la lettera alla quale Lei accenna. =

Anzitutto quindi La prego di volermi scrivere confermandomi e possibilmente meglio ragguagliandomi sulla risposta della Direzione dei Monopoli. = Come già altra volta Le scrissi, la pratica del Ferrari é da tempo inoltrata; da varie fonti il Ferrari ha avuto assicura= zione del buon esito della stessa, e l'ulteriore provvedimento da as= sumere nei suoi riguardi dovrebbe essere più che altro relativo alla nuova residenza. = Nel ricorso del Ferrari sono stati citati vari ca= si di riassunzione di operai nonostante precedenti condanne penali ; vuol dire quindi che la norma regolamentare si è prestata, e può prestar=

La ringrazio del Suo interessamento , anche a nome del Ferrari e della sua famiglia ; Ella avrà voluto scusare se la signora Ferrari si é permessa di importunarLa direttamente. = Si tratta, come già Le dissi, di un caso pietosissimo e tale da meritare veramente una generosa comprensione. =

Le mando i più affettuosi saluti e devoti ossequi

Bernardi

20 marzo 1935

Egregio avv. Ferrari,

Scrissi direttamente all'ing. Giovanni Boselli Direttore Generale dei Monopoli per chiedergli la riassunzione dell'operaio Ferrari. Il Direttore mi ha scritto (ed io ho inviato a lei la lettera circa un mese fa con due righe mie sul dorso della stessa) ~~negan~~ negando assolutamente la possibilità della riassunzione in base alle vigenti disposizioni regolamentari.

Nella mia lettera gli dicevo essermi stato assicurato che occorreva soltanto ~~[illegible]~~

stato risolto favorevolmente il caso. Invece il Boselli negò ~~e~~ ~~e~~ anche la possibilità di un trasporto.

Cordiali saluti.

MOIUV
Ribiul,jh:lo

Egregio avv. Ferrandi,

Per la rinuncia al ricorso occorre un carta da bollo da £ 1[illegible] che ~~la parte~~ il ricorrente può ricorso alla Cassazione perché accolga la desistenza, ~~che il ricorso~~ ~~stesso~~. Tale nuovo ricorso, che deve essere notificato all'altra parte, oppure l'altra parte deve aderirvi con propria. Dopo di che la Corte con sentenza (che va registrata) la desistenza.

Il deposito ~~va~~ viene rimborsato.

Cordiali saluti

RECAPITO DI ROVERETO

On.

Avv. Prof. Ivanoe Bonomi

Piazza della Libertà 4

Roma

Dassatti Riccardo contro Specht Graaf e Stift; Berti ed altri.=

Il cliente ha raggiunta una transazione con la Società Assicuratrice presso le quali erano assicurati sia gli austriaci che il gruppo degli altri convenuti.= Pertanto il ricorso alla Cassazione và abbandonato.=

Guardavo nel codice di procedura civile se mai fossero stabilite speciali formalità per la rinunzia al ricorso, ma nulla ho trovato.= La prego pertanto di scrivermi se il Dassatti deve compiere qualche atto rituale per interrompere il corso della procedura avanti alla Corte Surpema; se basta ritirare i fascicoli, voglia Lei provvedere allo scopo;=Nel contempo La prego di inviarmi la Sua specifica per spese e competenze.=

Abbandonandosi il ricorso, e quindi togliendosi la possibilità di una sua reiezione, deve essere rimborsata al ricorrente la somma di L.600.= pagata all'Ufficio del Registro quale deposito a sesni dell'art.521 C.P C.? = Trattandosi di un deposito che viene fatto per eventuale penalità in caso del rigetto del ricorso, non mi pare dubbio che la somma dovrebbe venire retrodata.= Le sarò grato di delucidazioni in proposito; e poiché penso che in ogni caso sarebbe necessario un certificato della Cancelleria della Corte Suprema, Ella vorrà gentilmente farselo rilasciare.=

Coi migliori saluti ed ossequi.=

STUDIO LEGALE
AVV. GIUSEPPE FERRANDI
DEL FORO DI BOLOGNA

RECAPITO DI ROVERETO

ROVERETO (Prov. Trento)
VIA MERCERIE, 4 - TELEFONO 13-14

20 luglio 1935

On.
Prof.Ivanoe Bonomi
Piazza della Libertà 4
Roma

Ricorso Dassatti Riccardo

Facendo seguito alla mia lettera di ieri , devo avvertirLa che il cliente trova ora pretesti per non pagare la mia specifica.= E poiché, se il cliente persiste in tale atteggiamento, dovrò far liquidare la specifica stessa dal Sindacato, La prego di voler mandare i fascicoli non al cliente, ma al mio studio, non appena gli stessi fascicoli saranno restituiti dalla Cancelleria della Cassazione.

Con affettuosi saluti ed ossequi.=

Ferrandi

P.S. Naturalmente voglia mandarmi o subito o assieme ai fascicoli la Sua specifica complessiva per spese ed onorari.=

Ferrandi